

Umberto Canovaro

***Gli STATUTA RIVI
nell'ordinamento
giuridico degli Appiani***



A mia figlia

“Si dice che una cultura è davvero morta
quando si comincia a difenderla
anziché a reinventarla”

Luigi Ceccarelli

Con il patrocinio dei Comuni di Rio Elba e di Piombino

*Un ringraziamento particolare per la loro disponibilità
alla dott.ssa Marisa Giachi (Arch. Storico Piombino)
e al prof. Luigi Paoli (Comune Rio Elba)*

La prima volta che ho avuto tra le mani lo Statuto Rio, anzi gli *Statuta Rivi*, avevo 16 anni e preparavo per la Scuola una ricerca sul mio paese. Ricordo ancora l'impressione che questo grande libro con la copertina in cuoio e le pagine di pergamena mi fece: mi sembrava, al tatto, di toccare e di sentire coloro che tanti secoli prima lo avevano usato, consultato.

Il mio paese con la sua storia, con le sue passioni e le sue regole, con tutta la sua gente, era lì con me.

Questo ricordo mi è tornato in mente leggendo le prime pagine del bel lavoro dell'amico Umberto, anche lui "proveniente da quelli scogli per nascita"...

Umberto si è cimentato in un'opera particolare ma interessante, con lo spirito non di copiare ma di studiare gli *Statuta Rivi* mettendo in luce le peculiarità del testo riesi in rapporto con altri statuti, soprattutto quello Piombinese.

Da questo studio vengono alla luce alcune caratteristiche originali del nostro codice, ma Umberto fa notare anche come i riesi siano stati capaci di utilizzare e recuperare da altri ciò che poteva loro interessare.

Il frutto del suo lavoro è un'opera piccola ma interessante, che ha più chiavi di lettura. L'appassionato di materie giuridiche troverà soddisfazioni nelle comparazioni tra i diversi Statuti, il lettore di saggi e di storia troverà uguale soddisfazione nello studio rigoroso della situazione elbana e piombinese della prima metà del '500 che è servita per datare gli statuti.

Tutti i riesi, dei coccoli, di dentro e di fora, i riesi comunque, troveranno soddisfazione perchè in questo libro si parla di noi e ci possiamo tutti un pò riconoscere: le regole dello Statuto sono rimaste alla base della nostra organizzazione e qualche volta ancora sopravvivono.

Grazie per il tuo impegno, caro Umberto.

Catalina Schezzini
Sindaco del Comune di Rio Elba

Attraverso sette lunghi anni di comune esperienza amministrativa durante i quali è nata una sincera amicizia alimentata dalla stima reciproca, ho imparato a conoscere Umberto Canovaro ed apprezzarne, oltre alle qualità umane e alla forte passionalità politica, la vastità degli interessi culturali che trascendono, in maniera evidente, il carattere specifico dei suoi studi universitari e lo fanno avvicinare, di volta in volta, all'arte figurativa, al teatro, alla musica colta.

Se dovessi, però, trovare all'interno di un reticolo di impegni così articolati, un preciso filo conduttore, indicherei senz'altro la storia anche quando, come nella sua prima opera dedicata a Silvio Mina, ha scelto il linguaggio non usuale della drammaturgia. Il secondo lavoro "La giurisdizione penale nell'antico Stato di Piombino", lo ha visto approdare alla Storia del diritto, circoscritta ad un particolare ambito cronologico e territoriale. In questa terza e, al momento, ultima opera, *Gli Statuta Rivi...* assistiamo peraltro all'organica fusione di tutto ciò che rappresenta, nelle poche, sofferte pause di "otium" letterario, il suo vasto ambito di indagine: Storia del diritto, Storia locale, ricerca d'archivio. Alla base di tutto c'è, naturalmente, l'amore che lo lega alle sue due "patrie", Piombino e l'Elba, in maniera particolarmente profonda ma al di fuori di ogni banale campanilismo. Ai lettori che si troveranno ad affrontare una materia abbastanza ostica per i non addetti ai lavori, che però l'autore è riuscito a proporre in forma accessibile, chiara e accattivante, sfuggirà probabilmente l'intenso e faticoso impegno che è presupposto ineludibile di un'opera simile: dal non facile reperimento e relativa "collazione", o confronto critico, dei vari testi, fino alla formulazione di ipotesi plausibili, cosa che rappresenta l'aspetto più qualificante, ma anche più rischioso di una pubblicazione di tale natura.

È sotto questo profilo che Canovaro fa la scelta coraggiosa di andare al di là delle conclusioni di alcuni, illustri predecessori, quali il Cardarelli e il Mellini, giungendo a convincenti deduzioni circa la datazione del manoscritto cinquecentesco conservato a Rio Elba e risalendo, con criteri non solo filologici, al possibile copiatore. Concludendo, il libro è senz'altro in grado di attirare l'attenzione di una gamma abbastanza ampia di pubblico, non solo quello di "nicchia" e costituirà un apporto rilevante per tutti coloro che vorranno, in futuro, sviluppare ed approfondire simili tematiche.

Pablo Gorini

*Assessore alla Cultura e ai Beni Culturali
del Comune di Piombino*

STATUTA
RIVI.

1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822

Viri vestigium

et vestigium

Responsum Evidentia, Evidentia, Evidentia, Evidentia, Evidentia
Evidentia, et Evidentia, et Evidentia, et Evidentia, et Evidentia

Pia
Sponsa

Quintus
Statuta Rivi

1812

1822

INTRODUZIONE

Se qualcuno ritenesse che lo scopo di questo lavoro fosse la divulgazione del contenuto degli *STATUTA RIVI*, magari attorniata da qualche riga di commento, rimarrebbe deluso.

Anche perché il manoscritto è già noto, di per sé, e già all'attenzione del mondo scientifico.

Avendone avuto conoscenza diretta, ho potuto rendermi conto della purezza, della genuinità e dell'intensità estetica sia della scrittura, che della carta pergamenata di cui è composto: chi frequenta gli archivi storici, non sempre si imbatte in un documento così curato.

Ma, continuando, ripeto che il mio scopo non è stato tanto la contemplazione del contenuto o della scrittura per farne una sorta di racconto da *intermediare* con i contemporanei.

Approfondendo soprattutto i testi di Romualdo Cardarelli, primo cultore di questa raccolta di norme, mi sono via via reso conto che questi Statuti avevano un'anima propria, un proprio pulsare, ed è stato quindi con il partire dalle sue peculiarità (ed in particolare dal rapporto col suo omologo piombinese, anch'esso frutto della dinastia degli Appiani sull'altra riva), che ho cercato di penetrarlo, di capirne i segreti che racchiudeva, di immaginare gli scopi del legislatore dell'epoca, prendendo quindi per mano i confini della ricerca laddove lo stesso Cardarelli era pervenuto, nel tentativo di spostarli più avanti.

Ed allora questo *ius proprium* mi è apparso in tutta la sua dimensione, di raccolta di norme nata fra la gente riese per la gente riese, a somiglianza delle altre raccolte ad uso locale che fin dall'anno mille in poi fiorirono un po' in tutta Italia, come ben ci racconta¹ il Santarelli a proposito della nascita del sistema statutario, quale normativa di complemento al diritto comune (inteso nel significato generico e lato di norma che in una determinata materia vale per tutti), dato alla luce proprio per meglio adattarsi ai luoghi ed ai tempi nuovi laddove soprattutto si potevano ravvisare lacune, non potendo ovviamente lo *ius commune omnium hominum* adattarsi ad ogni caso concreto che meritava di essere disciplinato quale conseguenza della vita quotidiana del borgo medioevale.

A ciò, supplivano gli statuti delle comunità locali, quasi una sorta di *common law* di stampo inglese, che nasceva dalle aule dei tribunali dell'epoca, dalle piazze e dai fori dove c'era necessità di equilibrare i rapporti del vivere civile. Una normativa che nasceva "dallo stato fluido dell'*ius non scriptum* dipanantesi da quella fioritura di consuetudini locali che, per dirla con Calasso², "fa da ponte tra l'età delle origini e questa del rinascimento giuridico".

Anche quello riese, dunque, presenta la stessa origine, potendosi rilevare come le rubriche in esso contenute di stampo civilistico risentano in maniera particolare dell'in-

¹ Umberto Santarelli, *Premessa storica*, in *ordinamento delle autonomie locali*, Bologna 1996

² Francesco Calasso, *Medio Evo nel diritto*, Milano 1954, pag. 410 e segg.

fluenza del *Constitutum usum Pisanae Civitatis* e del *Constitutum legis Pisanae Civitatis*, assunti abbondantemente dal Libro I degli omologhi piombinesi, e quelle di natura lavoristica dagli *Ordinamenta facta (super) fossarum Ramerie et Argenterie Civitatis Massae*. E' naturale pensare a come questa normativa, nel tempo, sia stata rielaborata e adattata alle reali esigenze della comunità riese e grasserese, e quindi sia rinata in maniera del tutto autoctona, cioè, come si diceva all'inizio, in maniera spontanea e genuina.

Ma la prima grande peculiarità consiste, poi, nel fatto che invece il manoscritto, nelle rubriche dell'ultima parte, relative - diremmo oggi - al diritto penale, invece altro non sono, come vedremo, che la (quasi) pedissequa traduzione dal latino alla lingua corrente italiana, dei capitoli del Libro III degli *Statutorum Plumbiniensium*.

Anche altri avevano constatato una sostanziale identità, come riporta il Vanagolli³, ma non fino al punto di spingersi ad affermare che di vera e propria ricopiatura si tratta, almeno per ciò che riguarda questa parte.

Ed allora, da questa partenza mi sono balenate tutta una serie di domande, di interrogativi, dalla cui risposta - quali nessi causali o effettuali - ne derivavano ai miei occhi conseguenze che possono riverberarsi ad esempio sul problema della datazione del manoscritto conservato nell'Archivio Comunale di Rio Elba, oppure dell'amanuense che, non con senza qualche evidente sbavatura, va a tradurre dal latino medievale le norme contenute nel sistema piombinese.

Considerata la scarsità di riscontri certi nelle fonti archivistiche che siano in grado di dare piena legittimità alle ipotesi da me sostenute, mi sono comunque sforzato di dare una risposta a questi spunti, lasciando all'approfondimento di posteri più bravi e più fortunati nel reperire notizie storiche: anche il *mostro sacro* Cardarelli, più di settanta anni fa, presumibilmente in certe acque navigò, come me, a vista, a causa degli stessi problemi di reperimento; ma non per questo, la lettura dei suoi testi sull'argomento risulta meno affascinante ed avvincente.

Questi, quindi, per terminare un' introduzione al lettore, i motivi ed i temi da me affrontati: la ricerca dei *sancta sanctorum* del manoscritto riese, con la volontà di comprenderne i reconditi segreti, più che limitarsi ad una mera rivisitazione del testo.

E se il lettore non ne rimarrà deluso riuscendo a sfogliare anche l'ultima pagina, vorrà dire che il mio piccolo contributo allo studio del diritto delle comunità locali di questa terra toscana, avrà avuto un senso.

L'AUTORE

³ Gianfranco Vanagolli, *Statuta Rivi*, Roma 1998, pag. 27

...le dette terre Possessione et beni non possa venire
alcuno temerariamente azze per se o per altro appu-
te d'alcuno occupare o turbare o uero entrare ne bene poss-
per detto morto sia con la terra e pur to nella sua dete-
occupate e la Possessione hancio ipso facto sia tenuto resti-
are all' herede del detto defunto la quale non si uada nel
uero universale in tutto per parte o uero in quasi la cosa
cosa in la quale sera entrato

...che ogni cosa...
ordinata e stabilito che qualsiasi che offertera al suo officio...
non... se condempnato dal detto... dopo che
venisse concesso se o altro hauta considerazione al in-
quale arte et al suggerato... conosciuta e piu in haure,
et in se non ad arbitrio di S. M. o S. Governatore saluo
l'altre cose che si possono o per il tenore e loco del com. No male-
ficio et possa il com. M. o Seal. S. M. offeso per S. o off. et senza
processo punire il dco se la dca offesa sara stata fatta a tempo
nel quale exortatua alcuna atto... al officio del com. se
et se era uolontaria... offeso tenuto formare il pro-
cesso... e dare tortissima

...di...
L'audito per maleficio do... sia impedito per capitale...
l'assessorio o capo o Berro... o un altro...
Herato... o...
deutato da Lire...
ta del... et della persona se non sara sbardito e rebello...
ha... alcuna cosa contra il feto di...
... nel qual caso ha fatto tale uenitore o che...
to e costato...
... se parera al... S. M. o S. Governatore et se non
mette sera condempnato per altra causa et in pena...
... principalmente o uero sotto cond... e sia...
da Lire... in S. S. punto e condempnato da Lire dieci ad
arbitrio del giudice...
cose alla qualera dell'uno e delle persona et se...
habbino luogo nell'at... fin in... secondo la

Estratto da copia del manoscritto originale conservato presso l'archivio storico di Rio Elba.

CAP. I

La popolazione Riese e Grasserese e la lavorazione mineraria nel '500

Un pugno di casupole con tetti di paglia mista a fango, dai quali fuoriusciva un filo di fumo in alcune di esse, tutte distese su un pianoro della collina, sotto al quale, spostato un po' sulla destra, si poteva notare un altro insediamento, anch'esso di umili capanne di minatori, con ai margini piccoli orti mal recintati a difesa del vagabondare irrazionale di oche e galline, lasciate libere di starnazzare ognuna nei pressi delle abitazioni. Una comunità prevalentemente agricola, laboriosa e legata alle sue tradizioni ed istituzioni, come stava a dimostrare la cima del vecchio campanile e la fresca manutenzione al palazzotto delle Autorità locali.

Questo doveva essere lo spettacolo che si presentava al visitatore della terra di Rio e Gràssera alla metà circa del XVI secolo, sbarcando alla Piaggia, nel percorrere i circa tre chilometri attraverso la valle dei Mulini che lo separavano dal misero borgo.

E sicuramente, anche nel passato la vita non doveva essersi svolta molto diversamente, fondandosi tutta l'economia di questo versante elbano non su produzioni ricche, o che comunque potessero permettere a qualcuno di affrancarsi dal duro lavoro della miniera, e delle donne nei campi, ma su lavori di fatica, poco gratificanti e mal retribuiti, con un alto rischio di pericolosità non solo per l'incidenza delle disgrazie – sempre in agguato – nell'escavazione della Vena ma, come vedremo più oltre, per l'incapacità – e l'impossibilità – di creare vere e proprie strutture di difesa che potessero proteggere dalle invasioni dei pirati turchi e francesi.

Duro lavoro, si diceva, che non permetteva l'affrancazione, poichè anche se all'inizio dello sfruttamento delle miniere - a prescindere dal tipo di dominazione, sia sotto Pisa che sotto gli Appiani, i Boncompagni - Ludovisi o il Granduca - il cavatore poteva quasi essere considerato un piccolo imprenditore di sé stesso, potendo ognuno di essi organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma, anche se normato dalle rubriche centrali degli STATUTA RIVI, rivendendo i frutti del suo lavoro al Signore di Piombino - che di questa produzione ne farà sempre uno dei pochi elementi attivi su cui verrà costituendosi il dominio della Signoria e del Principato (dopo il 1589)² soprattutto dopo il contratto generale d'appalto del 1543 firmato da Jacopo V e Cosimo I Duca di Firenze - la situazione lavorativa peggiora e questa condizione di padroncino, viene a perdersi, sostituita da una vera e propria "catena di montaggio" nella cava a cielo aperto, come vedremo più avanti, dove il cavatore diventa un salariato senza alcuna speranza di affrancazione dalla terra.

Infatti, non esistendo una lineare e moderna organizzazione del lavoro del ferro, che

¹ Si ricordi l'Editto dell'Imperatore Rodolfo II, che investì "lo spurio Don Alessandro". Riguccio Galluzzi, Storia del Granducato di Toscana. Firenze 1822 lib. V cap. X pag. 45 e segg. ; Licurgo Cappelletti, Storia della città e Stato di Piombino dalle origini fino all'anno 1814, Livorno 1897.

² Agostino Cesaretti, Istoria del Principato di Piombino e osservazioni intorno ai diritti della Corona in Toscana sopra i Castelli di Valle e Montone, Firenze 1789.

si traduceva nella creazione di una magona³ o di altri sistemi di rivendita più o meno rigidi, ripercotendosi ciò in una sorta di disordine amministrativo che faceva perdere occasioni di tenere i prezzi ad un giusto livello, questi Signorotti locali non potevano permettersi di pagare la materia prima a quanto sarebbe stato socialmente e moralmente giusto, e perciò, come ha ben riportato il Cardarelli⁴, nella loro ristrettezza sfruttarono il lavoro degli elbani i quali praticamente erano costretti a vendere il frutto della loro fatica all'ingombrante vicino e Signore piombinese a prezzi imposti.

E vari furono i tentativi degli elbani di modificare quella situazione, auspicando ed assecondando cambiamenti dinastici che fossero più favorevoli, ma mai andati a buon esito, come successe quando si schierarono col Borgia, non appena egli conquistò Piombino nel settembre del 1501, poi mandando legati a Cosimo dei Medici affinché li liberasse dagli odiosi padroni di sempre quando questi diventò padrone di Portoferraio, dopo ancora con don Felix di Aragona all'indomani dell'assassinio del principe Alessandro Appiani (28 settembre 1589).

Non solo, ma fino al 1501, durante la stagione migliore, erano costretti a far trasportare il minerale su barconi di proprietà dei piombinesi sino in continente, essendo impedito con motu proprio scritto che gli abitanti dell'Isola potessero anch'essi organizzarsi per il trasporto, liberandosi così dalla schiavitù della terra.

Ma da quell'anno anche i Riesi e i Grasseresi cominciarono a sfruttare il piccolo porto della Piaggia e si dettero a solcare il mare, in virtù di un protocollo presentato da quattro uomini di Rio, in rappresentanza delle due comunità di Rio e Grassera, nel quale si dichiarava fedeltà al duca Valentino, che così ottennero dal suo luogotenente don Michele Corella l'assicurazione che *"le comunità e uomini di Rio e Grassera possano navigare la vena di ferro e le altre mercanzie a loro piacere, al pari di altri vassalli del Duca, al pari dei Piombinesi; e questo valga qualora lo consentono il comune e gli uomini di Piombino, e concedano loro tale trasporto per mezzo di apposita deliberazione"*.

Come ci riporta ancora il Cardarelli⁵, è da ritenere che proprio da quell'anno, per intercessione del Duca, essi abbiano ottenuto quel consenso che consentì a diversi Riesi di "padroneggiare" i barconi, e sfruttare il maggiore aggio che si poteva trarre sul trasporto marittimo, rispetto ai ristretti margini economici tratti dall'escavazione del minerale, povera per antonomasia.

Ma fu all'epoca del trattato che va sotto il nome di "appalto generale" stipulato fra Jacopo V e Cosimo dei Medici a Firenze il 7 marzo 1543, che cominciarono proprio a modificarsi, in maniera radicale, le condizioni di lavoro degli isolani.

Infatti, è da quell'anno che il duca fiorentino, non essendo sicuro che il signore Piombinese riuscisse ad assicurargli per ogni anno (dei quindici di durata del trattato) la quantità di minerale contrattualmente prefissato, impose una trasformazione del

³ Come riporta Romualdo Caldarelli, "La miniera di ferro dell'Elba durante la Signoria degli Appiani e l'industria siderurgica toscana nel cinquecento" pag. 112, le maone o magone erano consorzi di persone che avevano come attività, l'acquisto e la vendita delle vene di minerali. Questo nome, di derivazione araba ed importato dai genovesi, nel corso del cinquecento, finì per significare l'azienda del ferro. Nella zona, oltre a quelle di Genova, Firenze e Lucca, importanti anche quelle di Pisa e Pietrasanta.

⁴ R. Cardarelli, op. cit. pag. 115. Vedi anche V. Mellini, "Notizie varie intorno all'Industria Mineraria dell'Isola d'Elba", Livorno 1866, pag. 60.

⁵ R. Cardarelli, op. cit. pag. 177

sistema di scavo che operò anche una modifica dello status sociale dello scavatore: da piccolo imprenditore di sé stesso e del suo lavoro, a semplice operaio salariato; da lavoratore isolato nella sua galleria orgoglioso dell'individualismo esasperato, ad ingranaggio di una grande catena di montaggio, che imponeva nuovi problemi di comunanza del lavoro e di relazione interpersonale.

Il Sistema adottato sino ad allora era antiquato e poco produttivo, sia per la necessità di operare in "spazio ristretto ed al lume di lucerna, oltreché per il cammino più lungo e disagiata al trasporto della vena. Inoltre poiché le gallerie poco si addentravano a forza di sforacchiare a caso il monte, sia pure scendendo via via verso le radici, dopo ormai venti secoli doveva cominciare farsi sentir la mancanza di spazi liberi per nuove gallerie⁶". Perciò fu iniziata una diversa pratica, che andò sotto il nome de "la cava da basso" e che segna, da Capo Pero, a Vigneria, e da qui a Rio Alto, le fasi di passaggio dell'epoca dello scavo medievale e quello moderno.

Infatti, per secoli lo scavo a partire dalla parte più alta dei giacimenti era la regola, poiché un po' per i rudimentali attrezzi da lavoro cui si disponeva, un po' per la tecnica primitiva di far rotolare da basso le pietre di rifiuto, era comodo così iniziare e poi proseguire i lavori laddove affiorava il minerale.

Ma verso la cima, come sosteneva il Biringuccio⁷, che era una delle massime autorità in termini d'escavo minerario, il giacimento non poteva avere quella continuità e compattezza propria delle parti più basse, ovviamente meno esposte agli agenti esterni e quindi, con maggiori caratteristiche di purezza.

Allora si cambiò metodologia, non solo partendo dal basso, ma anche "a cielo scoperto", facendo sì che si trovasse quasi sempre minerale compatto e di buona qualità alle radici del monte, aprendo grandi cave.

L'uso della polvere da sparo per farsi strada, verrà coi Ludovisi dopo la metà del seicento.

Apparirà adesso chiaro al lettore come tutto questo sistema inerente ad una lavorazione dura e difficile, che si era venuta evolvendo attraverso i secoli e le varie fasi di sviluppo della tecnologia e dell'organizzazione da lavoro, comportasse anche una serie di relazioni interpersonali nuove, che non potevano non essere regolamentate per legge, al fine proprio di dirimere ogni questione che potesse sorgere fra i Riesi, e fra questi e i forestieri per causa delle cave.

E' ancora il Cardarelli⁸ a venirci incontro, specificandoci come ogni primo dell'anno venisse scelto dagli Anziani, un arbitro ed un cavatore della vena, che dopo essere stati confermati dal Signore di Piombino, avevano il pieno diritto di decidere e sentenziare sulle varie controversie insorte, secondo quelle che erano le rubriche previste nel libro II degli Statuta Rivi, vero ed autentico esempio di legislazione mineraria medievale, per essere di molto anteriore al 1500, sicuramente di epoca post-pisana databile attor-

* R. Cardarelli, op. cit. pag. 189

⁷ Vannuccio Biringuccio, De la pirotechnia, fo. 16 r. Venezia 1540 in R. Cardarelli, op. cit.

* R. Cardarelli, op. cit. pag. 187

no alla fine del XIII secolo: sopravvenendo gli Appiano come nuovi signori, infatti, è molto poco probabile che lasciassero in vigore il vecchio libro⁹, e che quindi riformassero in qualche modo nel tempo le norme vigenti.

Alla medesima datazione ci riporta la considerazione delle disposizioni fondamentali, similari ad altre vigenti come a Volterra e Massa Marittima¹⁰ delle quali subirono fortemente l'influenza.

Ma prima di addentrarsi nell'ambito delle analisi degli statuti Riesi e Piombinesi, non sarà inutile fare un approfondimento sulle varie cariche istituzionali derivanti dal lavoro nella miniera.

Oltre ovviamente al Consiglio degli Anziani, che funzionava come un po' ovunque da organo esecutivo della comunità, e del consiglio dei Quaranta e dei Dodici, aventi funzioni di parlamentino (generale, il primo, scelto dai capifamiglia; per altre specifiche questioni il secondo), accanto alle altre figure tradizionali del camerlengo (tesoriere economo del comune) o del capitano delle guardie di notte, si trovava tutta una serie di livelli istituzionali tipici della lavorazione in miniera.

Il capitano della vena (Rubr. XXXVII), eletto ogni gennaio dagli Anziani con altri sei, si preoccupava dell'ordine pubblico sul posto di lavoro, e perciò doveva girare armato e rispondeva direttamente al Commissario del suo operato.

Poi gli Arbitri del monte (Rubr. XXXII), con il compito di dirimere le dispute che potevano insorgere fra cavatori.

A questo proposito, non sarà inutile soffermarsi su alcune regole direttamente previste negli Statuti per normare la vita in miniera.

Un lavorante, poteva scegliersi a piacimento il luogo dove iniziare a scavare, purchè si trovasse almeno alla distanza di diciannove metri da un altro foro.

Poi, il cavatore poteva vantare la proprietà di una caviera, solo al momento in cui aveva "sgrottato", cioè aveva iniziato la galleria dandole la forma di volta, di grotta dalla quale far partire l'escavo.

Dentro una caviera, non poteva lavorare che un solo soggetto, potendo egli però chiamare un altro, che prendeva il nome di "mezzaiuolo" per farsi aiutare e dividere con lui il guadagno.

Dopodiché, scavata una vena e fatto rotolare a valle da una parte il materiale di scarto, e dall'altra il buon minerale, questo veniva immesso in ceste di vimini e caricato sugli asini per essere trasportato alla Piaggia.

A questo proposito, i somarai potevano servirsi di quanti asini volevano, ma la "gita" al deposito, lungo la via di Rio, non poteva essere individuale, bensì collettiva, essendo questa organizzata per tutti i cavatori e seguita da un capitano della gita (Rubr. XXXI) che aveva il compito dell'organizzazione e del buon andamento di essa.

Considerata la poca istruzione circolante, erano allora necessarie altre due figure: lo scrivano della vena dei cavatori (Rubr. LXXII), con compiti di scrivere la vena caricata ogni giorno, anch'egli eletto ogni anno da una rosa di venticinque lavoranti, ed il pesatore della vena (Rubr. LXXV).

⁹R. Cardarelli, op. cit. pag. 177 e segg.

¹⁰Vedere gli " Ordinamenta facta (super) Arte fossarum Ramerie et Argenterie Civitatis Massae " del XIII sec.

¹¹R. Cardarelli, Comunità etnica degli Elbani e dei Corsi, in Arch. Storico di Corsica, X, 1934, fasc. 4.

E di grande considerazione godevano anche i giustatori di pesi e misure, eletti a gennaio di ogni anno dagli Anziani, la cui onestà doveva essere al di sopra di ogni sospetto.

Arrivati alla Piaggia di Rio, qui ogni cavatore elevava un cumulo di minerale a forma piramidale che gli veniva assegnato e contabilizzato nel peso, ed il controllo sui furti (puniti nei casi più gravi anche con la morte) veniva assicurato da una guarnigione di soldati che ordinariamente stazionava in loco.

Da qui, partiva il caricamento sui barconi dei piombinesi (fino al 1501, come abbiamo visto) e la ripresa del ciclo di lavorazione.

Miseria, miseria e sfruttamento: questa è la storia della miniera di Rio, che si intreccia con gli eventi storici del periodo, costituendone l'elemento fondante (solo il Granduca di Toscana diversificherà la produzione del versante, impiantando coltivazioni di cereali, olivi e soprattutto vigne).

Ed è per questo che adesso, non sarà inutile approfondire il tema degli Statuti Riesi alla luce del contesto storico di eventi bellici del secolo XVI, che come si vedrà porteranno alla scomparsa di una comunità autonoma ed importante come Gràssera.

CAP. II

Il Contesto storico del XVI secolo e gli Statuti di Rio: il problema della datazione

Volendo risalire alle origini della popolazione elbana non possiamo non riferirci a quanto asserito dal Cardarelli¹ in una delle sue pubblicazioni più interessanti, secondo la quale il ceppo è sicuramente ligure e molto affine a quello còrso, che durante l'Evo Medio si era trasferito qui trovando condizioni ideali di sopravvivenza per il clima mite e le ampie possibilità di sfruttamento del territorio e delle attività di mare, mescolatosi in seguito con la progenie pisana, ma conservando sempre i caratteri idiomatici e caratteriali della stirpe, nella quale sfido ogni elbano sincero ed autentico a non rinnovarsi, almeno nei rari barlumi nel fare autocritica che abbiamo noi, provenienti da quegli scogli: *"attaccamento alle tradizioni, spirito di indipendenza, bellicosità ed insieme suscettibilità scontroso ed una certa inclinazione ai litigi ed alle risse sanguinose"*.

Un abito, che dopo tanti secoli, ci sta ancora addosso proprio a pennello!

Non divagando oltre, questa comunità non trova di meglio che situarsi nella terra di Rio entro il XIII secolo, richiamata sia dalla presenza dell'acqua che scorreva nel fosso Gràssera (Crassula in antico) e nel Rivus di poco sovrastante, sia per la vicinanza alle miniere più interessanti. Oggi, mentre Rio Elba è un ridente paesino caratteristico a quota 266 metri sul livello del mare ad ampia vocazione turistica, dal quale si staccò l'insediamento che poi fondò Rio Marina, eletto a Comune autonomo nel 1882, di Gràssera poco rimane, se non i resti di un insediamento- a circa 170 metri di altezza- nelle vicinanze della Chiesa dedicata a Santa Caterina, oggetto spesso di contese fra Riesi e Piaggese.

Certo è che, come vedremo, e considerate le alture limitrofe come quelle ad esempio del Volterraio, molto più coperte ed inaccessibili, la scelta dell'insediamento fu disastrosamente infelice sotto il profilo della vulnerabilità, a causa della scarsa difendibilità e della facilità con cui i barbari invasori poterono facilmente e senza ostacoli naturali, recarsi dalla Piaggia ai due miseri raggruppamenti di casupole in più di un'occasione, e distruggere tutto.

E' sempre Cardarelli² a rammentarci che prima della peste del 1348, la popolazione complessiva comprendeva circa trecentocinquanta capifamiglia, per un totale quindi di circa 1200-1300 anime, che dopo quell'evento micidiale, si ridusse a meno di un terzo. Dopodiché iniziò lentamente ad aumentare di numero, subendo però vari salassi annuali, a causa delle sanguinose incursioni barbaresche che a distanza di tempo quasi cadenzato, comportavano la deportazione per la quasi intera popolazione, poi riscattata con consistenti flussi di denaro dal Potente di turno.

Cosicché, verso la fine del 1548, si possono contare 560 abitanti a Rio e 283 a Gràssera.

¹ R. Cardarelli, "Comunanza etnica degli elbani e dei Corsi ", in Arch. Storico di Corsica, X 1934, fasc. 4.

² R. Cardarelli, " Le miniere di ferro dell'Elba ecc." pag. 122 e segg.

Ora, nel precedente capitolo abbiamo visto come fosse essenziale per questa comunità dotarsi di una norma che regolasse i rapporti personali e, più in generale la vita della comunità sociale, e come, pur nell'influenza che certe statuizioni limitrofe ebbero, come quelle di Massa Marittima e Volterra, la fonte degli Statuta Rivi è sicuramente autoctona e nasce spontaneamente dalla pratica quotidiana, almeno nella parte civile e in quella più prettamente disciplinante i rapporti di lavoro, contenuta nel II° libro. Gli Statuta Rivi comprendevano soltanto 38 fogli, cioè 76 pagine, scritti da diverse mani, anche se è probabile che in origine fosse stato redatto da un solo scrivano.

Sicuramente, poi, come abbiamo visto nel precedente capitolo, la prima stesura doveva essere di epoca pre-appianea, e quindi pisana, modificata drasticamente nel corso del XV secolo da questa famiglia per dare la propria impronta.

Infatti, a livello di cariche istituzionali, si parla di consoli, e sappiamo come questa istituzione, provenisse direttamente da Pisa, dove fu abolita nel 1289³, ma non all'Elba, che invece *"era in mano dei genovesi e vi durò fino al 1292"*.

Ma lasciamo il ragionamento al Cardarelli⁴, che con mirabile linearità ci lascia un segno della sua sagace logica investigativa: *"Disgraziatamente, nessuna delle tre o quattro copie di quel libro di Statuta, che esistevano nel 1501, è pervenuto fino a noi, ed è già molto che il Comune di Rio ci ha conservato un esemplare di una redazione successiva, che probabilmente fu anche l'unica, come fu pure l'ultima. Il libro, originale, in 4° piccolo, di bella lettera, con titoli delle rubriche in rosso e l'indice in principio, comprendeva 32 fogli numerati, interamente scritti, ma l'ultimo foglio è stato strappato via insieme con altri tre successivi, i quali senza dubbio contenevano i più antichi di quei rescritti e ordini del Signore di Piombino, che fanno seguito al vero e proprio corpo degli Statuti (...)".*

Il titolo del libro in un latino spropositato è "Statuta Rivi ex Responsa Prudentum, Principum Placita, Magistratum Edicta"⁵, ma il contenuto, fortunatamente, è in volgare come gli Statuti precedenti.

In quale anno sia stato composto non potremmo dire (...). Siccome però il più antico degli "ordini" aggiunti agli Statuti è dal 7 maggio 1571, corrispondente al nostro 1570, possiamo essere certi che questa redazione è anteriore a tale data, come è posteriore al 19 settembre 1516. Periodo lungo ma che possiamo restringere di molto con assoluta certezza, perché al foglio 19, prima faccia, leggiamo: "Ordine della bona memoria dell'Ill.mo Signore. - D'ordine del nostro Ill.mo Signore Jacopo Quinto, ecc", da cui apprendiamo che essi furono scritti dopo la morte di Lui, avvenuta il 20 ottobre 1545.

Da taluno si è voluto invece assegnare questa redazione a prima del 1534, perché non avendo letto questa rubrica, e trovando che in almeno tre rubriche compare la dizione: di Rio o di

³ Vedi V. Mellini, "Notizie varie intorno all'Industria mineraria dell'Isola d'Elba", Livorno 1866, pag. 52. Anche se R. Cardarelli in "Le miniere di ferro ecc." pag. 181 contesta il termine "Consoli" come una svista dell'amanuense, al cui posto avrebbe dovuto scrivere a parer suo "Anziani".

⁴ R. Cardarelli, "Le miniere di ferro ecc", pag. 178.

⁵ G. Vanagolli, nella sua cura agli Statuta Rivi, pag. 20, fa giustamente rilevare come il titolo autentico sia: "Statuta Rivi ex Responsa Prudentum, Principum Placita, Magistratum Edicta". Nella Biblioteca comunale di Portoferraio, inoltre, esiste una copia autentica scritta a mano che riporta fedelmente il testo degli Statuti e dei rescritti post 1571, alla quale fa da cesura una "Aggiunta delle Rubriche mancanti, ricavate dal Breve e Statuto di Piombino, che sono i fonti d'onde scaturisce quasi ogni disposizione dello Statuto di Rio" e a seguire, il riporto delle rubriche mancanti prese pari pari dai testi piombinesi.

Gràssola, ritenevano che questi statuti fossero stati scritti avanti la distruzione di Gràssola, assegnata appunto al 1534.

Senonchè Gràssola, fu bensì devastata dai turchi nel 1533 (secondo il calendario di Piombino, 1534), ma non fu abbandonata, tanto che nel 1548, come abbiamo veduto, contava 283 abitanti. L'abbandono avvenne, ma non immediato, soltanto dopo che il 10 agosto 1553 i turco-barbareschi, avendola di nuovo saccheggiata e devastata al pari di Rio, riuscirono, per viltà del castellano, a prendere il forte del Giovo, dove si erano rifugiate circa 200 persone, sicuramente tutte o quasi tutte di Gràssola, che furono fatte schiave. Ma non poche prima o poi poterono certo tornare, riscattate per denaro, o in cambio di prigionieri francesi, turchi e barbareschi, così che non dovremo stupirci se il 14 aprile 1555 il duca Cosimo de' Medici scriveva al suo Commissario di Porto Ferraio: "Il Signor di Piombino, trovandosi essere state abbruciate e rovinate dall'Armata turca e francese le ville di Rio e di Grassula (.....) desidera di assicurare quei populi che vi sono restati, il meglio che può, et a' preghi loro si è risoluto di fortificare la Chiesa del Rio, la Torre della piaggia e la fortezza del Giogo, accio che abbino dove potersi ricoverare e rifuggire, quando fussero assaltati da qualche vassello delli nemici, con l'intenzione però, quando venisse grossa Armata, che si rieduchino in Porto Ferraio (.....)".

Da quest'anno veramente Rio torna a risorgere, mentre di Gràssola non troviamo più una testimonianza che ce la mostri risorta. Evidentemente, i pochi abitanti rimasti trovarono conveniente riunirsi a quelli di Rio, almeno finchè non cessassero le invasioni della flotta franco-turca-barbaresca, ma una rinuncia definitiva a ricostruire Gràssola si impose soltanto a poco a poco, così che, anche se i nostri "Statuti" fossero stati composti non soltanto nel 1555, ma anche parecchi anni dopo, non avrebbero considerato come non esistente una terra di cui sopravvivevano quegli abitanti, e che da un anno all'altro poteva anche materialmente risorgere.

L'abbandono di Gràssola non ci aiuta dunque a precisare l'anno in cui furono redatti i nostri Statuti.

Nondimeno alcune probabilità sussistono per assegnar loro proprio l'anno 1553, o al più tardi l'anno successivo. Infatti, rovinata come furono e date alle fiamme ambedue le terre di Rio e di Gràssola, non è facile che avessero potuto salvare il libro degli Statuti, a meno che, rifugiandosi nel Volterraio, i Riesi non se lo fossero portato via. La casa del comune deve essere stata anzi particolarmente presa di mira, ed il suo archivio avere alimentato le fiamme più alte.

D'altra parte, le due popolazioni, pur falciate, ma decise a non abbandonar le loro terre, non potevano fare a meno dei loro Statuti.

Così che, o su di una copia che fosse stata in possesso di Jacopo VI, o con rifacimento più o meno libero in base al preciso ricordo che degli Statuti perduti serbavano il Commissario e gli uomini più intelligenti di Rio e Gràssola, potè benissimo essere ricomposto il libro degli Statuti che è giunto fino a noi.

Ma queste considerazioni non ci appagano del tutto, specialmente perché in quel tempo Jacopo VI era Signore soltanto di nome, e anzi poche speranze aveva di tornare a essere tale anche di fatto. E siccome il 20 ottobre 1546 il Comune di Suvereto aveva ricevuto una lettera del Signore che ordinava "di ragunare il general Consiglio per eleggere alcuni òmini per mandarli a sua Signoria per reformare alcuni loro Statuti", ciò che in sostanza voleva significare una nuova redazione del loro libro di Statuti, come avvenne di fatti, imposta dall'alto, appare logico pensare che altrettanto fosse stato comandato anche alle altre Comunità, e specialmente alle più importanti (.....)

⁶ Abbiamo ricordato nel precedente capitolo come quella sia stata la data dell'invio degli ambasciatori riesi al duca Cesare Borgia.

Il 10 luglio 1547, avendosi a riformare e copiare li Statuti di Suvereto, il Calafati, per commissione di Jacopo VI, su istanza del Comune, li aveva portati in Pisa per finire l'opera cominciata e per farli copiare in un nuovo libro.

Poiché gli avvenimenti politici giustificano una misura come quella (.....) siamo inclini a ritenere dunque gli anni 1546 - 1547 come la data più probabile della redazione (.....) In ogni caso (.....) possiamo essere certi che essi risalgono sostanzialmente per lo meno al Trecento (.....)".

Molto probabile è anche quanto asserito dal Mellini più volte citato⁷, laddove afferma che comunque, se sicuramente la prima stesura degli Statuti Rivi sta fra il 1298 e il 1500, di certo ci sono riportate aggiunte inseritesi in epoche più recenti; cosa nella quale finisce anche per concordare il Cardarelli⁸, visto che molte disposizioni fondamentali collimano con quelle di molti documenti in vigore fin dal trecento.

E siccome, come sottolinea anche Vanagolli⁹ non sembra che si possa ravvisare in questo testo normativo "l'eco di quegli inasprimenti delle pene con i quali, nel 1551 il governatore generale Federico Cauriani" ritenne di apportare, tutto questo farebbe propendere che effettivamente gli anni 1546-1547 siano i più indiziati per la stesura dei testi in questione.

Quanto sopra, va tutto bene, ma non è utile a darci una spiegazione della diversità del libro III° Criminalia, che viene incollato, quasi appiccicato agli altri due di derivazione autoctona, anche con un' approssimazione che rivela – lo vedremo fra poco – non solo una sorta di frettolosità nell' aver ricopiato gli Statuti di Piombino, ma anche una scarsa dimestichezza dell' amanuense nella scienza giuridica.

Il quesito essenziale, che fa quindi da interrogativo principe in questo lavoro è dunque domandarsi il perché, quali sono le motivazioni che spingono la Comunità riese a dotarsi di uno strumento "fotocopia" di quello penale piombinese, soprattutto in presenza del fatto che le altre due parti sono di derivazione originale. E perché mai, come vedremo, viene inoltre anche frettolosamente ricopiato, considerati gli errori di trascrizione, le omissioni, la scarsa comprensione di alcuni istituti giuridici.

Non può considerarsi di poco conto approfondire questi aspetti, poiché a seconda di come si risponde, è possibile datare il manoscritto in un periodo o in un altro e forse, ritrovare anche chi l' ha scritto.

E in queste problematiche, tenteremo di addentrarci nella parte conclusiva di questo lavoro.

Certamente, occorre comparare i due testi normativi per accorgersi delle affinità e delle (poche) diversità, ed una qualche esperienza di cultura giuridica occorre averne: affermo questo non per spocchieria, considerandomi io stesso un semplice appassionato dilettante, ma solo per spezzare una lancia a favore dello storico puro, che magari fermandosi sull'uscio della ricerca giuridica non è titolato a tenere nel dovuto conto le sfumature in punta di diritto che possono ritornare utili per la ricerca sulla datazione; come, del resto sicuramente, un' indagine filologica aiuterebbe anch'essa a sciogliere il medesimo nodo: è lo stesso Cardarelli ad arrivare a queste conclusioni affinché si pos-

⁷V. Mellini, op. cit. pag. 53

⁸R. Cardarelli, " Le miniere ecc." pag. 181

⁹G. Vanagolli, op. cit. pag. 30

sano considerare esperite tutte le strade di questa analisi.

Ora, volendo farsi tentare nell'andare oltre la scienza, per azzardare qualche ipotesi sulla datazione che a me pare più plausibile rispetto alle date individuate dal Cardarelli (1546-1547), proveremo a sostenere che la redazione di questo III° libro Criminalia si sarebbe potuta avere fra il giugno ed il luglio del 1548, quando cioè lo staterello piombinese nella sua intrezza, venne assegnato dall'imperatore Carlo V° al duca di Firenze, Cosimo.

Cappelletti¹⁰ ci riporta che in Piombino furono introdotte (22 giugno) le milizie fiorentine con alla testa il governatore generale Girolamo degli Albizzi.

La reazione dei piombinesi, che non furono mai particolarmente innamorati della famiglia Appiani, ma di certo dei propri privilegi acquisiti sì, fu immediata: vennero nominati quattro ambasciatori (Pietro Calefati, Vittorio Bonzi, Niccolao Calzerani e Michelangelo Squarcialupi¹¹) per trattare le condizioni di fedeltà col nuovo signore. Fra queste, che *"i piombinesi fossero soltanto convenuti nel magistrato di Piombino per cose civili, criminali o in causa d'appalto, né per altra via"*.

Condizioni tutte, che furono di gran lunga accettate dallo scaltro Cosimo, il cui unico interesse era mettere le mani sopra questo territorio strategico di Piombino e dell'Isola d'Elba.

Ma il suo dominio in Maremma durò poco, poiché il 24 luglio (cioè circa un mese dopo) l'imperatore ci ripensò, dietro le pressioni di Jacopo VI° Appiani, ma soprattutto dei Genovesi, che vedevano così concretizzarsi l'ombra di una potente concorrenza sul loro incontrastato dominio sul mar Ligure.

Ora, è notorio di come anche i riesi inviassero in quel periodo ambasciatori a Cosimo che peraltro stava fortificando il Ferraiolo nella parte occidentale dell'isola (la futura Cosmòpoli), e niente di più facile che anch'essi, quale condizione per la loro fedeltà al nuovo sovrano, chiedessero il rispetto degli antichi statuti.

D'altronde, nel 1501, con l'avvento del duca Cesare Borgia a Piombino, si erano comportati alla stessa maniera, chiedendo che il novello padrone confermasse *"tutti i capitoli, le esenzioni, i privilegi e statuti della spiaggia, secondo l'ordine degli Statuti concessi alla comunità di Rio e Gràssola."*

Ma, essendo probabilmente mancante la parte penale degli STATUTA (che probabilmente in antico dovevano essere divisi fisicamente in tre tomi a fogli raccolti in filza) a causa dell'incendio di Rio e Gràssera ad opera dei Turchi di Kair – ed – Din nel 1534, e dovendo rapidamente presentare al nuovo sovrano gli strumenti giuridici della Comunità per farseli approvare, un'ipotesi può essere quella che i Riesi si siano dati da fare assegnando a qualcuno il compito di ricopiarli più celermente possibile.

Questo potrebbe spiegare la frettosità con cui sono stati riprodotti, ma apre le porte ad una serie di interrogativi ulteriori, che andremo ad analizzare più avanti.

¹⁰ L. Cappelletti, op. cit. pag. 182 e segg.

¹¹ Questo personaggio doveva essere abbastanza famoso nel suo tempo, poiché lo ritroviamo in diversi carteggi sia nell'Archivio di Piombino, che in quello di Firenze. A questo proposito, mi preme qui riportare, affinché la memoria non ne vada dispersa, come nel Fondo Principato di Piombino, conservato in quest'ultimo alla lettera 659 carta 460 riferibile al 29 febbraio 1553, si affermi che il di Lui figlio era stato incaricato dai Signori di Piombino di "copiare i Brevi".

CAP. III

Analisi delle divergenze fra i due libri. L'incongruenza della rubrica XXVI.

Abbiamo in precedenza riferito di come nel testo degli Statuti di Rio curati dal Vanagolli¹ si precisi giustamente che la parte CRIMINALE di questi altro non sia, reso in volgare, che il libro III° degli Statutorum Plumbiniensum anche se, l'autore non si avventura poi in quegli interrogativi che invece ho già posto alla riflessione del lettore, e si vada a rilevare sic et simpliciter un parametro di identità nella tipologia e nel tenore delle pene.

Trattandosi, invece, e in sostanza molto di più, e cioè di una ricopiatura del libro III° degli Statuti Piombinesi (ed è quindi in questo senso che va inteso a mio giudizio il termine "identità"), è d'uopo andare a ravvisare "in singulis", cioè nei vari spaccati interni quelle che sono le analogie e le difformità fra i due testi.

Avremo modo di trattare in seguito delle Istituzioni giuridiche, dell'ingresso del magistrato (commissario o vicario) e delle procedure alle quali essi si dovevano rispettivamente attenere; ma per adesso sarà utile offrire al lettore una valutazione di carattere generale sul "corpus" nominativo esaminato, ed immediatamente dopo scendere nei particolari rilevati, mettendo in risalto le eventuali difformità riscontrate.

Iniziamo quindi questo sforzo partendo dalla struttura, analizzando l'indice delle rubriche criminali.

Noteremo, innanzi tutto, come il libro III° del testo piombinese consti di trentasette capitoli, non considerando le parti procedurali, mentre il corrispondente elbano ne conti trentadue, grosso modo elencati nello stesso ordine e riportanti la medesima intestazione.

Si connoti comunque come il capitolo X degli Statuta Rivi intitolato De Homicidio, è posto (qui molto più razionalmente) all'inizio, nell'ambito dei reati contro la persona, anziché in una posizione piuttosto anomala (al cap. XXXVI) alla fine delle fattispecie criminose, e in un contesto dove si trattano ormai norme di carattere generale, come avviene per il documento piombinese.

Inoltre, alcuni capitoli previsti nello Statuto piombinese sono mancanti del tutto nel corrispondente isolano, ed in particolare²:

- IV De Turbantibus Statum Magnificae Dominatione Plumbinii
- XVI De moneta falsa
- XVIII De possessione quae non laboratum propter notum
- XXX De delinquentibus contra forenses
- XXXV Quae delicta dicantur enormia ed quando in eis precedatur
- XXXIX De diffidente
- XXXX Quod mulieribus non liceat rixari, nec verba inhonesta inter se proferre
- XLI De capturis

¹ Statuta Rivi, a cura di G. Vanagolli pag. 27 e 29.

² vedi avanti pagina successiva.

e di questa omissione si farà più oltre annotazione critica.

Di contro, alle rubriche XXX e XXXI del Criminalia degli Statuta Rivi ("Di chi biastemasse contro le persone" e "Di chi piglia fieno o paglia di capanne") non c'è poi riscontro nel corrispondente continentale, e c'è da credere che queste due fattispecie evidentemente possano rappresentare un retaggio della ridotta produzione normativa autoctona (soprattutto) in materia penale.

Ora, il rammarico è proprio quello che le due rubriche sopra elencate fanno parte di quel gruppo che purtroppo non è giunto fino a noi a causa dell'asportazione delle due ultime pagine dell'unico manoscritto esistente, e quindi non è possibile svolgere alcun raffronto con norme similari in testi nati in comuni vicini, ma di cui si ha traccia nella copia conservata a Portoferraio.

Ma sarà, a questo punto, utile fare una specifica di tutte le rubriche purtroppo andate disperse che stavano nelle due pagine finali, probabilmente ad opera di qualche scellerato che le ha strappate, forse per farsi un cimelio da conservarsi, in un'ottica distorta e retrograda.

Esse si evincono dall'indice del libro elbano che per fortuna le elencava fedelmente:

rubrica	XXVIII	Della Conventicola e Coadunazione
"	XXIX	Di chi offenderà alc.o della terra di Rio fuori dello Stato di S.Ecc.
Ill.ma		
"	XXX	Degli incendi, danni e guasti
"	XXI	Di chi biastemasse contra le persone
"	XXXII	Di chi piglia fieno e paglia di capanne*
"	XXXIII	Della rottura della Carcere

Per la parte civilistica quella prevista nella Parte I degli Statuta Rivi, risultano invece mancanti :

rubrica	VI	Dei modulatori del Commissario
"	VII	De sospetti e fuggitivi
"	VIII	De Compromessi

tutti quanti inseriti nelle carte mancanti da 32 a 36.

Molto probabilmente, ad esclusione di quelle due sicuramente autoctone, cioè delle rubriche XXXI e XXXII di cui non c'è traccia, anche per queste altre mancanti sarebbe stato valevole il giudizio per cui esse erano frutto del lavoro di copiatura dell'amanuense, constatata l'identità dei titoli con i corrispondenti capitoli degli Statuti Piombinesi.

Pur tuttavia sarebbe stato utile poterli consultare perché essendo quanto sopra un mero sospetto, avrebbero potuto contenere in sé qualche elemento utile per ulteriori riflessioni o conferme.

Così come ulteriore spunto di riflessione ce lo offre la rubrica XXVI degli Statuta Rivi che, come vedremo, rappresenta qualche cosa di nuovo rispetto al resto del corpus, e – se vogliamo – anche un piccolo mistero sia perché il vecchio titolo, come ben speci-

fica il Vanagolli³, e stato cancellato dall'amanuense e sostituito con quello "Del beneficio della conf.ss.ne et pace"; sia perché ha la peculiarità di rappresentare una sorta di collage fra tre capitoli del testo piombinese: infatti, la partenza è la stessa del cap. XXXIV (De dantibus auxilium, vel favorem, vel consilium malfactoribus), laddove si afferma che chiunque darà aiuto o consiglio ad un malfattore deve essere condannato anch'esso alla metà della pena a cui era stato sottoposto il "principalis commitens".

Prosegue, asserendo che allo stesso beneficio della metà della pena deve essere condannato colui che avendo negato di aver ingiuriato l'attore processuale, "havera pace" col medesimo prima che cada il termine entro il quale il giudicante deve emettere la sentenza "della qual pace ne apparischi publico instrumento".

Si noti come evidenti siano le analogie con una parte dell'art. XXVI degli Statuti Piombinesi, laddove si evidenzia che la pace fatta fra i contendenti "*de qua appareat publicum instrumentum quod produci debeat ante latam condemnationem (...) mitigatur ei poena in dimidia parte, adeo quod condemnari non possit, nisi in dimidia poenae qua condemnaretur si pax facta non esset (...)*".

Il concetto è identico in ambedue i testi, ed è da notarsi come derivasse direttamente dalla dottrina più accreditata, se è vero che nella glossa al citato capitolo piombinese, l'estensore faceva riferimento ad una risoluzione criminale di Pietro Cavalli, nella quale si attestava che "non potest probari pax per testes *ut de iure communi permittitur stante hoc Statuto disponente, quod de pace constare debeat per publicum instrumentum*"⁴.

Ed anzi, mi preme a questo punto rafforzare il concetto di come l'elaborazione di questo "ius proprium", andando proprio oltre la prescrizione corrente del diritto comune in base alla quale si poteva provare la pace anche per testimoni e non per pura documentazione, – a prescindere dalla ragionevolezza o meno del merito del contenuto – sia avvenuta ad opera di un legislatore penale piombinese estremamente raffinato, che aveva grande padronanza degli istituti giuridici.

E tale concetto, fu riportato "tel quel" nell'edizione elbana, che abbiamo già detto essere una pedissequa ripetizione di quella continentale.

Anzi, proprio la presenza di questa fusione di norme rilevata dal cap. XXVI degli Statutorum Plubinensium potrebbe far propendere che il traduttore abbia avuto sotto mano proprio l'edizione glossata su cui operò il Cardinal De Luca, quella che appunto si ritrova adesso conservata negli Archivi Segreti Vaticani, Fondo Boncompagni al n. 333.

Ma la rub. XXVI degli Statuta Rivi risente anche dell'influenza di un altro capitolo della legge criminale piombinese, ed in particolare del primo. Infatti, nella sua parte terminale, riporta come, se il condannato ad una pena pecuniaria avesse spontaneamente pagato il suo debito entro dieci giorni dalla notifica, la pena si riducesse ad un quinto di quella edittale; e se invece fosse stato inadempiente facendo trascorrere un

³ Statuta Rivi, a cura di G. Vanagolli, Roma 1998, pag. 127 in nota, nella quale l'autore conferma che con grafia diversa da quella del resto del tomo, è stato sostituito il vecchio titolo: "Di chi da aiuto, consiglio o forze a malfattori".

⁴ Pietro Cavalli, "Resolutiones Criminales", cas. 14 e 10, cent. 2 tom.1 in Rodolfo Del Gratta, "Giovanni Battista De Luca e gli Statuti Piombinesi, Napoli 1985, pag. 280.

messe, “caschi nel quarto più di quello fusse condannato”. Che è la previsione perfettamente identica del cap. I° punto 15⁵.

Ora, il perché questo capitolo sia stato modificato nel titolo, come abbiamo visto, e rappresenti – pur nella logicità della sua sequenza – un collage di tre articoli ritrovabili nella stesura piombinese, francamente è difficile da capire, trattandosi per l'appunto di una situazione eccezionale in tutto il corpus normativo riese.

Inoltre, per un argomento importante come quello sulla dimostrazione delle prove giudiziali, che era trattato in modo veramente esauriente nella legge piombinese, essendo disposto su tre articoli, due dei quali (il XXVI: “De poena mitigando propter pacem” e il XXXIV: “De dantibus auxilium, vel favorem, Vel consilium malefactoribus”) autenticamente chiari e specifici dell'argomento: quale “fatica” avrebbe allora rappresentato, il riproporli singolarmente nella loro interezza così com'è stato fatto per tutte le altre previsioni di legge, anziché ripresentarci in un pout-pourri di difficile interpretazione?

Altre differenze fra i due testi di legge di più rilevante spessore, si connotano qua e là, e prima di addentrarsi nella specifica comparazione delle singole rubriche per rilevare altre difformità letterali, sarà utile guardarle un po' più da vicino.

Innanzitutto la rub. III Statuta Rivi, sanzionatoria del reato di bestemmia, laddove si prevede che il reo che non avesse versato la pena pecuniaria, doveva essere sottoposto alla pena della berlina per almeno dure ore. L'omologo piombinese invece, sanciva che dovesse essere portato nel luogo dove era stato commesso il reato “et publice fustigetur”⁶: a prescindere dal fatto che a Piombino la pena della berlina, non era proprio editualmente prevista.

Poi, ancora la rub. IX S.R. laddove stabilisce la pena pecuniaria da lire venticinque sino a duecento per colui che fratturasse ossa e procurasse cicatrici ad altri, che rispetto al testo piombinese è più mite (duecentocinquanta lire)⁷. Inoltre, è scomparsa l'applicazione di ciò che modernamente definiremmo “legge del taglione” prevista a Piombino nel caso che trascorressero dieci giorni dalla notifica della sentenza senza che sia avvenuto il pagamento della somma di denaro, laddove si asseriva che “(...) si membrus fuerit amputatum, aliud simile membrum ei aputatur. Et pro membro habeatur etiam digitus et oculus si fuerit erutus”. Se si trattava di un altro membro, come specifica anche la norma riese, si condannava pecuniariamente al doppio.

Altre difformità rimarcabile: la mancata previsione nella rubrica XIX del reato di ratto e violenza carnale di monache, che invece si ritrova esplicitato nel cap. XXIV dello Statuto Piombinese: “Raptors et carnaliter cognitores sacrarum monialum Deo dica-

⁵ Statutorum Plubiniensium, libro III cap. I, punto 15: “item . . .”.

⁶ Statutorum Plumbiniensium, libro III cap. V.

⁷ Statutorum Plumbiensium, libro III cap. XI.

tarum, ultimo supplicio puniantur”.

Dimenticanza molto strana questa (e che andremo ad approfondire più oltre a proposito delle ipotesi sulla persona del traduttore) come quella che si ritrova successivamente a proposito dell'uomo sposato che si tenga in casa “focariam”, cioè una donna non sposata, per gli usi domestici: come vedremo, potrebbe trattarsi proprio questa di una prova di fondamentale importanza per denotare come l'anonimo copiatore del libro criminale riesse avesse quanto meno delle inibizioni mentali ad affrontare certi argomenti riguardanti il sesso o le coppie non sposate.⁸

Altre diversità, ma stavolta più che di natura giurisdizionale, oserei dire di carattere culturale, si possono evincere dai capitoli mancanti negli Statuta Rivi e che già abbiamo evidenziato⁹, come ad esempio quello sulla coniazione di monete false: evidentemente, il problema non si poneva nemmeno, tale era l'impossibilità di compiere un reato di tal fatta in terra elbana!

Per altri, tipo l'insurrezione contro i Principi di Piombino, oppure la rissa fra donne o dei delitti commessi contro i forestieri, evidentemente suppongo che valesse analogicamente la norma piombinese, più che il richiamo al diritto comune, vista la pedissequità con cui la legge della città degli Appiani viene ribadita nella parte criminale degli Statuta Rivi.

Discorso a parte merita invece il capitolo XXXV, dedicato a “Quae delicta dicantur enormia et quando in eis procedatur”, non figurante tra le rubriche elbane.

Anche questa è una dimenticanza inspiegabile, se non la giustifichiamo con la fretta di doversi ricopiare il manoscritto piombinese da parte di un soggetto che evidentemente, non essendo particolarmente preparato in diritto, non ne comprende appieno l'importanza, considerando che oltretutto si tratta di una norma strategica dal punto di vista dell'impianto dottrinario, poichè questa norma va letta come di creazione locale piombinese, più che come emanazione del diritto comune, e conseguentemente da doversi riportare senza alcun indugio, magari con gli opportuni adattamenti alle peculiarità della situazione elbana.

Infatti, dell'apparato normativo appiano, questa a mio giudizio costituisce una delle norme più raffinate, tipiche di un'elaborazione giuridica avanzata ed al passo con i tempi; il non averla riportata, certamente non giova a favore della qualità del copiatore.

In questo capitolo viene definito quando il giudice possa ritrovarsi le mani più libere, e più evidente risulta il suo arbitrio “in inquirendo, investigando, procedendo et puniendo, non tamen in poenis excedendo”; potendo quindi egli procedere “celeriter, suumarie, simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii” anche in giorno festivo (“feriato in honorem Dei”).

⁸vedi rubr. XIV Statuta Rivi

⁹vedi retro pagina 20

Dopodiché il legislatore piombinese snocciola come in una catena di rosario quelli che devono essere considerati delitti enormi, in modo che il Vicario sappia bene, nell'ampiezza del suo compito, che solo per quella fattispecie gli verrà consentita questa libertà, e non per altro: omicidio, furto, incesto, stupro, cospirazione, sodomia, aggressione per strada, rapina, incendio, veneficio, arte magica, fabbricazione di monete false, produzione di falsi documenti, falsa testimonianza o sentenza, per le cose sacre, rottura della tregua, debilitazione di membra.

Negli STATUTA RIVI, altre circostanze aggravanti sono poi previste all'ultima rubrica leggibile, la XXVI (della "duplicazione et augmentatione delle pene"), che ricalca lo stesso titolo di un analogo capitolo degli Statuti Piombinesi, il XXIX (però in latino): infatti, la sequenza dei reati specificatamente previsti nel testo piombinese come particolarmente ripugnanti, non va confusa con le circostanze aggravanti di persona, tempo e luogo, che contribuiscono a rendere più odiosa una particolare fattispecie di reato.

Come ad esempio l'offesa arrecata al Commissario, agli Anziani, ai Consoli di mare "o altri ufficiali della terra e spiaggia di Rio".

Purtroppo la troncatura esistente su quest'ultima rubrica XXVI del testo elbano, non ci permette di andare oltre a verificare se le aggravanti fossero le medesime previste a Piombino¹⁰.

Possiamo constatare comunque che, nell'omologo capitolo piombinese, si considera più gravoso il reato contro i consoli, Priori, Anziani, Capitani, avvocati, Sindaci del Vicario, Giudici o notai; ma sono previste altre situazioni che a mio giudizio sublimano per raffinatezza il diritto piombinese: se il reato fosse commesso di notte (*"quod intelligatur post pulsationem campanae quae pulsatur de sero ad Ave Maria et ante sonum campanae quae pulsatur de mane ad Ave Maria"*), oppure presso la Porta a Terra o l'abitazione del Magnifico Signore o altro fortilizio, oppure nelle vicinanze di una chiesa o tribunale, o anche durante le festività del Natale, Pasqua, Sant'Anastasia, il venerdì e sabato santo: per tutti i reati commessi nelle sopraccitate circostanze, la pena veniva raddoppiata.

¹⁰ Statutorum Plubinensium, libro III cap. XXIX .

CAP. IV

Esame comparato delle norme sulla Magistratura giudicante: dal Giuramento durante "l'ingresso", al modo di procedere in udienza.

Se è vero che il Breve della Città e Stato di Piombino discende direttamente, come afferma il Del Gratta¹, dal "Breve Pisani Communis Civitatis" del 1286, dobbiamo dire che il testo degli Statuti Rivi, nella parte in cui tratta dell'ingresso e del giuramento, è fortemente riverberato dal primo, e quindi può considerarsi anch'esso figlio della normazione pisana; ma se ne discosta - per brillare quindi in maniera autentica di luce propria - nel meccanismo delle azioni processuali svolte in autonomia dal Giudicante. Ma procedendo con ordine nella disamina delle situazioni riguardanti il Giudicante, vediamo come, per quel che riguarda "l'ingresso" di costui presso la Comunità, le affinità fra i due testi sono di gran lunga evidenti.

A prescindere dal fatto che il testo piombinese adopera la parola Podestà o Vicario, mentre quello insulare propende per il nome "Commissario", in entrambi i casi abbiamo rituali simili.

Infatti, in entrambi i territori del dominio, è sempre l'Illustrissimo Signore di Piombino che elegge (ordina, a Rio) il magistrato, che appena giunto in città si recherà per la vestizione a Piombino in uno dei due conventi a scelta fra Sant' Agostino o San Francesco, e in terra elbana nella chiesa della Pieve. Dopodiché, in entrambi i casi, tramite un messo saranno avvisati dell'arrivo i Padri Anziani, che accompagnati dal Consiglio minore a Piombino (da "qualcheduno" a Rio), vadano a trovarlo nel convento e lo accompagnino in corteo sino al Palazzo del Comune dove l'attenderà il magistrato uscente.

Indi il Cancelliere, in entrambi i casi darà lettura della legittimità dei titoli di dottore del soggetto e "l'Antecessore renderà l'uffizio", cioè passerà le consegne al nuovo venuto dopo aver preso nelle sue mani il giuramento, che suonerà grosso modo allo stesso modo in entrambe le giurisdizioni:

"Noi, Commissario per l'Ill.mo et Ecc.mo S.re di Piombino" giuriamo sopra le scritture sante (.....) exercitare con diligentia e fedelmente e ragione e giustizia administrare (.....) secondo la forma de Statuti (anche "Breve", a Piombino) del detto Ill.mo Signore et ordinamenti del detto Comune".

Segue poi l'impegno, comune a tutti e due i testi in maniera identica, a "intervenire personalmente a tutti i Consigli della Città ("di detta Comunità", a Rio) insieme con i Magnifici Anziani (Padri Anziani a Rio) e suoi consiglieri, e non consentire che si faccia alcuna proposta per li detti Padri Anziani e Consiglieri che cognoscere si possa in danno del prelibato Ill.mo et ecc.mo signore e suo stato". Salvo alcune lievissime differenze, i due testi come si vede sono identici.

Oltretutto, c'è da dire che li accomuna non solo il fatto di essere entrambi scritti in

¹ R. Del Gratta, "Giovan Battista De Luca e gli Statuti di Piombino", Napoli 1985, pag. 102.

² "Noi Podestà e Vicario per l'Ill.mo ed Ecc. mo Signore di Piombino...." Nel Breve piombinese.

volgare ma anche con un linguaggio che potremmo definire se non contemporaneo, quanto meno coevo.

E ciò sta a dimostrare come quasi sicuramente il ceppo di provenienza anche in questo caso sia lo Statuto Piombinese (e quindi in sostanza, il "Breve" pisano), su cui poi il giurista elbano ha elaborato le parti non "esportabili", adattandole alla situazione isolana, comprese anche le procedure che per "*ius proprium*" erano sorte spontaneamente all'isola d'Elba.

Detto del giuramento e dell'ingresso, è d'uopo analizzare il modo di procedere in udienza, dove le difformità sono più marcate sia nel civile che nel penale.

Innanzitutto, nella parte civile degli STATUTA RIVI esiste una distinzione formale e ben delineata, laddove si distinguono i capitoli sul "modo di procedere da lire X in su", della "contumacia da dieci lire in su", "delle cause da dieci lire in giù", mentre invece nel testo continentale tutta questa materia è unificata nel capitolo sull' "Ufficio del Magnifico Vicario", capitolo di lunga e complessa costituzione, la cui chiosa avviene poi con il "Sindacato del Magnifico Vicario", che risulta molto più faticosa nella lettura rispetto all'edizione elbana.

Analizziamo adesso, le procedure vigenti sui due territori facendone rimarcare al lettore le peculiarità, partendo in primis dal testo elbano.

Ogni giorno lavorativo, il Commissario doveva "rendere ragione a chi gliela domandasse, facendo invitare, la sera per la mattina successiva, tramite il Messo della Corte, colui che (con termine moderno) definiremmo "il convenuto".

La causa iniziava con la "domandita" che l' "attore" faceva, declamando ad alta voce il nome delle parti in causa e le ragioni del suo lamentare. Il Commissario, registrava tutto per iscritto ed il presunto colpevole prima di rispondere, poteva chiederne copia per rispondere al massimo dopo un termine di tre giorni.

E' poi da tenere presente che il Commissario elbano, minuziosamente, doveva seguire alcune formalità molto precise soprattutto nella tenuta dei libri, dove la regola da seguire era oltremodo rigida: era innanzitutto obbligato per le cause civili a tenere un libro a fogli interi, "coperto almeno di carta pecorina", nel quale dovevano essere trascritti tutti gli atti svolti dinanzi a lui, ed un altro simile per gli atti penali, e "*sia tenuto infilzarle piegate di una piega per il longo in una stringa di cuoio, nel nodo della quale sia prima infilzata una carta pecorina doppia, della grandezza delle scritture infilate et altra simile sopra, compita la filza, acciò che così le scritture si possino conservare, e mancando di quanto è detto per il suo offitio, caschi in pena di lire cinquanta (...)* Habbia nel principio dei soi libri tanti fogli che bastino per repertorio delle scritture col nome del precedente e somma di esse scritture et così tutto ordinato consegnì all'Anziani, facendone fare nota al libro del comuno e le confermino con sottoscrivere haverle intieramente ricevute riponendole nel Cassone (...) e siano tenuti detti Anziani farne querella al Sig.re Ill.mo o suo Govern.re e in loro absentia al Vicario di Piombino; ne siano detti Anziani negligenti³⁰".

Nel caso poi che l'imputato confessasse il reato, se il procedimento verteva su una causa da 10 lire "in su" allora Il Commissario lo condannava a pagare il debito e le spese processuali nel termine di cinque giorni; dieci, se da lire dieci fino a venticinque,

³Statuta Rivi, Libro I° cap. LXXXVII.

venti se da cinquanta a cento, e sopra, sino ad un mese.

Qualora invece avesse negato ogni addebito, allora il giudice assegnava un termine da tre a dieci giorni affinché il promotore della causa potesse provare la sua presunta giusta ragione. Scaduto il quale termine, se l'attore non si presentava con le prove, doveva dare al convenuto cinque soldi "per il tempo perduto"; ma se invece fosse stato quest'ultimo a non presentarsi, allora si dava per sconfitto giudizialmente, con applicate tutte le conseguenze del caso. L'istante però, in questo caso, doveva giurare in forma solenne di non aver ordito calunnia contro il convenuto contumace.

Qualora invece tutto filasse liscio e le parti si presentassero entrambe al giudizio, il Commissario aveva l'obbligo di dare sentenza entro trenta giorni utili "se già per le parti non si facesse composizione o compromesso", il quale tempo così trascorso, non si conteggiava ai fini del computo della scadenza del rito processuale.

Procedura del tutto diversa veniva adottata, invece, nelle cause sotto le dieci lire, per le quali si poteva procedere abbassando i livelli di formalismo, e procedere, analogamente a quanto avveniva in Piombino, ad esempio per la cause su delitti cosiddetti enormi ed altre previsioni gravi⁴, in maniera sommaria, "*semplicemente e de plano e senza strepito e figura di giudizio*".

Qualora infine il giudizio avesse riguardato cause "da soldi quaranta in giù" oppure cause di lavoro, "di chiese e persone ecclesiastiche, vedove, pupilli et altre persone miserabili" oltre che sommariamente, si doveva procedere senza alcuna forma scritta e/o solennità: "*sol vista la verità del fatto*".⁵

Capitolo a parte invece per la procedura penale, evidenziata all'apertura del libro "criminalia", laddove si prevede che il Commissario, ricevuta l'accusa o la denuncia del fatto criminoso, chiami a giudizio il convenuto tramite il Messo della Corte, specificandogli personalmente, o presso la di lui casa, la ragione della chiamata.

Poteva anche essere che questi fosse privo di abitazione, nel qual caso veniva citato per Proclama e si doveva presentare in giudizio nel termine di tre giorni.

Davanti al Commissario, doveva prestare giuramento di verità e, qualora riconosciuto colpevole di un reato sanzionato con una pena detentiva o corporale, soggiacere ad essa senza alcuna opposizione.

Se invece la condanna era pecuniaria, il reo si doveva presentare entro il termine previsto e saldare il suo debito con la giustizia; in caso di non ottemperanza, il Commissario lo doveva trattenere finché non dava assicurazioni sul pagamento. La sentenza doveva essere data almeno in presenza di tre testimoni, e scritta in "libro ben legato".

Vigeva poi, il principio (libro II° rubr. II° "Delle Condanne da farsi" nel testo isolano, parte civile Delle Condanne da farsi), che il Commissario dovesse avvisare sempre per iscritto il Signore di Piombino o il suo Governatore per la conferma della sentenza, e che annotasse la loro deliberazione a margine della medesima.

Prendiamo adesso in considerazione la procedura prevista nel "Breve" della città di

⁴Per i delitti enormi, vedi Umberto Canovaro, "La giurisdizione penale nell'Antico Stato di Piombino", Pontedera 1998, pag. 28.

⁵Libro I° cause da dieci lire in giù, rubr. IV Statuta Rivi.

Piombino. Anche qui ogni giorno lavorativo il Vicario svolgeva i propri uffici al Banco, iniziando le udienze la mattina dopo aver fatto suonare le campane del palazzo a distesa per un quarto d'ora. Solo le udienze civili, però, perché le penali erano rimandate al pomeriggio, come pure l'audizione dei testimoni.

Analogamente che in terra elbana, per le cause inferiori ai quaranta soldi si procedeva con rito non perdurante oltre i quindici giorni, abbreviato "di facto in voce"⁶; e per quelle da venti scudi in cui si doveva svolgere il processo entro trenta giorni, anche qui saltati i giorni festivi, dopodiché il Vicario si prendeva fino ad altri dieci giorni utili per l'emanazione della sentenza. Da venti scudi in giù, quindici per l'istanza e cinque per la sentenza.

Solo nel processo civile da cinque lire in su, dopo aver dato sentenza, aveva altri cinque giorni per la redazione scritta delle motivazioni processuali, e sino a venticinque lire la causa non poteva oltrepassare i dodici più tre per la sentenza (cinque per quelle sopra le venticinque lire).

Infine, sotto le venticinque lire, per gli "Statutorum Plumbiniensium" non era ammesso l'appello, mentre per la terra di Rio, la rubr XV del libro I° sanciva che non si potesse intentare sotto le dieci lire.

Ancora, viene specificato che il Vicario deve personalmente ascoltare i testimoni e che non può né prorogare, né sospendere la causa, essendo quest'ultima una prerogativa lasciata esclusivamente al potere del Signore di Piombino, o suo Governatore Generale.

Segue poi una serie minuziosa e precisa di regole e dettami, che sembrerebbe proprio volessero normare minuziosamente il lavoro nelle aule giudiziarie, quasi a significare l'inesistenza di un suo potere discrezionale nelle forme e procedure delle aule giudiziarie: intanto, sanzionandolo col pagamento di lire venticinque se non chiuderà la causa nel tempo previsto; poi, negandogli il potere di imporre pene e castighi se non quelli previsti esplicitamente nel Breve o negli Statuti, (ma nella pratica, si può vedere che questo dettato non è così perentorio⁷ e molte erano le pene comminate secondo lo "ius commune" dell'epoca) ; infine, con la specifica preventiva di quanto deve essergli corrisposto economicamente per la redazione di singoli atti (es. recepire la quarta parte di tutte le condanne e pene pecuniarie che farà eseguire) e di quanto ricevere da parte della Comunità come onorario (cento scudi d'oro, sette lire e dieci soldi da versarsi trimestralmente).

Il Vicario poteva poi delegare un altro dottore della legge di Piombino in caso di sua assenza, e non mangiare e bere da chicchessia nel territorio della sua giurisdizione, oppure ricevere presenti.

Nel libro Criminalia degli Statuta Rivi, ci si limita invece soltanto a dire che *O Commissario o familiare di lui, non poteva comprare cose che si vendessero all'incanto*⁸; previsione valevole anche a Piombino, ma inserita in quel contesto più ampio di cui è stato riferito sopra.

Da questo esame comparato rispetto agli Statuta Rivi, delle prerogative della persona

⁶ Breve della città e Stato di Piombino, "dell'Ufficio del Magnifico Vicario".

⁷ A questo proposito, vedere il mio precedente lavoro "La giurisdizione penale nell'Antico Stato di Piombino", Pontedera 1998, a proposito della pena del "trium ictuum funis", cioè dei tre tratti di corda in sospensione da terra, o sulla pena delle trireme, a pag. 67, entrambe non contemplate nello Statuto.

del giudicante, mi pare che lo Statuto Piombinese in generale, appaia anche in questi istituti certamente un diritto più raffinato.

E questo, anche se degli STATUTA RIVI sono da apprezzare maggiormente, rispetto all'omologo piombinese, nella separazione delle situazioni normate a proposito del procedimento in giudizio, diverso a seconda del valore della causa da discutere.

Ma mentre gli Statuti Piombinesi, nel tempo hanno mantenuto l'ossatura d'origine del "Breve Pisani Communis Civitatis", tramandandosi a noi sempre come un vero e proprio autentico "CORPUS IURIS", altrettanto non si può dire per quelli riesi, che pur risentendo, come abbiamo affermato più volte, dell'influenza di questi testi e nella seconda parte, anche della legislazione mineraria massetana, sono rimasti purtroppo soltanto quasi a livello di regolamento della vita associativa locale, certamente- questo sì - offrendoci un contributo d'importanza straordinaria per ciò che riguarda lo studio della conoscenza della vita e del lavoro nella piccola comunità isolana, e consentendoci comunque un raffronto molto puntuale con le regole delle altre comunità vicine, comprese quelle dell' altro versante dell'Isola.

Un contributo, quindi essenziale per la comprensione della microstoria di questi paesi, non seconda certamente alla storia di Massa Marittima, o di Suvereto o di Pistoia, tanto per rimanere in tema di citazione degli statuti più vicini, databili nella stessa epoca alla prima stesura ; è il paragone con gli STATUTORUM PLUMBINIENSIVM che fa risaltare troppo le differenze a favore di quest'ultimo: ma solo perché esso, si staglia come uno fra i più completi nel panorama degli "iura propria" di tutta la Toscana; non per nulla, fu presente all'attenzione dal compianto prof. Rodolfo Del Gratta, la cui esperienza e conoscenza nel settore era veramente indiscussa.

Paradossalmente, è proprio il terzo libro riese, quello apocrifo, ad ergersi ad autentico codice normativo, ma solo per il fatto di essere stato ricopiato da quello piombinese che ha questa caratteristica.

Non suoni quindi severo il giudizio di chi, volendo comparare i due testi, ne rileva pregi e difetti forse in maniera cruda: ma ciò serve ad una ricerca scientifica rigorosa ed asettica, che sta sotto gli occhi di tutti e non può essere nascosta ad una analisi attenta.

Cap. V°

Il trattamento della contumacia nei due testi normativi.

Anche nell'analisi di questo istituto, non è possibile non intravedere un ambito culturale più fervido nel testo piombinese, dove è riconoscibile un'architettura ed una finitura a tutto tondo, che solo per sommi capi si ritrova nell'edizione isolana.

In terra piombinese, assecondando i migliori dettami della dominante dottrina, se il reo non si presentava in giudizio, "*habetur pro confesso et convicto et ut confessus et convictus possit condemnari et puniri etiam alterius non citato*", dal momento che "*talis contumacia est ficta probatio*" come riporta Gambiglioni¹.

Non solo, ma il contumace veniva assoggettato alla pena accessoria del bando che a sua volta portava come conseguenza l'infamia (cioè che tutti potessero offenderlo ed anche batterlo senza subire per questo nessuna punizione; ed i suoi beni potevano anche essere confiscati dalla Camera della Comunità).

Se poi l'inquisito contumace fosse apparso in giudizio in un secondo tempo, secondo quanto affermato dal Cardinal De Luca² nella sua memorabile glossa allo Statuto conservato negli Archivi Vaticani e ritrovato dallo storico piombinese Ivan Tognarini, avrebbe dovuto tenere un atteggiamento di difesa attiva poiché non sarebbe più bastata la semplice negazione delle accuse mosse dall'attore della causa penale, bensì avrebbe dovuto procurare prove concrete a sua discolpa.

Francamente, la cura con cui il legislatore piombinese si interessa di regolare questa fattispecie normativa, sta di pari passo a quanto statuito dalla migliore dottrina dell'epoca.

Nel testo elbano invece, in maniera poco comprensibile, si ritrova la contumacia in un apposita rubrica intitolata "Della Contumacia da dieci lire in su" (rubr. III° del libro civile): poco comprensibile, perché il resto della disciplina lo si trova compreso nel capitolo successivo sulle "cause da dieci lire in giù", quasi che il trattamento debba differenziarsi a seconda del valore delle cause da discutere, e non in maniera unitaria, come a Piombino, dove l'assenza nel procedimento giudiziario era considerata una manifestazione implicita di colpevolezza, a prescindere dal valore in discussione.

A parte comunque questa digressione, osserviamo come nei processi con possibilità di pena sopra le dieci lire, colui che essendo contumace, chiedeva di essere successivamente ascoltato dal giudice, doveva per prima cosa "rifare le spese che l'attore haverà fatto legittimamente, et in detto modo purgare la sua contumacia"

Nella rubr. IV° invece, dove si trattavano le cause sotto le dieci lire, "*....accusata la contumacia, il Commissario sia tenuto il giorno seguente a petizione e requisizione dell'attore(.....)*"

¹ Angelo Gambiglioni, "Tractatus de Maleficiis" riportato in G. Zordan "Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de Maleficiis" di Angelo Gambiglioni, Padova 1976 pag. 107; oppure Pietro Cavalli "Resolutiones criminales" Firenze 1646 vol II° cas. 256: "...contumax vero habetur pro confesso et convicto per statuta . ." Più in generale per l'approfondimento di questa problematica vedi Umberto Canovaro, "La giurisdizione penale ecc. ." pag. 29 e segg.

² Rodolfo Del Gratta, "Giovanni Battista De Luca e gli Statuti di Piombino", ed. Scientifiche Italiane, Napoli 1985

facci pignorare il reo in Cose mobile fin alla quantità domandata e le spese (.....)", dopo aver raccolto il Commissario un giuramento di autenticità dell'accusa.

Nel libro "De Maleficiis", cioè la parte criminale degli Statuta Rivi, alla rubr. I^{o3} si trova ancora una parte della disciplina della contumacia, laddove si prevede che per la totale assenza del convenuto nel giudizio, così come avveniva nella terra di Piombino, ed in perfetta coerenza ai dottori della legge poc' anzi citati⁴ - egli veniva bandito per proclama del Messo e quindi considerato infame⁵, ovviamente se non si fosse presentato entro tre giorni: trattandosi cioè di una vera e propria pena accessoria supplementare, a dimostrazione di quanto fosse importante in quell'epoca che entrambe le parti si sostituissero in giudizio ai fini di stabilire la verità i giudizio.

Dopo di chè, veniva dichiarato soccombente della causa, e così obbligato alla pena prevista, che in alcuni casi particolari di gravità- proprio per il fatto della contumacia- poteva sfociare fino nella confisca dei beni, fossero anche caduti in eredità.

Francamente è una lettura molto più frammentata e quindi dispersiva, rispetto alla costruzione unitaria che il legislatore piombinese fa di questo istituto anche se poi le regole ce le ritroviamo quasi tutte; nessun accenno invece (se non desumibile per interpretazione in via indiretta) sul momento di procedere giudizialmente, rispetto alla bellezza anche stilistica della grammatica adoperata che si riscontra nel cap. I^o degli Statutorum Plubiniesium, ad esempio per definire il punto dal quale un soggetto deve essere dichiarato contumace: "*In qua citatione assignetur terminus ad minus trius dierum dicto citatio sine citando ad comparendum (...) Et si contumax fuerit, aut in termino, sive infra dictum terminum non comparuit legitime, banniatum alta voce per publicum preconem (.....). In quo bando assignetur terminus ad minus trium dierum ad se excusandum et defendendum a dicta accusatione, denunciatione, sive inquisitione*".

³"Statuta Rivi" libro III rubr. I "del modo di procedere nelle cause criminali".

⁴Vedi nota I, supra

⁵Vedi rub. XIII ^ ST.Rivi in fine: ". . . sia bandito e condannato in la confiscatione di tutti i suoi beni, se non sarà in forza del giudicante e sarà contumace".

Cap. VI°

Lo stipendio del giudice nelle due legislazioni

Abbiamo visto come la prima parte degli "Statuta Rivi", trattante sia la parte civilistica che la rubrica dei rapporti di lavoro, sia tutt'altra cosa rispetto al libro dei "criminalia": un codice di norme sicuramente ricco di *ius propium*, di produzione autonoma ed autoctona, rispetto all'altra parte, palesemente ricopiata dal testo piombinese.

Questa vivacità della parte civile la ritroviamo però anche nella specificazione di quanto doveva percepire il commissario per ciascun atto e/o procedura giudiziaria.

Nel mentre, come vedremo, il Breve Piombinese è molto più generico e (probabilmente) anche più impreciso, non contemplando puntualmente il compenso per le singole azioni giudiziarie, l'estensore elbano è chiaramente puntuale e previdente fino all'eccesso, quasi intimorito che al giudice possa essere lasciato un arbitrio anche nel percepimento della parcella; e così come aveva diviso in due grandi categorie le procedure processuali (da lire dieci in su e da lire dieci in giù)¹, così anche in questo caso divide la "mercè" del Commissario in due grandi gruppi, dove però lo spartiacque è dato dalle lire venticinque².

Qualche esempio: "per la domanda e citazione dell'attore, soldo uno; per la risposta del reo per ogni volta, soldo uno; (.....) ; per ogni interrogatorio, denari dua;" ecc. ecc.

La rubrica LXXXVII° prosegue poi vietando esplicitamente al Commissario di "uscire de sopradetti pregi, sotto pena della restitutione di quello più c'havesse preso e dell'arbitrio del Sig.re Nostro Ill.mo o del suo Governatore".

In più, qualora il committente di una pratica fosse stato proprio il Signore di Piombino, il Commissario non doveva percepire niente.

E trattandosi di causa criminale, esplicitamente il legislatore elbano statuiva che si dimezzassero gli onorari a suo favore, rispetto ai procedimenti civili, specificando, quali esempi: "per copia d'inquisitione, soldi quaranta; per sententia condannatoria o assolutoria, lire tre". Qualora, infine, avesse condannato il reo ad una sanzione economica, fatta salva un'esplicita diversa destinazione dichiarata per tacito, questa doveva essere divisa e destinata per i tre quarti alla Camera del Signore di Piombino, e l'ultimo quarto al medesimo Commissario.

In ciò non differenziandosi assolutamente dalla destinazione delle somme percepite nelle cause criminali della terra piombinese, dove il Vicario, invece, riscontrava la specifica delle sue parcelle nel Breve, a proposito "Dell'Ufficio del Magnifico Vicario".


Annotiamo le analogie con il suo collega elbano: sette soldi per ogni interposizione di decreto, un soldo per il pegno, sette per ciascuna lettera; nelle cause da venticinque lire in su, l'escussione di ciascun testimone gli procurava un soldo per ogni articolo, ma mai meno di tre per udienza testimoniale (due se la causa era sotto le venticinque lire). Inoltre, a lui spettava la quarta parte di tutte le condanne a pene pecuniarie (il resto

¹ Statuta Rivi, Rubr II° e IV°

² St. Rivi, Rubr. LXIII

veniva introitato dalla Camera).

Poi, il "Breve" prosegue con altre previsioni di minore importanza, come qualora la causa fosse fra forestieri, per chiudere, infine, con la previsione del salario "netto" del Vicario, il cui onere gravava sulla Comunità: cento scudi d'oro, lire sette e soldi dieci per ciascheduno scudo, da riscuotersi ogni tre mesi. Ovviamente, ciò valeva per il tempo in cui era stata redatta quell'edizione del "Breve", cioè dal 1581 in poi.



Mappa dell' Isola d'Elba conservata presso l'archivio storico di Piombino

Capitolo VII°

Rapporti comparati fra la statuizione penale riese e quella piombinese.

Fatta questa considerazione di carattere generale, sarà utile scendere nel concreto dei singoli istituti di carattere "criminale" giunti fino a noi, cercando di raffrontarli fra loro, prendendo come punto di riferimento il manoscritto riese e rilevandone le difformità laddove sono presenti.

Premetto che le difformità sono davvero minime in quasi tutte le rubriche, e sovente riguardano le pene edittali.

Ho voluto comunque rilevarle, commentandole laddove da esse si possa ricavare un qualche significato importante o una conseguenza utile per le conclusioni che si andranno a tirare più avanti.

Statuta Rivi

Cap. III° Di chi Biastema Dio, la vergine Maria o' Santi

Desiderando punire li perfidi e iniqui Biastematori, però è ordinato che qualunque persona Biastemasse Dio o la gloriosa vergine Maria e soi Santi o dirà alcuna parola in vituperio di quelli e farà alcuno atto disonesto, sia di fatto punito da lire dieci fin in lire Cento ad arbitrio del Giudicante, hauto rispetto alla qualità della Biastema, della parola e conditione della persona, la quale pena se non pagherà in frà dieci di dal di che serà sentetiato e notificandoli detta sentenza, li sia forata la lingua al luogo della Berlino e quivi tenutovi al meno per due hore, acciò possi essere visto da tutti per dare esempio a ciascuno.

Cap. IV° Del'insulti

Se qualcuno con animo irato et ingiuriosamente assalterà alcun'altro con le mani vacue, sia punito e condannato da soldi venti fin in lire cinque e se con arme o vero altre cose offensibile, sia condannato da lire cinque fin in lire venticinque, hauto rispetto alla conditione della persona e qualità del fatto e se l'insulto sarà fatto alla casa o vero Possessione dell'ingiuriato o vero del insultato o vero che l'insultante habbi compagni, sia condannato nel doppio più della detta quantità, hauto rispetto alla qualità del fatto e della persona et se alcuno admenasse contra alcuno e non lo percotesse o vero li desse la pinta e lo pigliasse per i capelli o vero panni con animo adirato e non lo facesse cadere in terra, sia punito da lire due fin in dieci lire e se lo fara cadere in terra, sia punito nel doppio più.

Statutorum Plubinensium

Cap. V° de Blasphemantibus Deum vel Virginem Mariam, vel aliquem Sanctorum

Il contenuto è identico, fatto salvo, in caso di mancato assolvimento della pena pecuniaria, anziché portato sul luogo della berlina:

"ducatur per locum in quo delinquerit et publice per dictum locum fustigetur": questa sanzione manca del tutto.

Cap. VIII De insultum faciente

"...a solidis viginticinque in solidos centum"

mancante dopo "persona":

"quod poena quae imponitur sit tam pro simplo quam pro duplo, ne inducatur incertitudo, quod si non declaraverit tunc si poena imposta non transcendat dictas maiores quantitates, scilicet solidorum 100, vel librarum 25, intelligatur imposta pro simplo tantum, et teneatur dictus iudicans in suo sindacatu ad duplum omissum.

Si vero transcendat dictas maiores quantitates, tunc quatenus transcendat, intelligatur imposta pro duplo, et quatenus deficeret pro duplo teneatur dictus iudicans, ut dictum est, quia suo defectu pervenerit incertitudo. Et idem locum habeat in similibus, ubicumque dicitur in praesentibus statutis poenas arbitrarias debere duplicari propter aliquam qualitatem".Riprende da:"et se alc

Statuta Rivi

Cap. V° Della Percussione con mano Piena

Se alcuno percoterà altri con ferro, Bastone, Pietra, Legno o con ciascuna altra cosa da offendere dalla Gola in su e non uscirà sangue, sia punito e condannato da lire dieci fin in sessanta e in l'altre parte del corpo se la percossa sarà fatta, da lire cinque fino in venticinque e se sangue uscirà, le soprascritte pene si debbano duplicare ad arbitrio del Commissario.

Cap. VI° Delle Parole ingiuriose

Se alcuna persona dirà ad alcuna persona ingiuria, cio è pergiuro, Falsario, traditore, sodomito, Ladro, Ruffiano, Puttana, Rufiana, Maliarda, Strega o simile parole, sia punita da soldi venti fin in lire dieci, hauto rispetto alla qualità e conditione delle persone ad arbitrio del giudicante, salvo che approvando dette parole essere vere sia condannato solamente in soldi venti e s'altre parole ingiuriose o contumeliose dira, sia condannato e punito da soldi dieci fin in quaranta, hauto rispetto alla qualità del delitto, della persona e del luogo.

Cap. VII° Delli Improperi

Se alcuno improvera o getterà a Faccia ad alcuna persona vergogna alcuna receuta nelle sua presentia o dei suoi parenti e consanguinei fin in terzo grado o a Lui e soi consanguinei fin in terzo grado secondo la Ragion canonica inteso fatto o vera fatta, sia condannato da **lire cinque** fin in lire venticinque, hauto rispetto alla qualità del rimprovero e della persona, ad arbitrio del giudicante.

Statutorum Plubinensium

Cap.X° De percussione manu plena

Identico

Cap. VI° De verbis iniuriosis

Identico,fatto salvo che se la parola detta era vera, non si applicava alcuna pena, anziché 20 soldi.

Cap. VII° De improperio

Da notare come il termine "improperio" venga tradotto in maniera eccessivamente letterale con rimprovero.Ma in diritto, è più corretto scrivere "coprire d'insulti".Adduco ciò, come vedremo, a prova aggiunta per dimostrare che l'amanuense non era avvezzo al linguaggio giuridico.

Identico, salvo :

".. e solidis centum usque in libras viginti-quinque"

Statuta Rivi

Cap. VIII° Delle Percosse con Mano vacua

Se alcuna persona percotera alcun altra persona con le mani vacue o con il piede dalla gola in su e che sangue non esca sia punito e condannato da lire cinque fin in quaranta, hauto rispetto alla qual(ità) del Fatto e della persona e se in altra parte del corpo, sia co(ndenna)to da soldi quaranta Fin in **lire cinque** e questo se sangue non uscirà e se sangue uscira in tutti i sopra detti casi, si duplichì le pene e caso che non debiliti membro alcuno o vero non rompi ossa, sia duplicata la pena; nelli quali casi sempre s'habbia rispetto alla qualità del **peccato** e condizione delle persone e in la imposta del doppio habbi loco quel che è detto nel precedente capitulo, ciò è della percussione della mano piena.

Cap. IX° Della Frattura dell'ossa e Debilitazione di Membri e Cicatrici

Se per alcuna percossa violenta Fatta per alcuno o per alcuna spinta alcun membro sara debilitato o sara tagliato o alcuno osso sara rotto o vero che nella Faccia vi rimanesse apparente cicatrice, sia punito e condannato dal lire venticinque fino in **lire dugento**, ad arbitrio del giudicante, hauto rispetto alla qualità delle persone e dell'enormità del delitto; la qual pena, se non haverà pagato in fra dieci di dal di della data sententia, si riscuota il doppio più della detta pena, come se fusse condannato nel doppio, intendendosi ancora per il membro il dito.

Statutorum Plubinensium

Cap. IX° De percussionibus manibus vacuis

"..in libras 15 "

E' la traduzione del termine "criminis": altro indizio sospetto per ritenere l'amanuense un uomo di Chiesa.

Questa specifica non appare nel testo latino piombinese, ed è un' altra inesattezza grave, visto che il capitolo precedente non prevede la "mano piena", ma gli impropri e le parole ingiuriose (cap VI e VII). Addirittura, nel testo piombinese questa fattispecie sta nel capitolo successivo, e quando ivi si fa riferimento al capitolo precedente si vuol intendere proprio "il doppio della pena per le parole ingiuriose", non per la percossa con mano piena.

Cap. XI° De Fractura ossium, membri debilitatione, et cicatrice

..ad libras 250

Manca del tutto il riferimento alla "legge del taglione" vigente in Piombino :

"..si membrum fuerit amputatum aliud simile membrum ei amputetur. Et pro membro habeatur etiam digitum et oculus si fuerit erutus.

Statuta Rivi

Cap. X° Del Homicidio

Se alcuno studiosamente et appesatamente commettera omicidio in altra persona, sia punito nell'ultimo suplizio; se però sera nelle mani e Forza della giustizia, e non vi essendo sia bandito e condannato di il territorio della giurisdizione e Stato del Sig.re Ill.mo in amputatione del capo et in la publicatione e confiscatione di tutti i suoi beni, salva sempre la legittima delli figlioli, se ne averà e salve ancora le dote della moglie et se non studiosamente ne appesatamente, all'hora s'interverà per colpa del commesso Homicidio sia condannato da lire dugento fin in lire mille, hauto rispetto alla qualità del fatto e conditione delle persone, ad arbitrio del giudicante e se sarà stato commesso senza colpa o vero a sua difesa, sia punito in niente.

Cap. XI° De furti et rapina

Se alcuno commetterà Furto o Rapina e che sia publico e famoso ladro sia suspeso alla Forche et all'emenda o vero alla restitutione delle cose rubate e s'intenda publico e Famoso ladro se per tre volte in diversi luoghi e tempi havera rubato e commesso Furto o vero se alla strada publica una sol volta havera rubato alcune persone. In la qual pena sia punito ancora ciascuno che rubato il valore di lire cento e più e se il ladro non era stato publico e famoso o vero che la cosa Rubata non ascendi al valore di lire cento, all'hora per il primo sia **frustato per la terra di Rio**, per la seconda volta li sia tagliato l'orechia destra e sigilato con sigillo di Ferro caldo in la Faccia sì e talmente che evidentemente apparisca et in tutti li predetti casi perpetuamente siano tenuti all'emenda del danno et alla restitutione della cosa rubata, secondo la

Statutorum Plubinensium

Cap. XXXVI° De homicidio

Identico, fatto salvo che per la confisca dei beni che a Piombino non era prevista.

Cap. XII° De furto et rapina

Identico, fatto salvo che la fustigazione avveniva

".. per totam terram residentiae iudicantis"

Statuta Rivi

segue De Furti e Rapine

Forma di Ragione et in tutte le predette cose si proceda sommariamente, semplicemente e de plano in di feriat **etiam in honore di Dio** e non feriato et il giudicante habbia arbitrio ricercare, investigare e procedere come li parera.

Cap. XII° Dell'Instrumenti e Scritture False

Se alcun Notaio, Mercante o vero ciascun'altra persona fara instrumenti o scritture pubbliche e private false e che siano di importantia di lire venticinque, se sera Notaio, sia condannato in quattro volte più della quantita contenuta in la scrittura et alla restitutione del danno patito e niente di meno si debba per la prima volta imitriare e per tutta la **terra**, così mitriato in capo, essere menato e sia s'intenda essere perpetuo infame e se la seconda volta haverà commesso falsita sia punito in amputatione della mano destra e se la terza volta commetterà Falsità alcuna, donde alcuno habbi perso alcuno membro, oltre le soprascritte pene, si debba **Fare morire** e se sarà Mercante o altra persona che avesse commessa tal Falsità in tutti i sopra detti casi ne la metà delle pene pecuniarie e personale e dell'ignominia, ad arbitrio del giudicante, quale possa ancora in tutto absolvere, se li parera che tal Falsita non meriti pena, pur che sia tale che non offenda, ne possa offendere altrui.

Statutorum Plubinensium

Quella in grassetto, è' un' aggiunta che appare pleonastica, (essendo un rafforzativo rispetto ad un giorno festivo) e che non appare nel testo piombinese; ma è un altro indizio sospetto sul copiatore, che certo doveva essere uomo molto timorato di Dio.

Cap. XIII° De falsationibus instrumentorum et scriptorum

Identico, però dopo *terra* c'è aggiunto: "...residentiae iudicantis"

E' la traduzione imperfetta del latino COMBURI.

Statuta Rivi

Cap. XIII° De Falsi Testimonij

Se alcuno dira o vero testifichera il Falso con giuramento datoli di dire la verità, sia punito nel doppio di quello del quale sarà stato testificato *; **se di denari o di Roba sara testificato**, siali forata la lingua per sarà ciascuna volta e se haverà testificato Falsamente con giuramento di malefitio, per il quale ne venisse imposta pena personale in corra e sia condannato quel tale che haverà falsamente con giuramento testificato in la simil pena in la quale in corresse o potesse in correre o dovesse quello contra il quale sia stato testificato. Chi dara falsa testimonianza sia condannato in amputatione della lingua et in simil pena sia punito chi in duca Falsi testimonij e se li sopra scritti Falsi Testimonij o chi l'havera prodotti non seranno in le Forze del giudicante e seranno contumaci, siano Banditi e condannati in le sopra scritte pene e si dovera impore pena personale, all'ora, oltre la detta pena, sia Bandito e condannato in la confiscatione di tutti i soi beni, se non sera in Forza del giudicante e sera contumace * *.

Cap. XIV° Di False Merce, Pesì e Misure

Ciascuno Mercante, Artigiano o altra persona scientemente avesse venduto o vendesse false merzarie o altre cose e Robbe o vero una cosa per un'altra alienasse o Falsificasse o avesse venduto falsificata sia punito da lire dieci fino in lire cento, hauto rispetto alla qualità del valore della cosa del peccato e della persona. S'alcuno terra Falsj pesi o misure scientemente a' misurare o ad altri pesanti e vendenti havera accommodato tanto l'accommodante quanto scientemente chi pesera o vendera o comprera, sia punito e condannato da lire dieci fin in cinquanta, hauto rispetto sempre, come è detto, alla qualità del **peccato** e persona.

Statutorum Plubinensium

Cap. XIV° De Falsis Testibus

* La prima parte del capitolo è proprio interpretata male, in quanto il legislatore piombinese non inserisce quel punto e virgola che spezza la frase, modificandone il senso. Infatti, le pene dovevano essere due, una pecuniaria (il doppio di quello...) ed una corporale (fustigetur...), e non certo alternative per due fattispecie diverse.

Mancante dopo il grassetto:

".. et fustigetur per terram residentiae iudicantis qualibet vice."

La pena della foratura della lingua non era prevista nell'edizione piombinese.

Mancante dopo * *:

"Et nihilominus intelligantur et sint perpetuo infames a die condemnationis de dicta falsitate.

Quindi, in aggiunta, anche la pena dell'infamia perpetua.

Cap. XV° De falsis mercibus, ponderibus, vel mensuris

Identico

Ritorna il termine peccato per tradurre la parola *criminis*: estremamente sospetto che il copiatore fosse un esperto giurista.

Statuta Rivi

Cap. XV° Di chi si muta il Nome

Qualunque persona che si mutasse il nome o se lo ponesse falso o non volesse dire il suo nome, possi essere condannato e punito da lire due fin in **lire venticinque** e chi si mutassi il nome o vero il suo nome vero non dicesse ne contratti o nelle acuse o dinanzi al giudicante, sia punito da lire cinquanta. Fin in cento per ciascuna volta e di più in havere e in persona ad arbitrio del giudicante, hauto rispetto sempre alla qualità **del peccato** e della persona e non avendo donde pagare, li sia Forata la lingua.

XVI° Di Svellere e Mutare e Ponere li Termini

Qualunque persona svellera o scavera e mutera o novi termini ponera in territorio d'altri senza consenso del patrone, sia condannato per ciascuna volta da lire venticinque fin in lire cento, ad arbitrio del giudicante e sia tenuto mettere il termine nel debito luogo.

XVII° Di chi tagliera arbori, vingne e Biade e amazzera o Ferira Bestie

Se alcuna persona studiosamente tagliasse o guastasse alcun arbore frutifero o segasse vigna o Biade o Bestie ferisse o amazzasse d'alcuna persona, debba essere condannato da **lire cinque** fin in lire cento et in la emendatione del danno patito e se non potrà pagare la pena sia condannato in la imputatione della mano o vero in altra pena personale, ad arbitrio di sua ecc. Ill.ma o di suo Governatore.

Statutorum Plubinensium

Cap. XVII° De mutandibus sibi nomen

"... Libras viginti.. "
il resto è identico.

Vale quanto asserito poco sopra.

Cap. XVIII° De evellentibus et mutandibus terminos, seu novo pontentibus

Identico

Cap. XIX° De incidentibus arbores, vineas et bladum, et bestias vulnerantibus et occidentibus

"... a libris quinquaginta (!)"nell'edizione conservata negli Arcivi Segreti Vaticani; "quinque" nella piombinese.

Il resto è identico, salvo che l'arbitrio non spettava al Principe o al Governatore, bensì solo al Vicario.

Statuta Rivi

Cap. XVIII° De Incendio

Se alcuno metterà Fuoco o abruscerà casa o capanna, Biade o grano o altro edificio, Nave o altro vascello Culpabilmente d'altri, sia punito e condannato nel'ultimo suplicio e nel'emendatione del danno ad arbitrio del giudicante e se in selve, siepe o vingne d'altri culpabilmente metterà Fuoco, sia condannato da **lire venticinque** fin in cinquanta et all'emenda del danno e nel medesimo modo sia punito chi mettera o Farà Fuoco in la sua Possessione e quel passasse in quello d'altri per sua colpa, se prima non haverà ottenuta licentia dal Commissario o dal patrone della Robba, con dare Idonee sicurtà di pagare il danno che facess e per investigare le predette cose, ricercarle e punirle il **Commissario** habbi arbitrio in procedere e se il malfattore non si troverà, la Comunità di Rio sia tenuto emendare il danno e l'interesse.

XIX° Di chi rapisse Donna e commettesse adulterio, Stupro o incesto

Se alcuno Farà o Rapira Vergine o altre donne di Bona Fama a Lui promise o vero sposate, senza consenso del Padre o di altri ai quali la cura di esse donne s'aspetti più, sia punito di lire venticinque fin in cento e se alcuna donna della sopra scritta conditione, **non sposata**, alcuno la Rapira o vero per rapirla l'entrerà in casa e che per lui non starà che non la rapisse, sia punito da lire cinquanta fin in lire trecento e più in havere e in persona ad arbitrio del Sig.re Ill.mo o suo Governatore e niente di meno la donna rapita sia costretta restituire e si riduca nel Pristino stato et se alcuno senza rapina alcuna donna maritata o non maritata conoscerà carnalmente per forza, sia condannato da lire cinquanta fin in **lire dugento** e più in havere e in persona, ad arbitrio del sig.re Ill.mo o Suo Governatore; ma se essa donna fusse vila et di

Statutorum Plubinensium

Cap. XX° De Incendio

Aggiunto: "usque" ad ultimo suplicio, a mitigarne pressochè la pena.

...a libris 20

traduzione di "iudicante".

Dopo "interesse, manca:"ut continetur in capitulo sequenti de incendio, damnis et guastis".

Cap. XXIV° De raptu mulierem adulterio, stupro et incesto (Questo titolo è proprio dell'edizione glossata conservata negli Archivi Segreti Vaticani poiché il titolo che si rileva nell'altra conservata presso la Biblioteca Comunale di Piombino, è De incestu)

"...non sibi desponsatam": l'imprecisione del copiatore non è di poco conto, è sposta di gran lunga il senso della fattispecie criminosa.

E' la traduzione del passo ".. et per eum non stetit quominus eam rapuerit ";sarebbe stato più logico, quindi, tradurre con: "... per lui stesso non presente, qualcuno la rapisse"

"...quingentas"

e di abietta conditione, sia punito da lire dieci fin in **cento** e se la donna sarà maritata e sera conosciuta volente lei, sia condannato da lire venti fin in lire cento et in havere e in persona, ad arbitrio del sig.re Ill.mo o suo Governatore, hauto rispetto alla qualità e conditione del luogo, del fatto e della persona e se castamente non fusse vivuta la detta donna cognosciuta, il cognosciente non sia in pena alcuna e Basti che essa non vivi castamente e lo provi per publica fama per quattro testimoni degni di fede **d'ogni exceptione maggiore** e* se alcuna delle predette donne rapite e per violentia conosciute o maritate e non fussero meretrice e per forza fussero carnalmente conosciute, sia punito e condannato da soldi dieci fin in cento; le quale **meretrice** basti provare che le siano come di sopra e se alcuno tenesse o ricevesse moglie d'altro al dispetto del marito, sia conennato da lire dieci fin in dugento et più in havere e in persona ad arbitrio del sig.re Ill.mo o suo Governatore, hauta consideratione del fatto e delle persone e niente di meno sia tenuto restituire la moglie*. *Il tutore o curatore il quale mariterà la pupilla o adulta minore d'anni sedici senza consenso de contutori o curatori o della maggior parte di quelli, de fratelli o detta maggior parte o della madre non maritata, se fratelli non haverà o vero senza consenso delli zij da lato di padre o della madre non maritata o dell'Avo paterno e se l'Avo non havera, senza consenso di doi a lei più propinqui di legittima età, sia condannato da lire cento fin in lire dugento e più ad arbitrio del sig.re Ill.mo o suo Governatore e nel medesimo sia condannato da lire cento fin in lire dugento e più ad arbitrio del sig.re Ill.mo o suo Governatore e nel medesimo sia condenato chi quella piglierà per moglie e se sarà maggiore si possa maritare a suo piacere e volontà et tutte le predette cose dette della Femina s'intendano et habbino luogo nel maschio **maggiore**, si e talmente chel tutore c'haverà consentito sia punito nella simil pena, se non il Padre ne' predetti casi havera dichiarato in la sua ultima volontà e le predette cose non habbino loco in la vedova maggiore d'anni quindici.

"...ducentas...."

in grassetto :

frase con scarso senso logico, per tradurre "...fide dignos omni exceptione maiores", cioè quattro testimoni maggiori d'età degni di credito a tutte le eccezioni.

* Non "e", bensì "o", nel senso che le due condizioni non si sommano, ma sono alternative l'una dell'altra.

Non tradotto "...vel publice se prostituens"

**mancano del tutto le traduzioni dei punti 9 10 11. Ora, rimandando alla lettura del cap. XXIV per colmare queste mancanze, non può però sottacersi il punto 9, laddove si recita che "*Raptores et carnaliter cognitores sacramonialium Deo dicatarum ultimo supplicio puniatur*".

Deve essere considerata prova ulteriore che un uomo di Chiesa avrebbe potuto aver una certa repulsione a riportare questo nefando crimine.

"...masculo minore", non maggiore. Le imprecisioni sono davvero tante in questo capitolo, e denotano -a mio parere - una fretta eccessiva nel voler ricopiare, senza nemmeno capire il senso compiuto dei ragionamenti fatti dal legislatore piombinese.

"..annis 20" a Piombino; all'Elba, quindi, una vedova di quindici anni si riteneva che fosse pienamente capace(maggiore precocità dovuta probabilmente alla scarsità della popolazione).

...annis 20 – non tradotto 9-10-11

Cap. XX° De Sodomiti

Se Alcuno commettesse il nefando male et abominevole vizio sodomitico da dio e dall'huomini antichi e moderni reprovato, sia abrusciato, accio sia exemplo a tutti, a' quali non si debba admettere scusa alcuna e le predette cose non habbino loco ne minori di diciotto anni ; quali minori siano frustati ad arbitrio del giudicante.

Cap. XXI° Dell'offesa fatta doppo la Pace

Se alcuno doppo la pace d'alcuna Ingiuria commissa in fra alcuno, della qual pace ne appaisca publico instrumento, offendesse quello con il quale avesse fatto pace in detto o in fatti*, sia punito in quattro volte più in el quale venisse punito se non fusse fatta la pace e di più nella pena contenuta nel'Instrumento della pace, oltre allo arbitrio del sig.re Ill.mo o suo Governatore, hauto rispetto alla qualità del peccato e Conditione delle persone.

Cap. XXII° Della Possessione Turbata

Qualunque havesse Possessione ottenuta per sententia del Commissario o per vigore di alcuno in strumento o per causa di alcuna executione di sententia o tenere, sia tenuto detto Commissario defenderla et se quella sarà occupata o presa da altri, la debba per officio suo farla restituire al possidente spoliato, semplicemente, summariamente et de Plano, senza strepito con i danni et interessi et niente di meno sia punito l'inquietante turbante o spogliante alcuno della Possessione in alcuno de detti casi, in tanto quanto valesse la cosa in la quale fusse fatta la turbatione alla Cammera fiscale per un metà e per un quarto al Commissario che la riscuoterà e per l'altro quarto al turbato; se veramente la Possessione non fusse stimata, niente di meno il ditto Commissario debba condannare il turbante da lire cinque fin in venticinque, ad arbitrio del Commissario, ma

Cap. XXV° De Sodomitis

Identico

Cap. XXVII° De Offensione facta post pacem.

Identico,però :

* omesso di riportare la traduzione di: "...non substinente alia iniuria vel offensa facta per offensum post pacem factam,(puniatur.....)".

Anche in questo caso il senso della frase è meno preciso, in quanto la sanzione del quadruplo scattava solo "... non sussistendo altra ingiuria o offesa fatta da (colui che si riteneva) offeso dopo la pace".

Cap. XXII° De turbatione possessionum

Qui c'è una differenza sostanziale, poichè nella legge piombinese, niente andava al Vicario, tant'è che "...Camerae Magnifici Domini Plumbini pro meditate, et turbato pro alia meditate", anziché un quarto. Così è tradotto:".. dictus dominus Potestas

Cap. XXII° (segue)

s'alcuno o Antecessore di quello conduttore, lavorante, Affittuario, o vero emphyteoticario de beni e Possessione d'alcuno, essi beni et possessione quale haverà tenuto e lavorato volesse lasciare e restituire sia tenuto e debba al Patrone di dette Possessione renuntiare et restituire tutti i beni de quali possa commodamente pigliare et havere quella quantità dell'affitto o Pigione e terratico o rendita, le quale esso o vero l'Antecessore antico pagava e respondeva; altrimenti le dette terre, Possessioni et beni non possa renuntiare et se alcuno temerariamente ardirà per sé o per altro, doppo la morte d'alcuno, occupare o turbare o vero entrare ne beni posseduti per detto morto, sia condannato e punito nella stima delle cose occupate e la Possessione di quelle ipso facto sia tenuto restituire all'erede del detto defunto; la quale non s'intenda nel successore universale in tutte, per parte o vero in singolare per la cosa in la quale sarà entrato.*

Cap. XXIII° Di non offendere gl'Anziani et altri officiali.

S'ordina e statuisce che ciascuno che offenderà alcuno ufficiale in detti o in fatti sia condannato dal doppio fin in quattro doppi che venisse condannato se offendesse un altro, hauta consideratione al ingiuriante et ingiuria commessa e più in havere et in persona, **ad arbitrio di Sua ecc. III.ma o suo Governatore**, salve l'altre pene che s'imponessero per il tempo e loco del commissio malefitio et possa **il commissario**, s'egli sarà offeso per suo officio e senza processo punire il Reo, se la detta offesa sara stata fatta in tempo nel quale esercitava alcun'atto pertinente all'offitio **del Commiss.to** et se era notoria e se in altro tempo fusse offeso, debba formare il processo, ricevere le prove e dare sententia.

Cap. XXII° (segue)

* Manca del tutto, da questo punto in poi la traduzione di quest'altra fattispecie degna di nota:

"Si aliquis interdixerit sine reclamatione rem mobilem, vel immobilem, quam aliquis quiete possiderit, ut non vendatur, vel non laboretur aut quid non fiat quod possessor faceret in ea, vel de ea. Et ille cui interdicta fuerit reclamationem inde fecerit, damnum quod suo sacramento secundum suam conscientiam vel credulitatem cum iudicum taxatione se inde habere demonstraverit in duplum ultra alias poenas in hoc comprehensas interdictor ei dare compellatur, de quo possit conosci summatim a quolibet iudicante."

Cap. XXVIII° De offendentibus antianos, capitaneos et alios officiales Communitatis Magnifici Domini Plumbini.

Il capitolo inizia: "Cum res mali sit exempli subditos adversus rectores reverentia postposita ad iniuriam contra eos prorumpere idcirco **statutum et ordinatum est.**"

...arbitrio iudicantis

è la traduzione (errata) di "potestas".

è la traduzione di "Potestariae".

il resto è identico.

Cap. XXIV° Di chi riceve Banditi e li da aiuto, Consiglio o favore

Il Bandito per malefitio dove sia imposto pena capitale, se alcuno l'acettera o cibo o Bere li dara o fara dare o in altro modo li presterà aiuto, consiglio o favore o li fara prestare, sia punito e condannato da lire venticinque fin in lire cento, hauto rispetto alla qualità del fatto et della persona; se non sara sbandito e rebello, pur che avesse tentato alcuna cosa contra il Stato di S. Ecc. Ill.ma in detti o in fatti, nel qual caso sia punito tale receptore o chi presterà aiuto e consiglio da lire cento fin in cinquecento et di più in havere e in persona, se parera al sig.re Ill.mo o suo Governatore et se veramente serà condannato per altra causa et in pena pecuniaria e non capitale principalmente o vero sotto conditione e sia la condanna da lire venticinque in su, sia punito e condannato da **lire dieci** ad arbitrio del giudicante, hauto sempre rispetto nelle predette cose, alla qualità del fatto e delle persone et le predette cose non habbino luogo nell'attinenti fin in secondo grado, secondo la ragion canonica, ne in la moglie del detto Bandito, li quali attinenti e moglie per il recetto, bere e mangiare dato e prestato a tali Banditi in niente sieno condannati, se pero non recetteranno Rebelli o Banditi per causa di alcuno trattato o che haverà fatto contro il stato del detto sig.re Ill.mo.

Cap. XXXII° De receptatibus exbanditorum ed dantibus eis auxilium, consilium vel favorem.

Copiato male perchè manca: ".. usque in quinquaginta. Si vero condemnatio, sive bannum fuerit minoris quantitatis librarum 25 puniatur a solidis 20 usque in libras x arbitrio iudicantis..."

il resto è identico.

Cap. XXV° Che Banditi non Siano uditi

Ciascuno Bandito o condannato per causa d'alcuno Malefitio o vero per ciascun'altra occasione, non sia udito a' Ragione in civile, né in criminale, per fin che starà contumace nel Bando e se per malefitio sara sbandito o condannato in lire Dugento e da indi in su possa da ciascuno essere offeso alla morte si e talmente che tale offendente per detta occasione non possa essere in niente punito e condannato.

Cap. XXVI° Del beneficio della conf.ss.ne et pace

Ciascuno presterà consiglio, aiuto o favore ad alcuno per alcuno malefitio che commettesse in detti o in fatti, assistendo o favorendo, sia punito e condannato in la meta della pena di quello nel quale fusse condannato e se avesse negato et se de Malefitio intentato nel processo haverà pace con l'ingiuriato o vero offeso inanzi si dia sententia, della quale pace ne apparischi publico in strumento, goda il Benefitio della metà della condanna, nella quale venisse condannato se non avesse hauto pace e qualunque sarà condannato in pena pecuniaria per cagione di Malefitio alcuno e pagherà la condanna effectualmente e spontaneamente fra dieci di, poi che li sera notificato in persona o a casa paghi il quarto meno e non pagando fra un mese caschi nel quarto più di quello fusse condannato.

Cap. XXXIII° Quod Bannitus non audiat in civilibus vel criminalibus

Identico

Cap. XXXIV° De dantibus auxilium, vel favorem, vel consilium malefactoribus.

Come abbiamo avuto modo di constatare in un capitolo precedente, questo articolo è ricostruito in modo artificioso, trattandosi di un collage fra parti del cap.XXXIV°, del cap. XXVI° compresa la glossa al medesimo riportante il n° f.114v e una glossa del cap. I°,cioè la f.101r.

Francamente, è difficile dare una spiegazione che si ponga sul filo della logica giuridica, se non con la fretta di concludere il lavoro di copiatura.

Comunque, è un'altra conferma che l' amanuense del testo elbano ebbe come riferimento l'edizione dello "Statutorum Plumbiniensium" oggi conservata negli Archivi Vaticani.

Si tenga inoltre presente che "il titolo risulta essere vergato con una grafia diversa da quella riferibile al testo.Esso sostituisce un primo titolo,cancellato, "Di chi dà aiuto,consiglio o favore a' Malefattori".

Dei capitoli citati all'inizio di questo commento, comunque, mancano molte parti strutturali.

In particolare, del cap.I si dirà meglio ibi cap.V sull'"Esame comparato delle Magistrature giudicanti e sul modo di procedere in udienza"

Cap. XXVII° Della Duplicatione et augmentatione delle Pene

S'alcuno offenderà il Commissario, Anziani, Consoli di mare o altri officiali della terra e piaggia di Rio in persona, sia condannato, oltra la pena in le quale dovesse essere condannato s'offendesse un privato, in lire venticinque e in tanto più quanto parerà al giudicante, secondo la conditione e dignità dell'ingiuriato e secondo quelle cose le quali son dette di sopra nel statuto sotto la Rubrica di offendere l'Anziani, eccetto il Messo, il quale se per causa del suo officio sarà offeso in persona, possa essere condannato chi l'offendera in lire dieci, oltre la pena ne' stauti comprese; al qual messo non sia creduto del offesa a lui fatta, se non per legittime provationi o vero confessione di chi haverà offeso et se l'offesa sara stata fatta contro alcuno de (...)

Cap. XXIX° De duplicatione, et augmentatione poenarum

La partenza del capitolo è diversa, poichè diverse sono le cariche istituzionali nelle due terre:

"Officalem aliquem districtus praedicti sive Consules, sive Priores, Antianos vel Capitanos, advocatos, vel Syndicos, Iudices, vel Notarios alicuis Curiae si quis offenderti in persona **occasione sui** "officii....

"Quest'ultima precisazione, cioè che l'ufficiale dovesse trovarsi nello svolgimento delle sue mansioni per incorrere in questa fattispecie di reato, non è riportata nello Statuto Riese e la dimenticanza è grave perché modifica di non poco il senso della fattispecie normativa: altro segno, questo, che chi ha copiato non era perfettamente ferrato in diritto.

Della duplicazione, ed augmentaz.
delle Pene
Sub. XXVII

Se alcuno offenderà il Commisario, Sindaci, Consoli d'Abate, o altra Officia-
le della Terra, e Paggia d'Uo in perso-
na, sia condannato, oltre la Pena, in
cui dovrebbe esser condannato, se offenderà
se un privato, in lire 25. e in tanto
più quanto parerà al Giudicante, se
comuto la condizione, e Pegnite dell'Injuria
riata, e secondo quelle cose son dette di
sopra nello statuto, sotto la Rubrica di
offendere gl' Sindaci, eccetto il stesso, il
quale se & cade d' suo officio sarà offeso
in persona, possa esser condannato
chi l' offenderà in lire dieci, oltre la
Pena dei statuti compresi, al qual offe-
so non sia creduto dell' offesa o lui
fatta, se non & legitime provocationi,
ovvero & confessione di chi avrà offeso,
e se l' offesa sarà stata fatta contro
alcuno

Nota

D' queste parole termina la facciata
seconda della Carta XXXI dello statuto ori-
ginale d' Uo. Si segue una Carta ch' è
la XXXVI rosa nel margine, e sia sopra
lo superiore cui appaiono sequono i nu-
mori della Rubrica, e dopo di questa
ne viene l' altra carta segnata col nume-
ro XXXVII, onde mancano le Carte XXXII,
XXXIII, XXXIV, e XXXV, nelle quali si

Capitolo VIII°

Gli interrogativi sul “Criminalia” degli Statuta Rivi. Il linguaggio.

Cerchiamo adesso di immaginarci che cosa succede della piccola comunità riese dopo il 1534, data della distruzione e della deportazione della popolazione a Tunisi.

Il rientro, un anno dopo circa che Carlo V° aveva conquistato quella città ed affrancato i prigionieri, deve essere stato sicuramente ed eccezionalmente traumatico.

Gente ridotta in stenti, decimata dalle peripezie della vita, con le rovine che quasi ancora fumano nei loro piccoli paesini, senza animali da cortili, campi non coltivati, vigne distrutte.

Le 3-400 persone, si dedicano alla ricostruzione, impauriti e timorosi ogni qualvolta sentono l'avvicinarsi dei turchi alle loro coste, come avverrà in più di una occasione fino alla distruzione totale di Gràssera del 1553, stremati da malattie, dalla fame, dal duro lavoro.

In quelle condizioni, non è quasi nemmeno possibile parlare di organizzazione sociale d'una comunità e sicuramente, è plausibile calcolare una decina d'anni prima che si possa parlare di ritorno ad una civile normalità.

E si arriva quindi agli anni del cosiddetto “appalto generale” firmato da Jacopo V° Appiani della durata quindicennale (dal 1543 al 1559), che in cambio di 3000 fiorini per fortificare Piombino e l'Elba, come abbiamo visto, conclude un contratto di esclusiva per la provvigione della vena del ferro con Cosimo I°, Duca di Firenze, sicuramente dando più stabilità e sicurezza economica ai cavatori elbani, ma mettendosi nelle sue mani completamente, con conseguente perdita di peso politico.

Se si ipotizza quindi che ci sia da questo momento la rinascita anche istituzionale delle due realtà locali di Rio e Gràssera, la previsione di collocare la redazione degli Statuta Rivi fra il 1546 ed il 1547, come recita Romualdo Cardarelli¹, può essere un'ipotesi che ha il suo fondamento.

Anche perché, certamente la comunità è cresciuta di numero, la stessa Gràssera conta circa 280 persone, a poco a poco si sono ricostruite le cariche pubbliche e le magistrature locali con le loro sedi, ed il “Banco della Ragione” continua nuovamente a funzionare.

Ma su questo, torneremo nel prossimo capitolo, quando proveremo a formulare una prima ipotesi sulla datazione di questi Statuti che parte come base dal ragionamento riportato dal Cardarelli nel suo già citato testo.

Dopodichè, mi azzarderò in una seconda ipotesi che ha come elemento centrale della ricerca lo studio della scrittura del manoscritto, nel quale cercherò da neofita di cimentarmi, partendo proprio dall'esame visivo del manoscritto conservato nell'Archivio Comunale di Rio Elba.

¹R. Cardarelli, *Le miniere del ferro dell'Eba durante la Signoria degli Appiano e l'industria Siderurgica Toscana nel Cinquecento*. pag. 181.

Abbiamo detto che mentre le rubriche di natura civile e di diritto minerario sono di derivazione autoctona, pur risentendo dell'impronta trecentesca di altre legislazioni vicine (es. Massa Marittima), le ultime (Criminalia) per un motivo ignoto ma ipotizzabile come traumatico o improvviso, come forse l'incendio di Rio e Gràssera ad opera dei Barbareschi, potrebbe essere venuto a mancare, e nel momento in cui si verifica la necessità di collazionare un corpus completo di norme, come potrebbe essere l'occasione di consegnare nel 1548 a Cosimo I° il testo delle leggi applicate della comunità, al fine di farlo confermare dal nuovo "dominus", potremmo ipotizzare che la cosa più naturale per gli Anziani dell'epoca sia stata quella di farlo ricopiare in tutta premura dal testo piombinese.

Ma chi è che può essere stato incaricato di questa incombenza?

Chi poteva, in quella situazione affrontare un simile compito, in una comunità di gente non istruita - maxime - nella scienza giuridica? Ed in più, ben sapendo che il testo originale era in latino e che quindi, mancando i vocabolari, occorreva una padronanza ed una dimestichezza particolare con la "lingua madre"?

Ora, per dirla col Cardarelli², gli unici in grado di avere queste competenze erano all'epoca o il Commissario, o il notaio, o il prete.

Andiamo per esclusione.

E' da ritenersi inverosimile che un uomo di legge, abituato a proferir sentenze, potesse fare una traduzione degli istituti penali tanto approssimativa ed imperfetta, in qualche caso ai limiti della stessa comprensione lessicale.

In fin dei conti, si trattava solo di tradurre dal latino nella lingua corrente, nella più stretta aderenza possibile al testo originario, ma dando anche completezza al senso delle varie situazioni giuridiche riportate.

Quanto qui sostenuto, sarà cercato di dimostrare più avanti.

Idem per il notaio, che seppure aveva sicuramente meno raffinatezza giuridica, essendo nei processi poco più che uno scrivano (i verbali di interrogatorio spesso sono in latino, che rimaneva la lingua dei tribunali) avrebbe anch'egli potuto assolvere a questo compito.

Ad esempio, è scientificamente provato che la seconda stesura del 1340 dello "Statuto della Sambuca", in terra pistoiese, fu dovuto all'opera del notaio di quel comune, a nome Ricovero di Pistorese, che al tempo del podestà Vanni de' Rossi da Pistoia, rinnovò gli Statuti locali redatti circa cinquant'anni prima³.

Ed anch'egli non fu un gran cultore della lingua latina e la sua preparazione fu a dir poco insufficiente; e la curatrice del testo su quello Statuto rafforza il concetto in tal modo: "*analoga a quella dei tanti artigiani della penna che lavoravano nel contado, impegnati al soldo dei privati e all'interno delle pubbliche amministrazioni in centri minori*"⁴.

Quindi, è notorio come all'epoca i notai ignorassero nella grande maggioranza, l'osservanza delle più elementari regole del latino, per la qual cosa, una traduzione così approssimativa potrebbe essere fortemente indiziaria su questa figura processuale.

²R. Cardarelli, op. cit., pag. 180.

³Lo Statuto della Sambuca (1291-1340), Pacini Ed. 1996 pag. 23 e 32

⁴vedi nota (1), pag. 32, Statuto della Sambuca, come sopra.

Ma vi è qualcosa di più, che vedremo subito appresso, che mi fa mettere in **secondo** piano questa ipotesi e mi fa invece propendere per un canonico: ciò comporta che se si riuscisse a stabilire con certezza la datazione, probabilmente si giungerebbe anche ad intravedere il soggetto che materialmente lo redasse.

E' un ipotesi che porta fuori orizzonte? Più che altro, c'è da dire che allo stato delle conoscenze documentarie, frammentarie e sparse un po' ovunque (Piombino, Pisa, Firenze, Vienna, Ximencas, il Vaticano ecc. ecc.), non è semplice da provarsi.

Soprattutto, in assenza di documentazioni sulle deliberazioni degli Anziani di Rio, andate completamente disperse.

Certo è che l'amanuense della parte "Criminalia" degli Statuti di Rio, se pur conosce discretamente bene il latino (tant'è che in più d'un occasione offre un'interpretazione più che letterale delle rubriche), dimostra minore conoscenza del diritto.

Nell'affermare ciò, nulla voglio togliere del valore eccezionale da un punto di vista storico e giuridico che queste carte ancor oggi rivestono, come ho precedentemente avuto modo di ricordare: solo che, trattandosi di un' apocrifo ricopiato da mani non troppo esperte in discipline giuridiche, è meno genuino rispetto alle prime due parti del civile e del minerario, e quindi rileva non tanto per il contenuto, quanto per gli altri interrogativi che ci solleva, innanzi tutto sul *perché* e sul *chi*.

E, riprendendo il nostro ragionamento, questa è anche la ragione per cui un "artigiano della penna all'interno della pubblica amministrazione", sicuramente doveva essere poco avvezzo alle traduzioni da un latino estremamente raffinato, come poteva trovarsi negli Statuti Piombinesi nella fase di costruzione del periodo.

Poi ci sono vari punti che fanno riflettere, che potrebbero giocare a favore dell'opinione ipotizzata, e che abbiamo già avuto modo di vedere a proposito della comparazione puntuale dei due testi³, perché ciò ci servirà per approfondire il nodo dell'identità dell'amanuense.

Volendo procedere con ordine, è bene addentrarsi quindi nella materia più volte anticipata, cioè dell'analisi delle più evidenti difformità o incongruenze.

Partiamo, come abbiamo visto nella parte analitica dei due testi finali⁶, dalle difformità.

Non sarà particolarmente utile al nostro scopo constatare che per le percosse con mano vacua⁷, la pena edittale massima che si prevede a Rio è cinque lire e a Piombino invece quindici.

Nel capitolo successivo sulla frattura delle ossa, la sanzione al massimo nell'una legge

³ vedi retro cap. VII.

⁶ A differenza che a Piombino, dove il notaio scriveva tutti gli atti civili e "criminali", ed in caso di assenza del Vicario, poteva anche interrogare i testimoni, a Rio e Grassera, come si evince dalla rubr. I parte II, questo compito era affidato esclusivamente al Commissario ed in sua assenza non erano possibili sostituzioni di ruolo. Si potrebbe ipotizzare che questa figura del notaio non avesse proprio ragione di esistere processualmente. E d'altronde, non si parla di questa carica neanche laddove, nelle pagine a seguire di quella rubrica, si elencano le cariche istituzionali, anche quelle di poco conto, ma senza nominare il notaio. Una possibilità ci viene comparando lo Statuto della Sambuca, laddove si dice che il trascrittore degli atti processuali era il notaio del comune (cap. VI, op. cit., pag. 50).

⁷ Statuta Rivi, rub. VIII^o; Statutorum Plumbinensium cap. IX^o

è duecento lire, e nell'altra duecentocinquanta; o ancora, non stupirà che per il reato di bestemmia, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, oltre alla punizione comune della perforazione della lingua, in terra di Rio il reo venisse soggiogato alla berlina per dure ore, mentre in continente venisse condotto nel luogo in cui aveva proferito la bestemmia "*et publice per praedictum locum fustigetur*" (Stat. Plumb. L. III° cap. V°).

Idem per l'incendio, punito a Piombino con una pena da lire venti e in terra di Rio, da venticinque.

Queste lievi differenze nello stabilire la pena pecuniaria, non possono essere prese a pretesto per chiarire alcunché di effettivamente probante sotto il profilo che ci interessa.

In fondo sono divergenze che appartengono tutte ad un ambito culturale diverso e che nella sfera delle peculiarità territoriale, ci possono star tutte.

Quello a cui, invece, è opportuno riferirsi, per la verifica dell'ipotesi preliminare, sono le incongruenze riscontrate dalla traduzione in volgare e nella interpretazione di alcuni singoli istituti.

Si inizia col capitolo sulla "Rottura delle ossa o debilitazione di membri o cicatrici"⁸ laddove si afferma che se la pena pecuniaria non viene pagata entro dieci giorni, verrà raddoppiata, e si aggiunge in termine "intendendosi ancora per il membro il dito": che cosa significa? E' sicuramente scollegata da tutto il resto ed appare priva di poco senso, se non si rilegge il testo piombinese che statuisce come nel caso di mancato pagamento nel termine, prevede una specie di "legge del taglione" qualora fosse stato rotto un dito o esorbitato un occhio: "et pro membro habeatur etiam digitus (...)" che ha sì quella traduzione, ma che va inserita in un contesto che nello Statuto elbano manca: solo nel caso di effrazione di un membro più importante veniva impartita la sanzione nel doppio.

Altro errore nel capitolo sulle "Percosse con mano vacua"⁹ dove verso la fine si trova un riferimento al precedente capitolo, rintracciabile in entrambi i testi: solo che l'amanuense elbano deve sbrigarsi a precisare che si riferisce a quello "della percussione della mano piena" (poiché nella sequela delle rubriche, quella che precede è la VII ^ "Delli impropri" (e "la percussione con mano piena" alla V ^).

Chi avesse voluto fare una traduzione non letterale e basta, bensì un attimo ragionata, avrebbe evitato di scrivere "quel che è detto nel precedente capitolo, cioè della previsione della mano piena", bastando: "nel capitolo della percussione della mano piena"!

Nella rubrica XII "Dell'instrumenti e scritture false", quasi non ci sarebbe niente da rilevare rispetto al testo piombinese (Lib. III° cap. XIII°), se non una parola che, mentre in origine è COMBURI, la traduzione riesce risulta "fare morire": se nella sostanza le cose non cambiano di molto, nella "Forma iuris" la differenza c'è, anche perché la pena del rogo era comminata per i reati più gravi e per le persone considerate infami, e quindi si doveva anche essere precisi sulla scelta del modo con cui dar la morte ai condannati.

⁸ Stat. Plumb. Cap. XI, Stat. Rivi rub. IX

⁹ St. Rivi rub. VIII, st. Plumb. cap. IX

Ma dove si trovano evidenti difformità di traduzione è nella rubrica successiva, la XIII° "De Falsi Testimoni", dove si traduce che "se alcuno dirà ovvero testificherà il falso con giuramento (...) sia punito nel doppio di quello del quale sarà stato testificato; se di denari o di roba (...) siali forata la lingua (...) se ne venisse imposta (dalla falsa testimonianza) pena personale (...). Chi darà falsa testimonianza sia condannato in amputazione della lingua (...)" Quest'ultima indicazione risulta incomprensibile se comparata con ciò che è sancito prima: forse che ci sono due modi di commettere una falsa testimonianza? Una che comporta la pena pecuniaria e/o la foratura della lingua, ed un'altra che invece ne prevede la totale asportazione?

Il testo latino dell'omologo cap. XIV° dello Statuto piombinese, recita invece molto più linearmente, che se si trattava di testimonianza su denaro o cose, la pena prevista era nel doppio "de quo testificatus fuerit", ed in più la fustigazione come pena corporale aggiunta.

Inoltre, è saltata la traduzione del punto 3) del capitolo, che prevedeva l'infamia per lo spergiuro in giudizio.

Dopodiché si codifica che se il soggetto fosse stato recidivo nello stesso reato di falsa testimonianza, allora gli si amputava la lingua: in questa maniera, risulta chiaro che non ci sono due false testimonianze, bensì una pena per il reato, un'altra per la recidiva. Così il teorema è perfetto!

Ma, sempre per rimanere allo stesso capitolo, il traduttore ha riportato in maniera fedele un'espressione che andava invece interpretata: "in fortia iudicantis", tradotto con: "in la forza del giudicante"; mentre invece era molto più opportuno abbandonare la letteralità delle parole e tradurre con "nella disponibilità del giudicante" (principio della contumacia). Infatti, giustificando il linguaggio giuridico dell'epoca, e con tutta la benevolenza possibile, che significato può assumere l'essere "in le forze del giudicante" per potersi applicare una norma?

Altra discutibile esemplificazione, che può sembrare una semplice dimenticanza, ma che peraltro comporta una differenza enorme nella disciplina giuridica, si trova a proposito dell'Incendio: nel cap. XX° del testo piombinese, si specifica come per questo reato si possa giungere ad applicare la pena dell'ultimo supplizio, ma nell'edizione riese l' "usque" sparisce, e quindi la morte del reo non diventa più un'eventuale accentuazione applicabile a seconda della gravità del fatto, bensì una regola fissa da applicare sempre, così apportandosi un'evidente distorsione al senso del testo, visto che tale pena non poteva essere comminata sempre in assoluto, in caso d'incendio, ma graduata a seconda della volontarietà dell'atto o commisurandola sul valore della cosa perita.

Siamo sicuri che se il traduttore fosse stato un giurista, avrebbe commesso una tale dimenticanza?

Il capitolo XXII°, comune ad entrambe le stesure, trattante "Della Possessione Turbata", è poi emblematico per il ragionamento offerto all'attenzione del lettore.

Tralasciando il fatto che non traduce, anzi si dimentica di tradurre i termini "pignorationis seu intasine", evidentemente per una lacuna di tipo culturale, così provocando una lacerazione nel senso di quanto tradotto, la cosa più grave è che non sembra comprendere il significato di una procedura particolare sovente usata in giudizio per le cause minori oppure per quelle ove il reo era confessò, che abbiamo comunque

approfondito in precedenza¹⁰ e che veniva codificata con i seguenti termini: "summarie, simpliciter et de plano et sine strepitu".

Il traduttore, pedissequamente riporta: "semplicemente, sommariamente e de plano, senza strepito. A parte la non traduzione per "de plano", ma nella volgarizzazione del testo si poteva – al limite – creare una sorta di neologismo che comunque fosse in grado di racchiudere il significato di quella procedura semplificata.

Tanto più, se ad esempio, andiamo a paragonare la stessa frase con quella riportata nella rubrica XXII° del libro civile¹¹, si vede che la medesima frase viene specificata con "ratione summaria tanto nel procedere quanto nell'exequire, procedendo senza strepito o figure di giudizio", francamente molto più bella stilisticamente e lineare concettualmente.

Ma come si è detto, la mano di chi ha steso in maniera originale gli altri due libri elbani, è molto più esperta di affari giuridici, diversa e più competente rispetto a colui che ha copiato sic et simpliciter, con trascurabili differenze il III° libro criminale della terra di Piombino, e la differenza si nota in modo evidente!

Continuando nell'analisi di questa rubrica, ancora viene tralasciato un "turbantem ed invadentem" tradotto solo nel primo termine; dopodichè c'è un intero periodo nella parte centrale che non viene proprio compreso, e mentre nella versione piombinese suona così: "Si quis, vel eius antecessor, conductor, colonus, affectuarius (...) ipse bona et possessionibus quas tenuerit et laboraverit relinquere et restituere voluerit tenantur et debeat domino ipsarum possessionum tot bona rinunciare, et restituere ex quibus commodè possit percipi et haberi illas quantitates (...) et respondebat alias (ipsas) terras, possessiones et bona reputare non possit".

Nel linguaggio cinquecentesco, viene fatto suonare così: "ma s'alcuno o antecessore di quello conduttore lavorante o affittuario (...)" - e già qui c'è una prima differenza concettuale, perché "vel eius" non si riferisce ad "antecessor", bensì a "si quis" – essi beni et possessione quale haverà tenuto o lavorato volesse lasciare e restituire, sia tenuto e debba a patrone di detta possessione rinunciare e restituire tutti i beni di quali possa commodamente pigliare et avere nella quantità dell'affitto (...) e rispondeva altrimenti – altro errore, poiché "alias" sta in questo caso "agli altri" – le dette terre, possessioni et beni non possa rinunciare".

Francamente, sembrano quasi frasi sconnesse se non vengono legate con una traduzione più logico-giuridica che letterale, ma che il traduttore dimostra di non essere in grado di svolgere, rendendo il testo pressoché incomprensibile. In più, c'è un intero sistema normativo in fine del cap. XXII° dello Statuto piombinese che manca del tutto, e che pure riveste una sua importanza per dare completezza al sistema delle norme repressive sulla turbativa del possesso¹².

Ancora, alla rubr. XXI degli Statuti Riesi, traduce il termine "instrumentum" con "instrumento" anzichè con documento, come prevederebbe una forma giuridica più appropriata.

Della rubr. XXVI sulla confessione e pace, abbiamo già detto in precedenza, laddove

¹⁰ vedi retro cap. IV

¹¹ "Del rendere ragione in fra terrino e forestiero" libro civile rubrica XXII ^.

¹² "Si aliquis intendixerit . . . Statutorum Plubinensium L. III° cap. XXII°

si è fatta la comparazione con l'omologo piombinese, osservando come esso sia un collage vero e proprio dei capp. I, XXVI e XXXIV di quest'ultimo.

Nella rubrica successiva, poi come abbiamo già visto, compie una grave omissione quando a proposito delle offese commesse ai danni degli Ufficiali dello Stato, si "dimentica" di tradurre dal testo piombinese che l'aggravante vale solo nel caso che questi siano lesi nel pieno esercizio delle loro funzioni, cosa che pare scontata ed ovvia, ma che non viene riportata nella stesura isolana.

Insomma, per porre la parola fine all'analisi comparativa affrontata in questo capitolo, si può attestare con poco margine di errore che un giurista, anche di prima nomina, avrebbe saputo offrire un'interpretazione non dico raffinata, ma quanto meno più aderente e comprensibile, staccandosi laddove ce n'era bisogno dal testo letterale, e interpretando, quanto nella lingua corrente non esistevano traduzioni agevoli.

Per uno studioso del diritto dei nostri tempi, ma anche dell'epoca, le omissioni, gli errori, le dimenticanze che alterano il senso delle frasi - e quindi degli istituti giuridici - non sono banalità di poco conto, e se sono state commesse, ciò non può essere un caso ma deve servirci come interrogativo, come motivo ulteriore di ricerca per affrontare altre problematiche: ad esempio, se la cosa dipese da un limite culturale e personale del traduttore, oppure se ciò fu dovuto alla oggettività delle circostanze incombenti sul contesto in cui si scriveva. O per ambedue i motivi insieme.

E' solo sciogliendo questi interrogativi che può ragionevolmente inquadrarsi l'enigma dell'amanuense del Libro *Criminalia* degli Statuta Rivi, e soprattutto del momento storico in cui furono redatti.

Con ciò, come già detto, senza nulla togliere all'importanza storica di questo documento, che segnò certamente la vicenda giuridica del versante elbano fin dal trecento, periodo nel quale lo stesso Romualdo Cardarelli fa risalire la stesura originale del testo¹³.

¹³R. Carrelli, op. cit. pag.181.

Cap. IX

L'avvaloramento dell'ipotesi sul traduttore

Arrivati a questo punto dell'analisi, ritengo siano tutte presenti le condizioni per provare a formulare un'ipotesi sull'identità di colui che, più di quattrocentocinquanta anni fa, tradusse la parte "Criminalia" degli STATUTORUM PLUMBINIENIUM, per farlo diventare parte integrante dello Statuta Rivi.

Scrisse Romualdo Cardarelli¹, che per riuscire a datare con precisione l'unico manoscritto degli STATUTA RIVI giunto fino a noi, e conservato nell'archivio de Comune di Rio Elba, oltrechè alla ricerca dello storico, occorrerebbe una "integrazione critica in cui la diligenza del filologo sia sempre sorretta dall'esperienza del tecnico e del giurista".

Come si è visto nei capitoli scorsi, mi sono voluto dilettere un po', sia ad analizzare qualche termine utilizzato dall'amanuense (chiedendo scusa fin d'ora a chi per anni ha fatto della parola oggetto di studio), sia a dare qualche interpretazione sul piano tecnico-giuridico del modo di aver riportato alcuni istituti.

Da questa miscela, mi sono scaturite queste ipotesi che vado a riproporre all'attenzione del lettore, non senza qualche patema, mancandomi purtroppo - come dirò - sufficienti riscontri di natura documentaria.

Proviamo a riassumere tutte queste considerazioni, seppure per sommi capi.

Come prima cosa, abbiamo potuto osservare come la traduzione dal latino, seppur fedele al testo degli STATUTORUM PLUMBINIENSIUM sia spesso lacunosa nel significato, anche al di là delle lievi difformità - ad esempio - nelle pene pecuniarie; oppure come sia mozzata in alcuni periodi logici, al punto che viene alterato il senso della frase, sovente affatto non compresa nel suo alto significato giuridico che lo stilista piombinese volle riportare trattando di alcuni raffinati istituti normativi.

Abbiamo detto poi, di come un uomo di legge sicuramente non avrebbe potuto commettere quelle omissioni e quelle incomprensioni del linguaggio giuridico, che commise invece l'amanuense.

E Piombino non era certo un paesino sperduto privo di collegamenti culturali, se è vero che vi nacque e poté operare fino ad assurgere a gloria nazionale un fine giurista di nome Pietro Calafati, e se qualche decina d'anni dopo un altro monumento dell'avvocatura dell'epoca, il Cardinal Giovanni Battista De Luca, al seguito di Niccolò Ludovisi, venne ad occuparsi di alcune cause riguardanti il contado della zona.²

Ancora, abbiamo riportato come alcune parti del Libro III "Criminalia" siano state trattate senza una particolare riflessione sul materiale da tradurre, quasi che si avesse una certa fretta di dover concludere un compito che forse era improprio, culturalmente distante e quindi non congeniale a chi copiò l'opera dal latino.

¹R. Cardarelli, "Le miniere di ferro dell'Elba durante la Signoria degli Appiano e l'industria siderurgica toscana nel cinquecento", pag. 183 .

²Vedi R. Del Gratta, "Giovanni Battista De Luca e gli Statuti di Pombino", Napoli 1985. pag. 13 e segg.

Dopodiché, abbiamo accennato alla distruzione di Rio e Gràssera da parte dei Barbareschi, e di come sicuramente si ricercasse di tornare alla vita normale, pur nella fatica del dover vivere quotidiano; e di come, pertanto, fossero necessari testi normativi di sicuro riferimento per regolare i rapporti fra i cittadini della comunità riese. Come riporta il Cardarelli³, niente di più facile che di quei testi, nell'incendio del Paese, ne fosse andata perita una parte e che una volta ritornati ad un assetto di vita ordinario, si ripensasse a doverli ricopiare, ovviamente riprendendoli dal luogo più vicino dove esistevano gli originali: nel cassone di Piombino.

Questo grande storico, ipotizza la sua stesura negli anni 1546- 47, epoca nella quale al Comune di Suvereto venne invitata da una lettera del Signore di Piombino Jacopo VI affinché provvedesse alla novazione dei propri Statuti⁴.

Per analogia, presume che un'ipotesi potesse essere quella secondo cui anche a Rio fosse giunta analoga missiva.

Concordo un po' meno con questa ipotesi, poiché non mi dà spiegazione degli interrogativi sulla parte "Criminalia", ed in particolare sul fatto che a differenza delle altre due precedenti, sia stato pedissequamente copiato dal testo piombinese e nel modo non proprio lineare con cui abbiamo visto.

Quell'ipotesi potrebbe valere per le prime due, veramente apprezzabili sotto tutti i punti di vista, frutto sicuro e maturo di una legislazione autoctona e spontanea che aveva sì risentito dell'influenza dei testi normativi dei comuni limitrofi (in particolare, come abbiamo visto, Massa Marittima e Piombino) ma che certamente era stata lasciata libera di svilupparsi secondo le usanze e la possibilità culturale del tempo.

Ma della datazione, ne parleremo nel capitolo successivo.

Da tutto ciò è possibile trarre una deduzione in base alla quale, siccome al di fuori degli uomini di legge (vicario, commissario, notaio) gli unici che potevano sapere il latino ad un certo livello all'epoca erano i canonici propendo a pensare che si trattasse di un prete, invitato a compiere la missione di restituire ai propri compaesani desiderosi di riprendere la vita normale, lo "ius scriptum", che a causa di traumatici eventi, doveva essere venuto a mancare.

Prima di parlare delle prove archivistiche e documentarie, è bene cercare di confermare quella che niente è se non una mera ipotesi partendo proprio dall'analisi del testo. Al primo punto, focalizziamo l'attenzione sulla rubrica VII[^] degli Statuta Rivi sull'improperio, dove al termine si dice che la pena dovrà essere graduata anche rispetto alla qualità dell'improperio, cioè dell'insulto.

Molto stranamente, ma non a mio giudizio, in un certo punto della rubrica, si traduce la parola "*improperi*" con "rimproveri", anche qui incautamente alterando il senso della frase.

Infatti, che significato ha sentenziare una pena pecuniaria da cinque a venticinque lire, secondo la qualità (cioè la valenza) del "rimprovero"? Il fatto è che il nostro personaggio, usa il termine di traduzione che gli è più congeniale, poiché se andiamo a consultare uno dei più forbiti dizionari della lingua italiana, l'OLI - DEVOTO, osserveremo come testualmente, dopo aver specificato al primo punto che si tratta di

³R. Cardarelli, op. cit. pag. 180.

⁴R. Cardarelli, op. cit. pag. 180.

una "espressione rabbiosa ed irriverente", subito al punto successivo esplicita proprio il termine "rimprovero", e aggiunge immediatamente in maniera emblematica, che in questa chiave, esso viene usato "solo nel linguaggio ecclesiastico per indicare il canto che accompagna l'adorazione della croce il Venerdì Santo (contenente "i rimproveri" di quanti hanno combattuto il Redentore)"³.

Certo che col linguaggio giuridico questa traduzione del termine "improperium" ha poco a che fare; ma se chi tradusse – abbiamo detto – non era molto addentro il diritto, probabilmente di meglio non trovò che usare un termine vicino alla di lui cultura e mentalità: un prete, appunto.

Ma proseguendo all'analisi filologica del documento conservato nel comune di Rio Elba, si trova un altro elemento ancora più fortemente indiziario, analizzando la rubrica successiva, l'ottava laddove traduce "dal latino degli Statuti Piombinesi il termine "criminis" con "peccato".

E che il crimine (nella fattispecie, la percossa con le sole mani) sia anche un peccato, nessuno lo mette in dubbio.

Ma che anche uno studente di diritto alle prime armi, mai e poi mai - a mio giudizio - si sarebbe sognato di dare questa identità di significato, mi pare abbastanza palese e da non doversi aggiungere altro. Ed invece ripropone la stessa traduzione altre due volte, alla rubrica XIV e XV a proposito di considerare alcuni casi di falsità.

Andando sempre alla ricerca di indizi sul linguaggio usato, ho ravvisato un'altra prova in un'aggiunta ad una frase della rubrica XI sui furti e le rapine, quando senza che alcun riferimento esista nel testo latino della terra piombinese, sente il bisogno – non richiesto – di aggiungere un "*in honore di Dio*" per meglio connotare i giorni "feriati", cioè festivi, in cui il commissario doveva occuparsi di questi reati.

Perché quell'aggiunta, degna di un uomo timorato di Dio, che vede Dio un po' ovunque, e che comunque nel reato vede sempre un peccato?

Ma non è finita, e se saltiamo alla rubrica XIX, a proposito di chi commetteva il reato di stupro, quasi per una sorta di misurato pudore e ribrezzo nei confronti di un crimine tanto aberrante, "dimentica" di tradurre un'intera previsione delittuosa, omettendo di trattare la violenza carnale su monache.

Un uomo di Chiesa, di fronte a questa fattispecie, poteva reagire in due modi: o riportare fedelmente la traduzione, che prevedeva la morte del reo, oppure provare una sorta di repulsione e quindi reagire evitando anche semplicemente di trattare il tema, quasi a voler tenere a riparo i suoi compaesani da una simile barbarie.

Fin qui l'analisi sulla traduzione dei termini dal testo latino.

Ho cercato di confermare storicamente questa suggestiva ipotesi, non trovando però riscontri oggettivi documentari, anche per semplice traccia, che mi potessero indurre ad avvalorare l'ipotesi del Cardarelli di datare questa parte di manoscritto agli anni 1546/1548.

Infatti, ho analizzato tutto il periodo storico preso a riferimento nei documenti dell'

³ Sulla stessa falsariga, Salvatore Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, UTET, 1972 voce 3: "Canto che, prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano II, accompagnava l'adorazione della Croce il Venerdì Santo e che conteneva i presunti rimproveri rivolti da Gesù al popolo ebraico." Anche Tullio De Mauro, Grande Dizionario italiano dell'uso, UTET 2000, voce 2 dà il medesimo significato.

Archivio di Stato di Firenze, al Fondo Mediceo del Principato, peraltro già visionato dal Cardarelli, ma mi sono imbattuto nelle stesse sue difficoltà nel reperire le certezze che cercavo.

Ho quindi ricercato le filze conservate a Piombino sulle deliberazioni degli Anziani, ragionando sul fatto che essendo le pergamene delle Leggi fondamentali dello Stato piombinese conservate all'interno del "cassone", per essere consultate ci doveva pur essere stata una autorizzazione degli Anziani del Principato.

Ma di questa fase storica, purtroppo, non è rimasto quasi niente, come l'autorevole studioso lamenta.

E neppure si conoscono fondi di natura ecclesiastica interessanti, che riportino carteggi dai quali trarre le conclusioni sperate: all'Archivio Vescovile di Massa Marittima, dove pure sono ben conservate molte sentenze di diritto canonico dell'epoca, non esiste alcuna traccia degli archivi dei Monasteri dell'epoca.

L'unica cosa che può essere utile in questa sede, è provare ad utilizzare un sillogismo matematico, provando a disegnare una sorta di diagramma cartesiano sul cui asse delle ascisse, riportare il mese di giugno - luglio 1548, e su quello delle ordinate, i chierici che in quell'epoca avrebbero potuto tradurre il Libro III *Criminalia* degli STATUTI-PIOMBINESI: troveremmo un punto, o meglio una persona che esercita determinate attività in un preciso momento storico.

Questa persona potrebbe essere Frate Egidio da Scarlino, che per proprie caratteristiche culturali e professionali, dovette godere di una certa risonanza nell'epoca nello staterello Piombinese, nel quale dette prova sicura della sua capacità professionale.

Dai documenti frammentari che si sono potuti rintracciare, infatti, risulta che l'otto maggio 1549(incarnazione pisana, quindi 1548) "*Nota come questo dì (.....) maestro Pier Marsilio maestro di scuola di grammatica ha substituito et posto in loco suo ad insegnare li scolari con quel medesimo obbligo che esso ha con la Comunità el Rev.do Frate Egidio da Scarlino presente (...) et per uno mese cominciato a dì 4*"⁶.

Sappiamo poi, che ricoprì questo incarico fino al 4 agosto⁷, e che fu riconfermato fino ad ottobre: trattandosi di una sorta di supplente, sicuramente si faceva pagare di meno dalla Comunità, e deve anche essere riuscito a dimostrare il suo valore, se nello stesso Libro degli Anziani si legge di come gli venga poi rinnovato l'incarico anche per l'anno successivo, perdendosi le tracce del suo predecessore.

Tutto questo è attestato da una scrittura datata 31 dicembre 1548, laddove si precisa anche il suo onorario, ammontante a "*scudi 60 et la casa.*"

E nella medesima, si specifica anche qualche cosa di più, cioè che faceva parte dell'Ordine conventuale dei Frati di Sant'Agostino, e che, per l'appunto, insegnava ai giovani la "*gramatica latina et greca.*"

Di questo frate, ho potuto rintracciare notizie anche all'Archivio di Stato di Firenze⁸, dalle quali si evince come egli si fosse radicato e godesse di buona fama.

Infatti, nella "Supplica del Rev. Do Padre Egidio maestro di Gramatica firmata da

⁶Archivio Comunale di Piombino, Libro delle Deliberazioni degli Anziani 1547 - 1553.

⁷A.C.P.,idem.

⁸Archivio di Stato di Firenze, Fondo Principato di Piombino, Filza 645, carta 322.

"Aladino di Omero" del 1555, viene così riportato:

"Signori Anziani

si raccomanda alla S.ria Vostra il maestro della scuola di grammatica Frate Egidio quale ha fornito 4 anni la Compagnia di Santo Sebastiano per questo di servirsi della casa per tenere scuola e al quale sono stati pagati dui anni, et dui altri li sono stati interrotti. Pertanto prego li S.ri V. per Cappaglino unico figlio del sottoscritto che mi rendo conto non mi toglieranno le fatiche mie (parola incomprensibile) e la mercè giusta miritata né altro aggiungo a queste poche parole. Mi raccomando a tutti."

Altre notizie d'archivio, si trovano a Piombino in una filza molto ben conservata e davvero interessante⁹, nella quale sono riportate alcune cifre che il canonico riscosse dalla Comunità per mezzo di deliberazioni degli Anziani in varie date fra il 1550 e il 1553: ne riportiamo una sola per brevità, essendo anche le altre del medesimo tenore: "Reverendo maestro Egidio nostro maestro di scuola di grammatica e di latino, addì XI dicembre 1553 per X scudi di Paris di messer Giovanni. Condunque della nostra generale Gabella per tanti fatto prima (...) la paga della quarta parte (i pagamenti avvenivano circa quattro volte all'anno, n.d.A.)".

Possiamo notare tutta la preoccupazione di un padre per la possibile interruzione della scuola da parte del maestro, constatata l'inadempienza contrattuale della Comunità, e la conseguente impossibilità del Padre di aprire scuola al di fuori della propria abitazione.

Ora, tutto ciò è sicuramente troppo poco per trarre conclusioni sulla vicenda del possibile estensore del Libro degli STATUTA RIVI nella parte del penale.

Ma se la data del 1548 fosse esatta, e se il manoscritto fosse stato copiato a Piombino, e se fosse giusta l'ipotesi prospettata di un ecclesiastico, chi meglio di questo esperto di lingua latina e greca poteva essere utilizzato, considerando che la vita culturale nella cittadina all'epoca non poteva essere eccessivamente estesa?

Qui mi fermo, prospettando questa ipotesi come suggestivamente conseguente al periodo individuato dal Cardarelli, nella piena consapevolezza che siccome le ricerche sul Medioevo e sul Rinascimento dello Stato di Piombino devono essere considerate tutt'altro che concluse, esistendo ancora sparsa qua e là una grossa mole di documentazione sia in Italia che all'estero, l'auspicio è che la bandiera di questa ricerca sia presa da qualche altro appassionato che riesca a completare ciò che il sottoscritto ha solo accennato.

⁹Libro delle Ragioni, 1537 – 1559, Fo. 206, Fo. 214, Fo. 226, Fo. 265.

CAP. X

Il problema della datazione del manoscritto conservato a Rio Elba.

Abbiamo visto nei precedenti paragrafi come la stesura originaria degli STATUTA RIVI possa risalire al XIII secolo¹, ma anche come la copia conservata nell'archivio storico di Rio Elba sia di gran lunga più recente.

Abbiamo poi considerato come vi sia una differenza, diremmo "concettuale" fra le prime due parti, da una parte (concepimento autoctono) e la terza, dall'altra.

Adesso, riuscire a comprendere il perché di questa distinzione, focalizzando l'attenzione su quest'ultima, può essere di fondamentale utilità, e ciò per due ordini di motivi: svelarne l'anno preciso della stesura e, conseguentemente, sciogliere il nodo di chi fisicamente lo vergò di pugno.

Addentrando in questo capitolo nella prima problematica, occorre sottolineare, come abbiamo riferito nei capitoli precedenti, delle incursioni barbaresche nell'Isola, da considerarsi quali eventi ripetuti e ricorrenti nel tempo, al punto da diventare un vero e proprio flagello sia sociale che economico, poiché impediva il naturale svolgimento della vita attiva del secolo.

Gli incendi, i saccheggi, le deportazioni, che molto opportunamente sono stati descritti dai tanti storici del periodo² sicuramente sconvolsero le relazioni della già provata popolazione di questo versante, adusa a vivere di miserie, considerato lo sfruttamento che gli Appiani e soprattutto il duca Cosimo I fecero a loro spese, pagando salari da fame in cambio di disumane fatiche dentro le caviere di minerale.

Le invasioni di Khair-ed- Din detto il Barbarossa, sultano di Solimano II, nel 1534 e nel 1544 dettero colpi mortali alla piccola comunità riese³, e c'è da ritenere che questi fatti non siano del tutto estranei alla redazione dell'unico manoscritto degli STATUTA RIVI ancora esistente!

Se infatti l'ipotesi del Cardarelli è che sia stata redatta intorno agli anni 1546-47, quando cioè il Signore di Piombino scrisse alla comunità di Suvereto affinché rinnovasse gli Statuti, estendendo analogicamente che la medesima cosa fosse stata fatta anche per il versante Appiano dell'Isola d'Elba, proprio in virtù di quella diversità del Libro II a cui abbiamo più volte accennato, mi sembra più congruo pensare non ad un evento naturale, bensì ad uno straordinario e non ricorrente per individuarne la nascita.

Infatti, se i testi documentari dovevano essere rinnovati periodicamente, considerato l'uso costante e ripetuto - e quindi l'usura - di essi, niente di più facile che non una

¹R. Cardarelli, "Le miniere di ferro dell'Elba durante la Signoria degli Appiano e l'industria siderurgica toscana nel Cinquecento.", pag. 177 e segg.

²Uno per tutti, Gianfranco Vanagolli, "Turchi e Barbareschi all'Elba nel Cinquecento", Roma 1997.

³Nel 1553 in virtù di un'altra grande scorribanda turca ad opera di Dragut, Grassera sarà definitivamente distrutta e mai più ricostruita.

risrittura precisa e puntuale di ciò che esisteva già, cioè testi di legge influenzati sì dalle culture più vicine, ma sempre spontanei e genuini, provenienti cioè dall'adattamento ai casi concreti dell'esperienza quotidiana: una sorta, come abbiamo già detto all'inizio, di sistema di "common law" simile a quello sviluppatosi nel sistema giuridico inglese.

Ma ciò mal si concilia con la stesura dell'ultimo libro, quello a carattere penale, che invece, non è "autoctono", bensì, molto più modestamente, riprodotto in modo pedissequo rispetto all'omologo piombinese.

Se così è, mi si consenta di pensare che solo un evento estremamente particolare poteva essere all'origine di esso.

E quindi, se il periodo individuato dal Cardarelli è quello, perché non pensare all'avvento di Cosimo I° a Signore di Piombino e dell'Elba, quale elemento cardine che possa avere in qualche modo influenzato la stesura del libro "Criminalia" degli STATUTA RIVI, fatto risalente al giugno-luglio 1548 ?

Infatti, sappiamo per certo come ad ogni cambio di sovrano, ogni popolazione locale avesse l'abitudine di mandare ambasciatori presso di lui per farsi "confirmare" i propri privilegi, le servitù e le leggi che li avevano regolati fin allora.

Di queste usanze sono piene gli archivi, e valgono per tutti nel tempo (in una medesima comunità) e nello spazio (considerata una determinata epoca).

Senza addentrarsi più di tanto, e volendo rimanere nell'ambito di questa evenienza, sarà utile riportare come il 23 giugno del 1549 (stile piombinese, quindi 1548), viene inviato un nunzio che annunci al duca Cosimo la visita di quattro ambasciatori affinché "...li piaccia confirmare li antichi nostri capitoli et exceptionis et oltre (.....) et raccomandarli dicto comune, populo et homini di Piombino et tucto lo Stato....." ⁴.

Ma anche in altre carte rintracciate nell'Archivio di Stato di Firenze, si ha la conferma di questa cosa: "...da poi tutte le altre terre et luoghi così di terra ferma come di mare sono venuti sotto l'obbedienza nostra et ci hanno giurata la fedeltà." ⁵

Ed ancora, in un altro passaggio: "*Le terre dello Stato di Piombino così di terra ferma, come quelle dell'Isola d'Elba et Pianosa con le fortezze sono venute all'obbedienza nostra con tanta prontezza d'animo quanta si poteva desiderare.*" ⁶

Più emblematica, risulta la lettera inviata dal nuovo sovrano al Commissario delle bande Girolamo degli Albizi il 22 giugno dello stesso anno: "*Essendo piaciuto alla Maestà Nostra di farci dare il possesso di Codesto Stato per mano del L.G. don Diego de Mendoza (....) di certo che il Lottini, mio segretario che è oggi tornato da costà da voi, ci ha riferito, e cosa commovente e necessaria il pensar di darVi buoni ordini non solamente alla conservatione di esso Stato, ma alle cose della giustitia ancora ed a tutto il resto che si abbia a reggere e governare.*

⁴ Archivio comunale Piombino, Dal Libro delle deliberazioni degli Anziani, 1547 - 1553 .

⁵ Archivio di Stato Firenze, Fondo Mediceo del Principato, filza 11 carta 314 , scritta da Cosimo I all'Ambasciatore Pandolfini di Venezia il 27 giugno 1548.

⁶ A.S.F. ,id., carta 325 del 6 luglio 1548. Vedi anche Memorie storiche, le più antiche che si sono potute ricavare dalla città di Piombino, Biblioteca Comunale Piombino, pag. 144 e 145 : "...si elessero in Senato 4 ambasciatori, cioè il dottor Pietro Calafati, il dottor Vittorio Benzi, ser Nicola Calserani, ser Michelangelo Squarcialupi i quali furono inviati a Firenze (...) al fine di "...ratificare tutti li capitoli, immunità.....".

(...) In oltre desideriamo che ci mandiate una nota di tutti li Officiali dei Signori (Appiani) di codesto Stato sono stati soliti tenere e che ultimamente tenerono così nelle terre di piombino come nelle altre terre et luoghi di esso, et nell'Isola d' Elba ancora et non solo di Officiali che amministrarono la giustizia ma d'ogni altra sorta ancora come doganieri et simili et co' il nome et il titolo di ciascuno et co' salarii provisioni et immunità che son soliti haveri (...). " 7

Quindi, siamo autorizzati a pensare che una delegazione isolana si recò dal duca fiorentino per giurare fedeltà, ed ottenere in cambio la conferma dei privilegi, delle leggi, dei gradi ottenuti ecc.

Ma come fare, se ad esempio questo Libro degli STATUTA RIVI fosse andato perduto nell'incendio barbaresco di quattro anni prima, considerato che sicuramente non si trattava di un unico tomo, secondo l'usanza del tempo, ma di filze ognuna delle quali contenenti una parte delle norme?

L'ipotesi che tengo ad avvalorare è che sia stato commissionato un lavoro di ricopiatura ad un qualche esperto di lingua latina, che potesse con tutta la fretta del caso, ricopiare fedelmente il Libro III degli STATUTI di Piombino da presentare a Cosimo affinché apponesse il suo sigillo di approvazione.

Da ciò, una riscritturazione acritica effettuata da una mano sicuramente esperta nella traduzione, ma poco adusa al linguaggio giuridico, ed in più con inflessioni curiali, come solo un chierico, un *grammatico* di origine ecclesiale poteva probabilmente fare. Purtroppo, come ho già riferito nel capitolo precedente, mi debbo fermare a questa considerazione senza poter portare il beneficio della prova documentaria, dal momento che il materiale archivistico che si può reperire nel periodo è scarso e non consequenziale; ma se non ci autorizza ad affermare certezze, è vero anche che ci può portare a formulare le ipotesi che possono sembrare più plausibili, in considerazione del linguaggio adoperato dal traduttore e della sensibilità di chi si sforza di interpretarle.

⁷A.S.F., id., carta 284.

CAP. XI.

Il problema della datazione: Seconda ipotesi.

Al fine di avvalorare una possibile seconda ipotesi sulla datazione del manoscritto, come abbiamo fatto cenno nel corso del cap. VIII sugli interrogativi che il libro *criminalia* degli STATUTA RIVI pone, è d'uopo prendere le mosse dall'indagine sulla scrittura, visto che anche il Cardarelli¹ ha sostenuto che un 'approfondimento completo non può non tenere conto di una integrazione critica "in cui la diligenza del filologo sia sempre sorretta dall'esperienza del tecnico e del giurista".

Da un'attenta osservazione di essa, si potrà notare come mentre le prime due parti (civile e mineraria) sono state vergate da più di una mano, come già rilevato da chi l'ha precedentemente studiato, la parte riguardante la normativa di carattere penale presenta invece una caratteristica, ancora non connotata da alcuno: il primo foglio, è stato scritto da un soggetto più o meno databile nello stesso periodo degli altri fogli precedenti riguardanti le due materie di cui sopra.

In particolare, dalla rubrica criminale intitolata *Del modo di procedere nelle cause criminali* sino a quella che chiude il verso del foglio, contenendone soltanto il primo rigo della rubrica *Delle parole ingiuriose* (cioè "se alcuna persona dirà ad alcuna persona iniuria, cioè pergiuro") si ravvisa la stessa mano dell'ultima parte sulle norme minerarie.

Dal resto di quella rubrica, cioè per altri quattro fogli interi (recto e verso) del criminale, in poi fino all'ultima rubrica *Della duplicazione et augmentatione delle pene*, la mano invece è diversa.

Posso affermare queste cose proprio partendo dall'osservazione grafica della scrittura, tentando di far scaturire da ciò alcune conseguenze che ci possono essere utile a scoprire l'enigma della datazione.

Ora, quello che è interessante rilevare, è che la stessa persona avrebbe poi grafato i rescritti di natura criminale che fanno da appendice agli STATUTA RIVI quasi leggi speciali su singoli costituiti che sono andati con il tempo ad arricchire quella legislazione, finendo poi per diventarne una sorta di corollario rispetto al tema centrale della norma statutaria.

E scendendo più nel particolare, riusciamo a rilevare come ci sia un'identità di calligrafia fra il resto delle rubriche criminali come poco sopra rilevato, e tutti gli altri rescritti che arrivano sino a quello datato 23 ottobre 1591 (stile piombinese).

Da questo in poi, cioè dall'altro conseguente datato 8 gennaio 1591, i caratteri della scrittura sono diversi.

Allora, come va letto questo fatto ai fini della ricerca che vogliamo fare?

Una delle possibili interpretazioni, potrebbe essere che, partendo dall'assunto più volte qui sostenuto che le rubriche criminali degli STATUTA, trattandosi di una collazione di singoli fogli pergamenati fin dall'origine trecentesca del manoscritto, potrebbero essere andate perdute in una delle numerose devastazioni ad opera dei turco-barba-

¹ Romualdo Cardarelli, "Le miniere di ferro dell'Elba ecc." pag. 183.

reschi (l'ultima che distrusse Gràssera definitivamente è, come abbiamo visto, del 1553).

E dovendosi immaginare un momento storico nel quale la ricostituita comunità riesce ritiene necessario di colmare questa lacuna, si potrebbe essere indotti a pensare che in quell'anno 1591(per noi 1590) sia avvenuta la riproduzione dal libro degli *STATUTORUM PLUMBINIENSIVM* allegando però alla norma statutaria anche quella legislazione di contorno sotto forma di rescritti a carattere criminale, tutta quanta da doversi osservare da parte degli abitanti la terra di Rio.

Pertanto, considerate le difformità di caratteri scritturali, diciamo che il periodo della datazione potrebbe stare fra l'8 gennaio 1591 e il 23 ottobre 1591.

Anche questa è un'ipotesi, che seppur logicamente possibile, necessiterebbe di riscontri diretti nella ricerca archivistica, considerata la frammentarietà di queste fonti nel periodo considerato.

E soprattutto, ciò che è più grave, è che non è giunta fino a noi nessuna raccolta delle deliberazioni degli Anziani di Rio, al contrario di quelle piombinesi(dalle quali si può riuscire a ricostruire molti episodi del periodo considerato), e che sicuramente avrebbero potuto darci una dritta più precisa sulla concatenazione degli eventi, compresi quelli attinenti alle problematiche connesse agli statuti elbani.

Unica traccia, una carta d'archivio dalla quale si può desumere una considerazione, che però non può essere introdotta adesso se prima non facciamo riferimento all'anno 1591 stile piombinese: così come per la prima ipotesi ci si riferì al 1548², prendendo lo spunto da un evento traumatico ed improvviso dal quale fare scaturire la stesura delle rubriche criminali riesi, come abbiamo visto copiate in modo frettoloso e non del tutto professionale, altrettanto per quell'anno ci si dovrà sforzare di ricercare un analogo evento reale, fisicamente storico, come genetico degli *STATUTA RIVI*.

Se questo assunto è valido, non si può non fare riferimento ad un episodio violento, improvviso e traumatico, anzi, forse il più terribile e traumatico della storia della dinastia regnante: l'assassinio di Alessandro d'Appiano, signore del Principato, avvenuto ad opera di congiurati nel vicolo Malpertuso (oggi fra via Cavour e via Giuseppe Garibaldi) nel 1590 stile piombinese.

Varrà a questo punto, a grandi linee, ricordare questo fatto, e soprattutto ciò che accadde nei mesi successivi.

I congiurati uccidono questo regnante, dopodiché si scatena un grande tumulto di popolo che teme per la propria sorte e per l'autonomia del Principato.

La di lui moglie, Isabella de Mendoza e colui che passa alla storia per esserne stato il presunto amante, don Felix de Aragona cercano di farsi nominare Principi di Piombino, assumendo intanto quest'ultimo la carica di Governatore di Piombino; ma il Re di Napoli, temendo per le possibili conseguenze internazionali di questo crimine, e soprattutto per la possibile ricerca di protezione dei due presso il Granducato dei Medici di Firenze, con uno stratagemma, manda truppe napoletane in città con il fine di sedare la rivolta e quindi assecondare i desideri dei due amanti; ma invece la occupa militarmente il 6 gennaio 1591, destituisce don Felix di ogni potere, accoglie i vole-

²E cioè all'avvento di Cosimo I de' Medici sul trono del Principato di Piombino, avvenuto dal 22 giugno al 24 luglio di quell'anno.

ri del popolo che sono quelli di imprigionare i congiurati che a corte avevano tramato e poi ucciso il Principe Alessandro, ristabilisce l'ordine e il 6 aprile ed infine consegna lo Stato a don Diego Ferrer, che lo prende in nome e per conto del nipote Jacopo VII Appiani, essendo padre di Isabella.

Le fonti riportano poi, come agli Anziani della città *"parrebbe che si dovrebbero eleggere quattro o sei ambasciatori, homini di Piombino, li più intendenti i quali andassero a Genova a rallegrarsi con S.E.I. a nome di questa Corte, et negoziare a nome generale supra quanto li para conveniri e conforme all'instructioni che da detti PP. (Padri, n.d.A.) Anziani gli sarà data (.....)".*³

Il Cappelletti, riportando questa situazione, ricorda come il popolo dell'Isola d'Elba, "protestando contro qualunque decreto della Repubblica di Piombino, proclama il Granduca (di Toscana, n.d.A.) per loro sovrano. Questi si astenne dal secondare le loro istanze (...) bensì non ebbe riguardo di porre un presidio in alcune terre dell'Elba, e specialmente a Rio, dove gli somministrava perciò un giusto pretesto l'assicurare dalla violenza dei Piombinesi le vene del ferro, che gli appartenevano per l'appalto stabilito già dal Granduca Francesco I".⁴

E, riprendendo il discorso del versante continentale, lo stesso Autore specifica come gli Anziani stabilissero i quattro ambasciatori, *"nelle persone di Anton Maria Calzetti, Lelio Cambi, Benedetto Lancillotti e Giuseppe Pietramala"*⁵, *i quali si dovevano recare a Genova, dove si trovava il giovane nuovo Principe, e giurargli fedeltà a nome del popolo piombinese ".....et negoziare..."*.

Come si nota da tutto ciò, in particolare a Rio si tenta ancora una volta di affrancarsi dalla dinastia degli Appiani, giudicati troppo egoisti e troppo poco munifici, e soprattutto poco inclini a scucire la borsa per difendere militarmente le popolazioni dalle periodiche incursioni turco – barbaresche.

Ora, se è vero che addirittura si dovevano presidiare alcune zone per difendere gli elbani dalle violenze dei piombinesi, che sicuramente non accettavano i tentativi di autonomismo, deve risultare poco credibile che gli Anziani di Piombino potessero concedere liberamente ai primi di poter ricopiare gli Statuti nella parte mancante nell'edizione isolana, al fine di farseli riconoscere dal Granduca.

Solo con il loro assenso poteva essere aperto il cassone che conservava questi importanti testi normativi: ed allora, l'evento a mio giudizio potrebbe non tanto essere questo, quanto l'altro, una volta registrata l'indisponibilità del Fiorentino a diventare Signore del territorio riese, come sopra riportato, in base al quale non solo la città di Piombino avrebbe mandato Ambasciatori a Jacopo VII, ma anche la piccola comunità elbana avrebbe fatto i propri passi affinché fossero riconosciuti (*".....et negoziare..."*) dal nuovo Principe i privilegi, le servitù e le leggi esistenti fino a quel momento.

Allora sì che i tenutari della sapienza giuridica dell'epoca avrebbero consentito alla ricopiatura!

Quindi, questo potrebbe essere il contesto storico, l'humus dal quale potrebbe avere

³Libro delle Deliberazioni degli Anziani 1591 – 1598 , Fo. 2 r.

⁴Licurgo Cappelletti, Storia della città e Stato di Piombino, Livorno, 1897, pag. 268 e segg.

⁵Idem, pag. 271.

trovato origine il manoscritto conservato nell'Archivio di Rio Elba almeno nella parte dei delitti, se si mette a fuoco la prospettiva della ricerca filologica.

Detto tutto questo, volendo cimentarsi nello stesso percorso pensato per la prima ipotesi, si dovrebbe andare alla ricerca della possibile mano che lo vergò; ed allora, mettendo in piedi lo stesso archetipo di ascisse ed ordinate sui quali inserire da una parte l'anno presunto, e dall'altra i possibili canonici estensori, vissuti ed operanti in Piombino in quel periodo, collegando i punti di riferimento, si trova un riscontro in un documento conservato presso l'Archivio Comunale di Piombino⁶:*“Per Noi Stato Comunità e popolo Plumbini*


Dovendosi per la nostra Comunità fare maestro di grammatica per insegnare a' fanciulli la virtù et buoni costumi et avendo preso la formazione della dottrina (.....) Rev.do maestro Gio(vanni) Batt(ist)a Micheli da Piombino (....) et del Consiglio Generale di nostra Comunità nfatto sotto il dì 12 agosto prossimo passato con tutti i voti favorevoli: il med(esim)o maestro Gio. Batta Micheli è stato visto, eletto et convicto m(aestr)o di grammatica della Comunità della nostra terra di Piombino (.....)

Addì 6 di ottobre

*(....) con salario di scudi novanta da pagarseli secondo il solito delle entrate di nostra Comunità ogni tre mesi levato alli altri (?) obblighi, pesi et immunità soliti (....).
In fede primo di ottobre 1591.”*

Ho voluto riportare tutto questo brano d'archivio a futura memoria, in maniera che ricercatori più fortunati ed autorevoli di me possano da questo prendere i loro spunti per pervenire -mi auguro- alla certezza degli assunti verso i quali io mi sono avventurato.

⁶Copialettere 1580 – 1595, Libro II, Fo. 138 v.



Mapa dell'Isola d'Elba conservata presso l'archivio storico di Piombino, dove sono connotati i siti minerari e di lavorazione.

CONCLUSIONE

Nel chiaro intento di voler offrire uno spaccato di storia locale con al centro il diritto in vigore nelle piccole comunità di Rio e Gràssera (quest'ultima finché non fu distrutta), si è cercato non tanto di *raccontare* una vicenda, quanto di venire a capo *penetrando* dentro la norma, ed anzi, qualche volta precedendola puntando dritti sulla filosofia che ne stava alla base.

In quest'ottica, e soprattutto nella comparazione con gli omologhi piombinesi sta l'essenza di questa ricerca; poiché risulta evidente come da questo confronto sia possibile trarre alcune conclusioni sugli STATUTA RIVI, e che andiamo adesso a sintetizzare.

La prima, è che innanzi tutto, si tratta di un manoscritto di ottima fattura tecnica, scritto con molta cura ed attenzione alla calligrafia, come si conveniva ad un testo di norme che doveva in sé stesso anche racchiudere una certa nobiltà ed autorevolezza, estrinsecatesi con una forma solennemente appropriata alla situazione.

Questo fatto non è di poco conto, perché sta a significare che la considerazione per questa legge, nella terra di Rio, era veramente alta e presumibilmente parificata alle norme di *ius commune* costituente il naturale completamento del sistema delle fonti, da applicarsi per tutte quelle situazioni pratiche, nate dai rapporti quotidiani di vita vissuta, e che per ovvietà quel diritto non poteva contenere.

Un testo, quindi, di continuo riferimento nelle aule giudiziarie del tribunale riese, al cui ricorso probabilmente veniva fatto con una certa costanza, se è vero che non solo si sentì il bisogno di emetterle – presumibilmente fino dai primi del XIV secolo, come ci supporta Romualdo Cardarelli -

Ma anche di non poter fare a meno di esse, al punto che nella storia della comunità locale, quasi sicuramente nel corso del XVI secolo si sentì il bisogno di rimediare alla parte mancante, andandola a prendere direttamente dagli STATUTORUM PLUMBI-NIENSIUM per farla valere nelle situazioni che via via si presentavano.

In ciò, a mio giudizio, si può ritrovare tutta la peculiarità della vicenda umana dell'Isola d'Elba che fin dall'antichità si è tramandata sino a noi: il senso dell'autonomia, dell'autosufficienza, l'orgoglio insulare di non dover dipendere da nessuno se non dalle regole che essi stessi si erano dati, per meglio far risaltare "l'autoctonia" di un popolo che si è sempre sentito diverso per nascita, cultura e tradizione, rispetto ad ogni altro del Mediterraneo.

Caratteri tipici, questi, che ho potuto personalmente riscontrare nella fierezza della gente còrsa, che per origine doveva essere dello stesso ceppo (ligure) di quella che ai primordi dello scorso millennio, per dirla con il Cardarelli, si era spinta per mare popolandole le due isole, ed accomunandosi in un destino di sofferenze e mancata affrancazione (le incursioni, le continue vessazioni dei potentati di turno ecc.).

Un'altra cosa notevole a livello di conclusioni, è come gli STATUTA RIVI rappresentino un contributo di eccezionale importanza per la vita della comunità, poiché tramite la loro lettura si riesce ad avere una certa comprensione di come doveva svolgersi la vita dei minatori e degli agricoltori dei due borghi medievali.

Innanzitutto, va rilevato come soprattutto la parte di essi trattante il diritto minerario, sia veramente vivida e ci offra uno spaccato della dura vita del minatore dell'epo-

ca, con le sue fatiche, le sue ansie, le sue inquietudini, che dovevano trovare regole valide *erga omnes*, una volta per tutte, offrendo la certezza del diritto nella fattispecie da giudicare.

Il fatto poi che essi risentano dell'influenza degli ORDINAMENTA FACTA (super) FOSSARUM RAMERIE ET ARGENTERIE CIVITATIS MASSAE, altro non è, da una parte, che il riconoscimento indiscusso della bontà di quella legislazione, ritenuta congrua per fare da riferimento nella terra di Rio, seppur ovviamente manipolata dalle inflessioni autoctone; e dall'altra di come già fin dal trecento fossero fiorenti i rapporti con la cittadina collinare maremmana, avente in comune l'estrazione del minerale come attività economica centrale.

A Piombino, dove non si produceva il ferro, bensì lo si riceveva tramite i chiattoni da trasporto, non si sentì il bisogno di sviluppare analoga legislazione, tant'è che gli Statuti di questa comunità possono idealmente venire divisi in una bipartizione: la prima, di natura civilistica, che si pone il compito di regolare sia i rapporti fra privati che il diritto societario, più quello che noi moderni definiremmo diritto pubblico dell'economia; la seconda, di natura prettamente penale.

Per gli Statuti di Rio, invece, vale una vera e propria tripartizione: da una parte le rubriche di diritto civile, dall'altra la parte di diritto del lavoro, dall'altra ancora le norme penali.

E se è vero che la prima e l'ultima sono piuttosto ricorrenti nell'ambito del movimento statutario toscano (vedi gli statuti di Pisa, Piombino, Massa Marittima, Volterra, Pistoia, Scarlino ecc.), è anche vero che proprio nel diritto minerario a mio giudizio, si ravvisano elementi di grande peculiarità che – come detto – se da una parte ci aiutano a bene comprendere la messe dei rapporti regolatori messi in campo, per il tramite delle apposite magistrature, o delle figure istituzionali minori a garanzia del regolare svolgimento del prelievo della *vena*, dall'altra pongono i nostri Statuti come testo all'avanguardia e fortemente centrale nel panorama dello *ius proprium* toscano.

Ed oltretutto, uno dei pochi esistenti con queste caratteristiche.

Dallo studio di questa specifica disciplina, emerge un dato sociologico incontrovertibile: se partiamo dalla dominazione pisana di inizio primo millennio, e transitando per quella piombinese degli Appiani prima, dei Ludovisi e dei Boncompagni – Ludovisi poi, per approdare al Granducato di Toscana, la storia di questa piccola comunità fu sempre legata alla miseria, alla precarietà, alla dipendenza verso lo straniero.

Nonostante i vari tentativi di affrancarsi da questa servitù della gleba di stampo minerario, e quindi di poter assurgere ad un ruolo di maggior autodeterminazione nell'ambito del Principato (e le ricchezze che sarebbero potute derivare dallo sfruttamento della vena e dal trasporto marittimo del prodotto sta a dimostrarlo) le popolazioni di Rio e Gràssera furono sempre sfruttate e sottomesse al potente di turno.

Lo dimostra la guardia feroce che i *Soldati della spiaggia* dovevano fare ai cumuli del minerale ammassato (appunto) in prossimità della riva del mare, affinché non venissero depredati, e la recrudescenza delle norme che in certi periodi arrivavano fino a prevedere la morte per il furto di questa risorsa.

Comunità povera, quindi, e di conseguenza povera di cultura, presumibilmente priva di quegli afflitti che potevano portare personaggi locali al culmine della vita politica o sociale di tutto il Principato.

E' molto probabile che dinastie come quelle piombinesi dei Calafati, dei Lupi o degli

Squarcialupi, nobili e raffinati cortigiani del tempo degli Appiani, a Rio non abbiano avuto la possibilità di nascere o di svilupparsi. E ciò per una precisa volontà vessatoria.

Da queste valutazioni, discende allora un'altra considerazione finale. Soprattutto dal confronto con gli STATUTORUM PLUMBINIENSIVM emerge chiaramente quello che probabilmente è un limite del testo isolano, un limite sicuramente non voluto ma che è ravvisabile da noi moderni, e che comunque non inficia assolutamente le positive conclusioni a cui siamo giunti, anche perché presumibilmente fu diverso il concetto da cui probabilmente si partì per la sua stesura, rispetto ai presupposti di nascita degli omologhi piombinesi.

E che, comunque, se di vero limite si tratta, è riscontrabile anche ideologicamente all'interno di altri testi dell'epoca, tipo gli Statuti della Sambuca o quelli di Scarlino: il fatto cioè che queste *summae* non possono a mio avviso assurgere al ruolo di vero e proprio *CORPUS IURIS*, intendendo con questo un sistema perfetto di regole capace di dimostrare una valenza giuridica a tutto tondo, cioè di spaziare e regolare ogni aspetto della vita corrente.

Un vero e proprio *Codex*, cioè un formulario completo che serva convenzionalmente in tutto lo svolgimento delle attività sistematiche del vivere civile.

Gli STATUTORUM PLUMBINIENSIVM hanno invece questa caratteristica, rispetto agli altri nati nelle vicinanze cui abbiamo fatto cenno, non fosse altro perché hanno mantenuto costante nel tempo l'ossatura primordiale derivante *ab ovo* dai Costituti Pisani da cui hanno attinto i contenuti, autentiche colonne portanti del sistema dello *ius proprium* toscano e nazionale, traente origine dai tempi in cui Raspanti e Bergolini si fronteggiavano tumultuosamente in quella città¹.

I libri piombinesi si pongono quasi come alternativa orgogliosa del territorio allo *ius commune*, e sotto questo profilo sono inimitabili.

Nei suoi capitoli troviamo la regolamentazione di interi istituti giuridici: ad esempio, un completo diritto di famiglia, contenente sia il diritto matrimoniale che il diritto successorio globalmente inteso, volto a legiferare sulla complessità dei rapporti sociali ed economici che pur esisteva all'epoca, e che entra nelle case con la pretesa di avere già tutto dentro di sé.

Così non è per gli altri Statuti limitrofi, compreso il nostro riese.

Questi, altro non sono che un insieme di regole, quasi sempre ben congegnato, che si pongono più semplicemente l'obbiettivo di "coprire" quei buchi lasciati vuoti dal diritto comune, e molto più spesso, di armonizzare questo rispetto alla situazione locale.

Ed allora, ecco che a Rio si scrivono rubriche importanti, di autentica necessità sociale, ma che sicuramente mai e poi mai avrebbero potuto trovare usbergo in una raccolta che si poneva mire ambiziose, come quella piombinese.

Quando affermo questo, ho davanti ad esempio le rubriche intitolate *Di non stendere cuoia per strada*, *Del animali vietati per le strade di Rio*, *Di non far correre bestie per Rio*, *Del modo di vendere i vini per Rio*, *Di tenere netto canalini e chiostre*, *Di non gittare brutezza sopra le fonti*, *Di non gittare letami per le strade di Rio ne tenervene*.

¹R. Del Gratta, Giovan Battista De Luca e gli Statuti di Piombino, Napoli 1985, pag. 102.

Per non dilungarsi troppo, ed utilizzare un'espressione prelevata dall'algebra che può quasi rendere l'idea che si vuol qui proporre, potremmo affermare che gli STATUTORUM PLUMBINIENSIVM stanno agli STATUTA RIVI come un codice sta ad un regolamento.

Questo è probabilmente un limite, come asserivo prima, che risente sicuramente del diverso humus culturale da cui traggono origine i due testi, ma che comunque esiste e non può sfuggire all'evidenza.

Al punto che anche gli abitanti la terra di Rio dell'epoca si accorgono di questo, e per completare il proprio quadro normativo nel momento in cui questo è monco in una sua componente, vanno – guarda caso – a prenderlo nell'odiata Piombino, e non da un'altra parte.

Certo, ci giocò sicuramente anche il fattore della vicinanza, ma certamente ebbe un suo peso anche la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un formulario così aristocratico e quadrato da non poter non essere preso a riferimento come modello.

In conclusione, gli STATUTA RIVI accompagnano dal punto di vista del diritto, tutta la vita e lo sviluppo della comunità di Rio e Gràssera, dal XIV secolo fino al congresso di Vienna, come del resto avvenne parallelamente per quelli di Piombino.

Modificati, rivisitati fin che si vuole, ma rimasti integri nella loro ossatura originaria, sicuramente possiamo affermare che essi rappresentano più di quattrocento anni di storia del diritto locale, con tutta la dignità che gli spetta nella categoria dei testi statutari.

E' un vero peccato che il materiale archivistico, sicuramente andato distrutto nel corso delle varie devastazioni turco – barbaresche, non sia giunto sino a noi se non al di fuori di sporadici documenti che ci fanno intuire, più che contemplare la storia della comunità riese.

Di ciò non ci si può non rammaricare, come prima di me fecero sia il Mellini che il Cardarelli.

Ma proprio per questo, per il fatto che questo unico esemplare oggi custodito nell'Archivio Comunale di Rio Elba sia giunto fino a noi nella quasi versione integrale, lo fa assurgere proprio nella giusta luce di documento centrale ed essenziale per la comprensione della microstoria di questa parte di territorio elbano, e del contesto storico in cui si sviluppò soprattutto la famiglia Appiani.

APPENDICE

Nel mio peregrinare per gli Archivi e le biblioteche, all'Istituto di Storia del Diritto della facoltà di giurisprudenza di Pisa ho trovato il "CATALOGO della RACCOLTA degli STATUTI" conservati presso la Biblioteca del Senato della Repubblica a Palazzo Madama, edito nel 1963 da OLSKI.

Con mia grande sorpresa, scorrendolo ho notato a pag. 66 come alla voce RIOMARINA (chissà che ne penseranno i "riesi di sopra"!) sia prevista un'annotazione che mi preme riportare per intero:

"STATUTI della comunità di Rio. Disposizioni varie in ordine alle miniere.

In: "Leggi, decreti, regolamenti, circolari, atti diversi concernenti le SOSTANZE MINERALI". Edito per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e commercio. Torino, tip. Enrico Dalmazzo, 1861, pp.555 - 569."

Mi sono recato, quindi a Roma, per verificare la buona sostanza di quelle disposizioni, ed ho potuto constatare come in un antico libello di quasi centocinquanta'anni fa, si tenesse in considerazione lo STATUTA RIVI, almeno nella sua parte mineraria, collazionato assieme ad altri testi di cui dirò, e fra i quali spicca l'integrale testo degli Statuti di Massa Marittima (Ordinamenta facta (super) Arte fossarum Ramerie et Argenterie Civitatis Massae).

Anzi, il fatto che il Ministero, all'epoca avesse accomunato in un unico destino editoriale i due testi di legge, mi ha dato conferma della giusta dimensione in cui deve essere tenuto il manoscritto elbano.

Infatti, si legge a proposito di quello di Massa¹ che: "..... sebbene pubblicato nel 1310 rimonta al secolo precedente, e per la coordinazione e scelta delle materie supera di molto la prima legge Mineraria della Germania, detta d'Iglau, sanzionata da Vinceslao I e da Prizimislao fra il 1248 e il 1253 (...).

Dopodichè, l'unica altra legge mineraria riportata nel testo è quella di Rio, nella fattispecie con le seguenti rubriche centrali: *XXXI Delli Capitani delle Gite, XXXII Del Arbitri del monte, XXXVII Del Capitano della Vena, LXIX Delle Caviere e del monte, LXX Delli Ordinati della Piaggia, LXXI Del Ordine de Soldati della Piaggia, LXXII Del Scrivano della Vena dei cavatori, LXXIII; Del modo di caricare la vena, LXXIV Di chi ha caviere o chi n'ha di novo, LXXV Del pesatore della vena.*

La nota alla voce RIOMARINA; così prosegue: "Le disposizioni circa le miniere sono contenute in dieci capitoli (li abbiamo testè visti) del *Libro Statuti della Comunità di Rio*, attribuito al sec. XV o al sec. XVI, esistente nell'Archivio della Comunità di Portoferraio², anno 1861. Questi Statuti furono riconfermati con decreto della Principessa di Piombino Ippolita Ludovisi Buoncompagni e dal correggente Gregorio

¹ Leggi, decreti, regolamenti ecc., pag. 414.

² Ne abbiamo già parlato infra.

suo marito, nel 1706. Riconfermati anche dalla sentenza della Regia Camera della Sommaria di Napoli del 4 maggio 1778, sentenza approvata dal re Ferdinando IV di Napoli, con rescritto 14 maggio dello stesso anno. Tale sentenza fu motivata dalla controversia sorta fra i Signori di Piombino e l'assessore Giacomo Belforte rappresentante il diritto della R. Corte di Napoli su tutte le miniere del Piombinese. Sono allegati a questi statuti varie copie di docc. circa l'appartenenza delle miniere e dell'intera Isola d'Elba, dal 1193 al 1815".

Ed infatti, vi si trovano riprodotti alcuni degli atti fondamentali che hanno segnato - nel tempo - i passaggi e le vicissitudini varie dei territori elbani, peraltro già abbondantemente conosciuti e studiati dal Cardarelli, dal Ninci e dal Mellini soprattutto.

Ciò che adesso, in chiusura di questa ricerca, può essere utile connotare per chiuderne il cerchio ed arrivare ai giorni nostri, è che cosa successe dopo quell'ultima data riportata (1778), praticamente durante l'influenza di Napoleone Bonaparte.

E' sempre il solito testo che ci viene in soccorso³: *"I francesi fatti signori dell'Elba continuarono il sistema praticato dai Principi di Piombino nell'escavazione delle miniere dell'Isola, le quali si esercitarono dapprima direttamente per interesse del Governo, poi si concessero in affitto a certi Bourg e Chevalier per l'annua responsione di franchi 500.000; vennero in seguito assegnate in dote all'ordine della legione d'Onore, e finalmente passarono a far parte delle rendite del Governo locale dell'Elba, quando per l'abdicazione dell'Impero fu data a Napoleone la sovranità dell'isola"*.

È durante l'occupazione francese che venne pubblicato il Decreto del 7 dicembre 1806, col quale venne sanzionato nell'ex Principato di Piombino il Codice di Napoleone.

L'art. 552 di questo Codice riflette l'unione della proprietà del sopra e del sotto suolo, salve le modificazioni risultanti dalle leggi e dai Regolamenti relativi alle miniere⁴: cosa questa mai verificatasi nel passato.

E questo Decreto del 7 dicembre 1806, così reciterà all'art. 2 :

"Sont abolis, à dater du même jour, tous les Edits, Bands, Ordonnances précédemment existant, à l'exception des Decrets rendus par nous et de ceux concernant les droits de Pascolo, Boscatico, Pesca e Miniere, sur lesquels nous nous réservons de statuer par des Lois et Règlements particuliers".

Infine, l'articolo 100 del Trattato di Vienna del 9 giugno 1815 stabilì che l'Isola d'Elba ed il territorio di Piombino fossero riuniti al Granducato di Toscana, e con Sovrano Motuproprio del 28 novembre 1815: *"...ordinò che, abolite le Leggi del passato Governo, dovessero, a far datare dal 1 gennaio 1816, aversi per pubblicate nell'isola le Leggi Toscane"*⁴ in tutte e quattro le Comunità di Portoferraio, di Longone, di Marciana e di Rio, comprese nella cancelleria di Portoferraio.

³ Leggi, decreti, regolamenti ecc., pag. 581 - 582.

⁴ Idem, pag. 585, e segg.

E così, malinconicamente, si compì il destino degli STATUTA RIVI, dopo circa quattrocentocinquant'anni di vigenza nelle aule dei tribunali riesi.

Onore al comune di Rio Elba, che ci ha tramandato integro, uno dei manoscritti più belli e più interessanti della nostra Toscana.



*Testo integrale
degli “Statuta Rivi”*

Per gentile concessione del Prof. Gianfranco Vanagolli
e dell'editore “Le opere e i giorni” di Roma



I*. Del Giuramento Del Commissario

Per honore e utilità del'università e huomini di Rio ordiniamo che il Podestà e Commissario che per li tempi sarà ordinato per il N.ro Ill.mo et ecc.mo sig.re per quel tempo che serà parso a sua ecc. Ill.ma quando sarà arrivato in Rio, sia tenuto andarsene nella chiesa della Pieve et in mediate per un mandato farlo consapevole alli Padri Anziani, che all' hora saranno aspettando quivi che vadino per esso; i quali Padri Anziani, accompagnati da qualcheduno, vadino a ricevere il detto Commiss.o e certificati prima dell'elettione di lui fatta dall'Ill.mo et ecc.mo s.re, l'accompagnino al Palazzo publico, dove sia il suo Antecessore et all' hora il Cancigliero del Comune con parole convenienti a quel luogo ricerchi dal detto Commiss.o eletto la Patente della sua elettione e quella detto Canciglieri debba leggere pubblicam.te, si che da tutti possa essere inteso. Il che fatto, l'Antecessore renda al nuovo eletto l'uffitio e luogo con parole degne di quel Magistrato e preso il suo offitio il Commiss.o giuri nella mani del Canciglieri sopra le scritture sagre sotto questa forma, cio è: Noi Commissario per l'Ill.mo et ecc.mo s.re di Piombino giuriamo sopra le scritture sante o laude dell'omnipotente Iddio e della sua Madre santiss.ma Maria sempre vergine e di tutta la Celeste corte a grandezza del prefato sig.re Ill.mo et a unione e pace del suo Popolo di Rio il n.ro offitio del Commissariato exercitare con diligentia e fedelmente e ragione e giustitia administrare a qualunque la domanderà secondo la forma de statuti del detto Ill.mo sig.re et ordinamenti del detto Comune e conservare ogni persona in sua giustitia in torno a quanto si spetterà al N.ro offitio e massime persone miserabili, Chiese e beni ecclesiastici, hospitali, vedove e Pupilli e di osservare tutti i statuti, Constitutioni ed ordinamenti di sua Ill.ma sig.ria et della Communità di Rio et intervenire personalm.te a tutti i Consigli di detta Communità insieme con i Padri Anziani e suoi Consiglieri e non consentire che si faccia alcuna Proposta per i detti Padri Anziani e loro Consiglieri che cognoscere si possa in danno del prelibato Ill.mo et ecc.mo sig.re e suo stato, né in danno di detto Comune e tutti li consigli e gratie ottenuti in bene, honore et utilità delli prenomi-

* Nell'originale le rubriche si succedono prive di numerazione.

nati Ill.mo sig.re e Commune mandare a executione al debito tempo et in fine del n.ro offitio in mediate stare al sindacato et tutto fare a buona fede in tutto e per tutto il tempo del N.ro offitio et in caso che altrim.te o in contrario facessimo, con effetto tutte le pene della ragione e statuti contra noi imposti pagheremo e fatto ciò, prima che il detto Commiss.o cominci amministrare il suo off.o, debba andare accompagnato dall' Anziani alla chiesa e quivi udire la Messa del spiritu santo, pregando l' Altiss.o per sua Illuminatione in tal off.o e ren[dere] gratie.

II. Del Offitio Del Commissario e del modo di Procedere da Lire X in sù.

Il prefato Commissario dopo haverà preso il suo offitio sia obligato per vincolo di suo giuramento ogni giorno che non sia feriato rendere ragione a ogn'uno, cio è che qualunque persona vorra convenire a ragione alcun'altra persona, sia tenuto per il Messo della Corte fare richiedere il suo adversario la sera per la mattina a hora di ragione in persona o a Casa e la mattina l'attore facci la sua domandita dicendo il suo nome e del Reo, la domandita di quello domanda e per che causa sia il debito; la qual domandita fatta e scritta sul Civile per il Commiss.o si scrivi ancora la citatione del Reo fatta per il Messo; qual Reo sia tenuto rispondere semplicemente, negando o Confessando o vero parte negato e parte confessato, secondo sarà la verità. La Copia della quale domandita possa il Reo domandare con termine a rispondere, pur che giuri che non lo facci per tenere a piato l'attore, qual termine non possa essere più di três di a rispondere; né il Commiss.o gli possa denegare la Copia e detto termine e se il Reo confessera il debito, al' hora il Commiss.o li facci commandam.to che in termine di cinque giorni accordi il suo Creditore del debito e spese legittime, intendendosi da lire dieci fin in venticinque e da lire venticinque fin in cinquanta, habbi termine giorni dieci e da Cinquanta fin in lire Cento, habbi giorni venti e da Cento fin in qual si voglia somma e quantità, habbi tempo un mese e se lo Reo negherà le cose a lui domandate doverle dare, all' hora il Commiss.o assegni termine all' Attore a provare le sue ragioni três giorni per fin in dieci, secondo parerà al Commiss.o che bisogni e provando l' Attore essere Creditore del Reo, al' hora il Commiss.o l' assegni tempo secondo la quantità del debito, come di sopra e passato il tempo assegnatoli dal Commiss.o possi il Reo essere gravato secondo parerà all' Attore *in persona o beni, eccetto che in letti o bestiame e strumenti* da Arato. *Ne' quali beni non possa il reo essere gravato*, havendo altri beni, ma non havendo altri beni, possa essere gravato nei sopra detti Bestiami e strumenti e letti, fatta però prima la discussione del debitore se altri beni mobili o immobili si trova e se l' Attore non Comparisse a fare la sua domandita la mattina c'havera fatto richiedere il suo adversario, all' hora il Commiss.o a petitione del Reo sia tenuto condannare l' Attore a dare al suo adversario soldi cinque per il tempo perduto et assolverlo dalle spese spettata l' hora debita *e non comparendo il Reo sia tenuto il giudicante passata l' hora della Terza a petitione dell' Attore dare sententia contro detto Reo converuto non comparente, condannandolo nella cosa domandatali e nelle spese legittime*, fatto prima

per l'attore fede del debito e giurato di Calunnia in forma et sia tenuto detto Commiss.o diffinire ogni lite si ventilasse dinanzi di lui *fra trenta giorni utili*, se già per le parti non si facesse compositione o Compromesso; il qual tempo della Compositione o compromesso non s'intenda essere compreso nel'instantia e non s'intenda utile e non si possa allegare exceptione alcuna contra le domandite o libelli, pur che non manchino delle soprascritte parti. Aggiungendo che il Commiss.o o altri di sua famiglia non possa comprare cose che si vendessero all'incanto, sotto pena di restituire la Robba c'havessero compro e di più di lire Cento applicati alla Cammera fiscale e il Commiss.o sia tenuto per tutti di sua famiglia. Né possa *d.o Commiss.o fare commandamento che passi lire cinque in Cause civile*, salve però i Commandamenti per le facende del s.re Ill.mo e per cause di Tregue, nelle quali per obviare alli scandoli sia lecito fare commandamento in quel modo e forma li parerà e se fusse necessario mettere in Carcere qualunque recusasse fare detta tregua, ne relasarlo fin che non haverà fatto quello è giusto, lo possi fare. Debba d.o Commissario ogni semestre pagare alla Comunità di Rio lire sei per un Balestro o vero per accozzare le mura della Terra.

III. Della Contumacia del dà dieci lire in Sù

Ordiniamo ancora che se il contumace vorà essere audito debba prima rifare le spese che l'attore haverà fatto legittimamente e con giuramento et in detto modo purgare la sua contumacia et ancora data la sicurtà di stare a ragione e pagare il giudicato; la qual sicurtà non s'intenda prestare per quelli di Rio o abitanti che possederanno ben immobili equivalenti e giurato che non si vol difendere per prolungare la lite, ma per seguire la sua ragione; le qual cose fatte per detto contumace, il Commissario sia tenuto tassare le spese e restituire detto contumace nel suo pristino stato et intenda le sue ragioni.

IV. Delle Cause dà dieci lire in giù

In le cause e controversie vertenti dinanzi al detto Commiss.o della quantità di lire dieci e da lire dieci in giù [o] vero della cosa di valore di lire dieci e da li in giù, si proceda summariamente, simplicem.te e de fatto e senza strepito e figura di giuditio e, citato il Reo e non comparente, accusata la contumacia, il Commissario sia tenuto il giorno seguente a petitione e requisitione dell'attore, qual debbi giurare che non con animo di Calunnia domandi come di sopra, Facci pignorare il Reo in Cose mobile fin alla quantità domandata e le spese e se beni mobili non si ritroveranno a sufficientia per la quantità domandata o vero se il Reo negasse il pegno al Messo, al' hora sia in elettione del Creditore se vorà mettersi in Possessione delle cose immobili o vero vorà il Reo personalmente fare de[.]re, le qual cose il Commiss.o sia tenuto fare a requisitione e volontà di [es]so Creditore, pigliato li pegni, il Commissario a requisitione dell'attore faccia not[i]f[icare] al Reo che *in frà tré giorni*

debba avere riscosso il detto pegno, qual tempo passato se non l'averà riscosso a requisitione del detto attore c'averà provato del debito al meno semplicemente per un testimone con giuramento di detti pegni facci subastare o vero mettere all'incanto per i luoghi soliti e consueti per cinque giorni continui e in capo di detti cinque giorni siano datio al più offerente e se detto pegno valesse e fusse venduto più del debito domandato a le spese, quello che vi fusse di più sia dato al Reo, deduzione niente di meno le spese in la causa fatte e se non bastassi, sia di nuovo il debitore pignorato de i suoi beni mobili fino alla sufficiente quantità e li absentì si debbino citare ne modi e forme suprascripte, volendo non di meno che il detto Commissario per causa di pigioni annuale, di livelli e d'affitti, salari di Garzoni e per opere di qual si voglia somma e quantità pur che in tutte le sopradette cause il debito non sia di più d'un anno, proceda, cognosca et exequisca sommariamente, secondo la forma di sopra da lire dieci in giù, non ostante la solennità e forma ricercatasi dallo statuto da lire dieci in sù, quale ne le sopradette cause, non vogliamo habbi luogo. Aggiungendo ancora che nelle cause importeranno da soldi quaranta in giù e massime d'opere e giornate de' lavoratori e nelle cause di chiese e persone ecclesiastiche, vedove, Pupilli et altre persone miserabili, sia tenuto et obligato procedere et exequire sommariamente e senza scrittura o spesa di fatto, sol vista la verità del fatto, remossa ogni solennità e gavilatione.

V. De Sequestri o integine

Ordiniamo ancora che il Commissario non possa concedere sequestro o integine alcune contra alcuna persona della terra di Rio o in quella habitante, la quale avesse beni stabili nella Corte di Rio sufficienti alla quantità del debito e spese e contrafacendosi, il sequestro non vaglia e lo domandante perda le spese e se quella persona contra la quale sia conceduto il sequestro volesse dare idonea sicurtà di stare a ragione e pagare il giudicato, al' hora il Commissario, hauta tal sicurtà, debba liberare tal sequestro e rimettere nel pristino stato quella persona contro la quale il sequestro fusse fatto et debba detto tale a stanza del quale sarà fatto il sequestro fra venti di utili avesse fatta la sua petitione e liquidato il suo credito dinanzi al Commissario e passato detto tempo non havendo mostrato e liquidato il credito, sia il sequestro annullato e sia quello a instantia di chi saranno stati exequiti l'atti obligato a danni e interessi dell'agravato [.....]

VIII. [De Compromessi]

[.....] Quistione che communemente in fra sozzi o vero compagni e mercanti per causa di compagnie e merci e per qualunque altra causa appartenente a compagnia et ancora d'ogni divisione di cose comune et fatto li detti compromessi, il Commissario a petitione d'alcuna delle parti astringa l'arbitri e terzo a terminare e finire le dette lite e controversie e controversie semplicemente et de plano et di fatto non

servata nessuna solennità di ragione et in ciascuno giorno giuridico e feriato et in ciascun modo che piacerà a loro et quello che serà fatto per li detti arbitri, arbitratore e terzo e doi di loro absente l'altro o vero contradicente vaglia e tenga et il Commiss.o sia tenuto mandarlo ad executione, remossa ogni exceptione summariam.te e senza letigio. Ancora ordiniamo che in caso che nel Compromesso non li fusse apposto il termine, all'hora et in tal caso s'intenda statuito il termine sei mesi, in fra il quale termine debbano finire e terminare dette lite, controversie e questioni.

IX. Della executione della Cosa Giudicata

Provediamo ancora se alcuna sententia diffinitiva, laudo o vero conventione delle quali ne apparisca publico instrumento e sia prodotta dinanzi al Commiss.o che sia passata in cosa giudicata d'alcuna cosa contra alcuno data o vero dato, sarà adimandata l'executione di essa sententia, laudo o compositione per persona habile a domandare, all'hora il Commiss.o sia tenuto comandare al debitore in persona o vero alla casa per il messo del Comune, che fra cinque giorni continui debba satisfare il debito contenuto in detta sententia, laudo o vero compositione al suo Creditore o vero venga a dire e allegare quello che vole e può et allegare le sue exceptioni in fra il tempo detto, al quale non sia lecito oppore se non l'exceptione della falsità o il pagamento, il patto di non domandare o vero la Compensatione del debito liquido; le quali exceptione debba provare detto opponente in frà termine di cinque di utili; quale, se non haverà provato, debba incorrere in la pena di lire dieci da applicare alla Camera del sig.re Ill.mo, quali termini passati, cio è tré, se nessuna exceptione verà opposto, e cinque giorni s'haverà opposto e se non haverà [.]to sia pignorato il debitore, o *vero li sia dato il tenere* in beni [mobili] o vero immobili, ad electione del Creditore et data la tenuta il [Commissario] facci fare commandamento per il Messo della Corte al debitore, che la risquota frà dieci di, se la tenuta serà cose mobile e se la sarà stabile, fra un mese; il qual termine passato e non riscosse le tenute, si debbino mandare all'incanto tré di continui; frà quali tré di continui il debitore li possa risquotere, pagando la sorte principale e le spese, il qual termine passato e detti pegni o tenute non riscossi o riscosse, si possino vendere e Benedire al più offerente et se non li fusse proferto nulla all'incanto, si possino dar al Creditore per la somma del debito e per le spese extimati per doi huomini da eleggersi per la Corte non sospetti ne al debitore ne al Creditore, riservando le ragioni al creditore contra il debitore di quello che la tenuta o pegno si vendesse meno o fusse meno stimata et versa vice s'intenda riservata la ragione al debitore contra il Creditore, in quanto la tenuta o pegno si vendesse o stimasse più; le quali tutte e singul cose s'intendano nella lite e somme excedente la somma e quantità di lire dieci e da indi in giù, si proceda come di sopra nella Rubrica delle cause da lire dieci in giù. Aggiungendo ancora che ciascheduno che recuserà dare il pegno o vero tenere caschi di fatto in pena di lire venticinque e possi essere messo in prigione e non relassato per fin che non haverà pagato detta pena et il Creditore per il debito et per le spese.

X. Delle Prescriptioni

Per che le ragioni stiano bene a vigilanti e condanna chi troppo dorme nel seguire quelle, pertanto s'ordina che qualunque persona della Terra di Rio haverà posseduto una cosa stabile per dieci anni continui, pacificamente, senza molestia alcuna, havendo detto possessore giusto titolo nella detta cosa stabile così posseduta non possa essere più molestato e questo habbia luogo quando quella persona, la qual pretende havere ragione in detta cosa stabile, sarà habitato nel stato del Nostro Ill.mo et ecc.mo sig.re e non havere hauta impedimento di guerra a venire a exequire la sue ragioni, ma quando fusse habitato fuori del detto stato, all' hora la prescriptione corra anni venti et qualunque persona starà tacita d' alcuna quantità di pecunia, grano, vino, olio, panni altra robba per anni sette, della quale non appaia instrumento publico o *vero scriptura* di mano del debitore o d' altra persona sotto scritta da doi Testimonij al meno, s'intenda essere caduto da ogni sua ragione e presumasi d' essere pagato; aggiungendo però che sia lecito al Creditore fare dare il giuramento al debitore d' haverlo satisfatto e non essendo vivo il debitore, si dia il giuramento alli suoi heredi o successori, se credono che il creditore sia pagato e satisfatto, volendo che nessuno per opere date a giornata o a mese non possa, passato l' anno, domandarle o vero exigerle dal conduttore, se non passano la somma di lire dieci, non sia audito a ragione, ne dal giudicante li sia administrata ragione passato il detto tempo, ateso che non è verisimile che tali operari differischino tanto a domandare la mercede delle sue fatiche, salvo et excepto se delle dette opere ne appaesse publico instrumento o vero scriptura sotto scritta di mano di testimoni e non apparendo scrittura alcuna, si dia il giuramento al debitore o suo herede nel modo detto di sopra et il medesimo s'intenda delli stimi de danni et dell' accordo fanno li Caffagai et delle compositioni si fanno de danni tra persona e persona et de Terratici delle *Terre, Pigion di case et affitti*, che passato l' anno dal dì che si debbano pagare si presumino per il Commissario pagati e tali domandanti doppo l' anno non siano uditi in giuditio; con questo che il debitore o suo herede, se non sarà vivo il debitore, giuri haverlo pagato nel modo come di sopra; questo non dimeno aggiunto, che quando apparisce scrittura su libri della Corte, che li detti debiti sieno stati adomandati in frà il tempo delle dette prescriptioni o vero che frà il detto tempo sia fatta scrittura privata in forma valida di ragione de detti debiti, all' hora s'intenda rotta la prescriptione et incominci la prescriptione a correre dal dì che finisce il tempo della scrittura publica o vero privata et questo s'intenda ancora dell' altri debiti simili alli soprascritti, de quali non appare scrittura publica o vero privata in buona forma.

XI. Delle Scritte Private

Si ordina ancora che le scritte private sotto scritte di mano di doi Testimoni siano per il Commiss.o mandate a executione, come fussero Instrumenti publici, alle quali non dimeno si possa per il debitore frà cinque giorni opponere l' exceptione della Falsità, l' exceptione del pagamento et la exceptione della prescriptione; le quali excep-

tione il debitore sia tenuto provare frà dieci giorni utili, giurando di Calumnia in forma valida di Ragione.

XII. Della executione de Libri de Mercanti

Provedasi ancora che a libri di Mercanti per le Cose appartenente alle Mercantie o vero traffico loro, se li possa dare fede per il Commiss.o per fin in lire cinque per volta e non più e dà indi in sù si faccia altra scrittura con Testimoni e se libri non stessero in debita forma, all'hora si dia a' detti libri tanta fede quanta vuole la ragione Civile e del stare in debita forma o non, si stia al giuditio di doi Mercanti di Piombino da nominare per il Commiss.o, quale mandi li libri a detti Mercanti, quando fusse per il li debitori scritto in detti libri che non stessero in debita forma, volendo che se le partite seranno sottoscritte di mano del debitore fin in lire venticinque se li dia fede, pur che non passi sette anni, che il debito sia fatto et habbino detti libri fino in detta quantità la executione parata, riservando a debitori l'exceptioni di sopra dette nella Rubrica delle scritte private.

XIII. Di Chi domandasse in Giudicio il debito pagato

S'ordina che s'alcuna persona dinanzi al Commissario domanderà il debito o vero alcuna cosa già pagata e che lo sapi, sia per il Commissario tal domandante il debito pagato condannarlo del doppio del ditto debito a pagare a quella persona alla quale tal debito è stato domandato e ne danni, spese et interessi emergenti et in lire venti in nome di pena applicate secondo il solito.

XIV. Delli Servitori e Serve de Riesi

Provedasi ancora che ogni servitore, Garzone o serva che non starà col suo padrone tutto il tempo promesso, perda la metà del proprio salario e chiunque, forestiero o terriero, ripiglierà uno di questi prima che uno anno dopo la sua partita, caschi in pena di scudi venticinque da applicarsi secondo l'ordinario e qualunque Garzone che per vitio si fugirà dal Padrone, venendo nelle mani della giustizia sia condannato in lire venticinque; ma se il Padrone usasse a chi lo serve stranezze o mali portamenti, vadi a querelarsene al Commissario, il quale, vista la ragione, faccia soddisfare a pieno il servo del Credito suo, dandoli libertà di procacciarsi altro Padrone e chi questo tale piglierà a suo servitio, debba essere chiaro e certo della licentia o dal passato Patrone e dal Commissario e, se il tempo non sara stato specificato, s'intenda d'un'anno, eccettuandone però i casi di malattie, Morte o altri giusti impedimenti.

XV. Dell'Appellationi

Per che l'iniquità e imperitia delli giudicanti è purgata per il remedio dell'appellatione, adunque è ordinato che dà ciascuna sententia diffinitiva che passi la somma

di lire dieci possa ciascuno in frà dieci di continui dal di della sententia data appellare in voce o vero in scritto al Nostro Ill.mo sig.re o vero a suo Luogotenente o Governatore, la quale Commessa che serà a chi Parera a sua ecc.tia Ill.ma o alli detti sig.re luog.te o Governatore et interposta a petitione dell'appellante il Commiss.o che haverà giudicato, sia tenuto dare l'Apostoli e lettere dimissorie e l'atti della Corte receuta la competente mercede et doppo il detto termine, in frà otto di proximi a venire, la causa dell'appellatione debba essere introdutta e presentata dinanzi al Giudice, al quale sarà appellato salvo giusto impedimento.

XVI. Della vendita de Beni che s'hanno communi et per indivisi con li vicini.

Si statuisce ancora che s'alcuna persona haverà cosa stabile comuna o vero indivisa con alcuno suo consortio o altra persona et quella tale cosa vorà vendere o alienare, sia tenuto prima richiedere li soi consortij o partionali, dicendo loro se vogliono comprare la sua parte che frà un mese comparischino con tanti denari, per che tanti ne trova da altra persona; che lui è apparecchiato a farli la Carta della venditione o vero il Contratto e tal richiesta fare debba per via di corte e se li consorti o partionali non vorranno comprare e non saranno comparsi in fra il sudetto tempo, all'ora possa vendere a chi li pare e piace e se la detta forma non osservasse o vero che vendesse per minor precio di quello ch'ha adimandato al Consortio o al Partionale, all'ora il Contratto non vaglia e possa il Commissario ricinderlo a petitione di detti consortij o Partionali et questo medesimo ordine si osservi quando la cosa stabile o Comuna si volesse appigionare o affittare o dare a livello, cio è che richiega li consorti e partionali e vicini più proximi, quando detti consortij e Partionali non volesseno o non la potessero avere per detti modi.

XVII. Dell'Allimenti delle Donne.

Si statuisce Ancora che la donna, la quale morto il Marito stia in la casa del'habitatione di detto Marito Morto o suoi heredi per un'anno tanto, secondo la facultà dell'heredità, habbia il vitto e vestire e di più d'un anno, fin a tanto che non sia satisfatta dalle sue doti e ragioni, salvo nientedimeno che se le facultà della heredità fussero tanto debile che pagato i debiti ci rimanesse meno che la valsutà di Cinquanta lire, all'ora non siano tenuti detti heredi dare detto vitto o vestito e la donna si possa partire di casa del marito a suo Beneplacito; ma se la donna spontaneamente si partira di casa del Marito inanzi che sia finito l'anno luctuoso, all'ora habbia solo la metà di quello haveria guadagnata s'havesse fornito l'anno luctuoso con l'herede del Marito et tutto quello che la donna opera nel tempo che lei stà con l'herede del Marito, s'intenda operare in utilità di detti heredi; le quali cose il Commissario riconosca sommariamente senza strepito o figura di Giuditio; volendo non di meno che ogni sorte di allimenti si tassino per huomini comuni et arbitri da eleggersi dalle parti secondo la qualità de tempi, delle persone e delle lor Facultà.

XVIII. Della exattione delle Doti.

Ancora s'ordina che se la donna haverà hauta le sue doti in denari o vero in cose mobili non le possa retrare, ne domandare all'herede del Marito nanti un'anno dal dì della morte del Marito, se già non fusse d'accordo con l'heredi; nel qual caso, vogliamo la possa rihavere; ma li Corredi della moglie, se si ritroveranno, si debbino restituire subito morto il Marito e sia data la exattione; li quali Coredi non si possino pigliare impegno, ne ritenere e se fussero stati presi incontinente per l'offitio del Commissario, siano fatti restituire; il simile s'intenda quando la dote fusse data in beni stabili stimati, non si possa retrahere inanzi l'anno, se non sono d'accordo, ma se la cosa sarà data in cose stabile senza stima et non sarà alienata incontinente doppo la morte del Marito, si restituisca e se fusse alienata, il Commiss.o, a petitione della donna, di fatto constringa quelle persone ne le quali fusse fatta la alienatione a restituire la cosa alienata e le spese, non ostante alcun contratto o legge che fusse in contrario, volendo che i beni del Marito per la dote della moglie siano et essere s'intendino dal dì del obligatione della Dote promessa.

XIX. Dell'Antifato delle Donne.

Ordinasi ancora che l'Antifato delle Dote s'intenda essere e sia quanto è la metà delle Doti, salvo che non possa excedere in tutto la somma di lire Cento di usual moneta; il che se non sarà stato fatto s'habi per fatto, cio è se non sarà espressamente per la parte altrimenti dichiarato, nel qual caso secondo serà dichiarato, si osservi; per il quale antifato s'intendino e sieno tacitamente obligati et hipotecati i beni del marito come sono per la dote e sia fatta la exattione ne i beni del Marito o vero in altro obligato: questo aggiunto, che se il Marito more prima che si consuma il Matrimonio, la donna non guadagna Antifato e se la donna more prima che si consumi il Matrimonio, li suoi heredi non guadagnano Antifato; ancorché effectualmente fusse data e pagata la dote e se la donna lassa figliuoli mastij in casa del Marito morto o Femine del matrimonio, detto Antifato lo guadagnano i figliuoli o figliuole che lassa all'herede del marito morto per rata parte.

XX. Del guadagno del Marito per la morte della moglie.

Se la moglie d'anni dodici si congiungerà col Marito d'anni quattordici e moia detta moglie senza figliuoli di quel matrimonio, il Marito guadagna la metà della dote e de donamenti; l'altra metà della dote e de donamenti, se senza testamento e senza Figliuoli d'altro matrimonio morirà, si restituisca a quella persona della quale detta dote è proceduta o a soi heredi, quantunque non sia Agnata, cognata o Parente; nel'altri casi il Marito non guadagna la metà della dote per la morte della moglie, ma se la moglie morirà prima al marito, l'heredi della moglie habbino l'anella sponsarezze e la Cintola donata dal Marito e la metà di detti donamenti fatti alla sopra-detta moglie da ciascuno che l'havesse donata; se veramente il marito morirà senza

Figliuoli di quel matrimonio, la moglie guadagna l'Antifato et ogn'altro donamento da ciascuno fattoli con le sue doti in caso che detti donamenti si trovino e in caso che non si trovino, si imputi la moglie medesima, salvo et excetto che se non si ritroveranno l'anelli del sposalitio e se ne ritrovasse altri subrogati in luogo delli predetti del sposalitio, niente di meno li detti subrogati si devino et dare debbino alla soprascritta moglie.

XXI. Del Pegno Conventionale.

Se alcuno piglierà il pegno d'accordo dal suo debitore senza la corte, finito il tempo che tra loro saranno stati d'accordo, il Creditore non volendolo più tenere, sia tenuto far denunciare per via della Corte al suo debitore che frà quindici giorni lo debba havere riscosso, se però sarà mobile e se sarà stabile, frà un mese; altrimenti passato detto termine e il pegno non riscosso, si possa vendere per il creditore all'incanto per il messo del Comune et ancor che il creditore avesse di patto col debitore di poter convertire detto pegno in sua utilità, se non lo risquote fra il tempo convenuto, niente di meno sia tenuto venderlo nel detto modo di sopra o vero farlo stimare per li stimatori del comune, facendo citare detto debitore alla detta stima et sia tenuto restituire al debitore quel più che fusse venduto o più fusse stimato de la vera sorte et se manco si vendesse o fusse stimato, il debitore sia obligato satisfare detto suo Creditore et se dalla parte non fusse posto il termine a risquotere il pegno, s'intenda se il pegno serà stabile fino in lire venti, giorni quindici; se serà mobile, un mese e se valerà più di lire venti et il pegno sia cosa mobile, s'intenda tre mesi e se sarà stabile, mesi sei. Non possa, però, il Creditore usare né consumare il pegno, e usandolo o consumandolo, ogni peggioramento si computi nel pagamento del debito principale.

XXII. Del rendere ragione in fra Terriero e forestiero.

Si prevede ancora che a' Forestieri contra Terrieri et in fra forestieri e forestieri sia aministrata ragion sommaria, tanto nel procedere quanto nel'exequire, procedendo senza strepito o figura di Giuditio, salvo che se li statuti del luogo dove fussero li detti fuorastieri disponessero altrimenti e fusse provato per la parte avversa in frà il tempo per il giudice assegnato, al' hora et in quel caso il medesimo e medesima ragione sia osservata al Forestiero contra il Terriero quello che in la Terra di esso Forastiero è servato contro il Terriero del luogo della giurisdittione e stato del nostro Illustriss.o signore di Piombino; volendo che se l'alegante non haverà provato gli ordini e dispositioni della terra del Forestiero, detto Alegante sia punito nelle spese della lite e nel vitto, nelle quali il forestiero fusse incorso.

XXIII. Delle Piggioni di Case o Capanne.

Qualunque persona tenesse casa o Capanna a pigione sia tenuto pagare la metà della pigione a mezzo il tempo e l'altra metà finito l'anno e se non pagasse il patrone della casa o Capanna ne lo possa cavare a suo beneplacito e le robbe che saranno o si troveranno in la casa o Capanna sieno e si intendano obligate per le pigioni et il simil s'intenda de livelli de quali non apparisca contratto publico; volendo ancora che in capo l'anno se il Patrone della casa o Capanna non haverà dato licentia all'appisonante o vero s'il pisonante non si serà preso licentia finito il tempo, s'intenda esserli obligata per un'altro anno e finito l'anno e il patrone data la licentia o l'altro presosela, vogliamo che in detta casa o Capanna vi possa al meno stare per quindici giorni, per fin che ne troverà un'altra et in tutti i sopradetti casi il Commiss.o faccia ragion sommaria e di fatto, senza piato.

XXIV. Del'imborsatione et Offitio del Anziani di Rio.

L'Anziani che si troveranno risedere nell'ultima poliza d'imborsatione debbano nel principio del'ultimo loro mese fare nova imborsatione d'Anziani nel modo infra scritto, cio è: Congregati detti Anziani residenti nella sala solita loro con la presenza del Commiss.o eleghino otto savi e buoni huomini delli riseduti in quella imborsatione a beneplacito di detti Anziani, pur che fra di loro e' detti Anziani non siano ascendenti e descendenti, Fratelli Carnali, Zio carnale e suocero et in sieme con detti Anziani eleghino et ottenghino in scrutinio per li dui terzi huomini delli più honorati, savii, atti e sufficienti all'offitio del Anzianato del Popul di Rio, havendo però prima giurato tutti nelle mani del Canciglieri di farne buona et fedele elettione, come è detto, posposta ogni passione et interesse che intorno a ciò potessero havere e non mettervi alcun Ribello o Bandito dell'Ill.mo sig.re n.ro, ne alcun debitore del Comune, né alcuno non nato in Rio o almeno habitatovi per dieci anni, ne alcun minore d'anni venti e finito il numero delli trentasei ottenuti, quali tutti et anche l'altri nominati e non ottenuti, il Canciglieri haverà descritti al libro de Consigli et copiati da parte l'ottenuti et non ottenuti, li debba portare all'Ill.mo s.re o suo Luogotenente et tutti quelli che seranno approvati e confermati si debbano mettere in polize a tré per poliza ordinate da dui accoppiatori da eleggersi per sua sig.ria Ill.ma o suo luogotenente e sigillate col sigillo loro; quali, però, debbano advertire non mettere in una polizia medesima Padre e figliuoli, ascendenti o descendenti, fratelli Carnali o Cugini, socero, cognato Carnale, ne Zio Carnale, altrimenti detta polizia non possa risedere e l'Anziani residenti siano tenuti otto giorni inanzi alla fine del offitio loro fare congregare ne la sala del senato ordinario alla presentia del Commiss.o li consiglieri del lor minor Consiglio, facendo prima bandire l'extrattione de novi Anziani e quelli congregati faccino extrahere della Borsa una poliza, quale legasi per il Commissario, registrandola al libro de Consigli, caso, però, che li Descritti in detta possino risedere; quali Anziani novamente extratti possino risedere, essendo di essi il numero per li dui terzi al meno et se saranno meno delli doi terzi, i Descritti in detta poliza

non possano risedere, ma la lor poliza si rimborsi e cavisi un'altra poliza, nella quale non siano meno delli doi terzi da potere exercitare il lor offitio. Alli quali Anziani nuovi, come di sopra legittimamente extratti, debbano l'Antecessori in sala del senato alla presenza del Commissario, Consiglio minore et di tutti l'altri venuti a accompagnare e honorare l'introito del'Anzianato, rendere l'offitio e l'administratione insieme col sugello e chiavi del Comune e li nuovi Anziani, sedendo al luogo loro, giureranno in mano al Cancigliere in fatto preso l'offitio, nel'Infrascritta forma, cio è: Noi Anziani novamente eletti dal Comune e Popul di Rio giuriamo il nostro offitio del'Anzianato solectam.te e con fede administrare e non faremo ne ordineremo nostri Consiglieri contra la forma de' presenti statuti, ne proporemo alli nostri Consiglieri cose che intendere si possino in danno dell' Ill.mo et ecc.mo sig.re nostro e del comune e l'offitio del Commisario favoriremo, Chiese, Ospedali, persone ecclesiastiche, vedove, Pupilli e persone miserabili in loro ragione e ciascuna cosa opereremo che sia onore e bene delli predetti s.or Ill.mo e Comune e quelle che danose fossero, pretermetteremo, i presenti statuti al tutto osservando e facendo osservare quanto ne sia possibile, salva sempre la volontà del sig.or N.ro Ill.mo. Et preso detto lor offitio debbano alla Chiesa andare a udire la Messa del Spiritu Santo, qual haveranno fatta salvare e s'alcuno della poliza novamente extratta recusasse, tacitamente o Palesemente, accettare l'offitio del'Anzianato, intendasi ipso facto incorso in pena di lire quindici senza altra dichiarazione, quali non possino scontare in modo alcuno, ma subito astretto dal Commissario a pagarli effectualmente di contanti, ancorché egli fusse creditore del comune e spendansi detti denari in beneficio del comune senza parteciparne nessuno di alcun quarto, ne Commisario ne altri e mancando il Commissario di quanto è detto, in corra nella medesima pena da ritenerseli di suo salario e di più il detto ricusante sia privo per anni tre seguenti del offitio dell'Anzianato e di tutti li offitij e Consigli del Comune et il Cancigliere debba farne nota al suo libro e leggerla quando si farà la nova imborsatione, accio che non possa essere adnesso all'anzianato e li predetti Anziani in fra dui giorni del preso loro offitio debbino fare inventario di tutti li libri del Comune, Civili e Criminali, de commissarij et di tutte l'altre cose e munitioni del Comune e consegnarle di mano in mano a' successori con la notula di quanto li fusse restato a fare nell'offitio loro, alla pena di lire dieci per ciascuno Anziano. Possino e debbino li prefati Anziani da per loro stessi con la presentia del lor Commissario fare creditore qualunque avesse avere dal detto comune e fare polize de pagamenti con la presentia del sopradetto Commissario e qualunque persona offenderà in detti o in fatti alcuno dell'Anziani predetti sia punito subito oltre l'altre multe e pene ordinate per li statuti presenti *nelle Cause Criminali in scudi dieci d'oro, applicata alla Cammera Fiscale* e sia confinato *ad elezione di sua Sig.ria Ill.ma o di suo Luogotenente del luogo* e del tempo. Delli detti Anziani, il Capo di Poliza habbi sempre il primo luogo e così seguitare di grado in grado, tanto nel sedere quanto nel'andare et in ciascheduno atto. A qual Capo di poliza siano tenuti tutti l'altri Anziani obbedire e ricercati comparire al palazzo sotto pena di soldi venti per ciascheduno e chiascheduna volta. Siano tenuti ancora quando occorrerà, stare vigilanti sopra le guardie di giorno e di

notte e se per alcun tempo accadesse suspecto di peste, il che non voglia Iddio, in Rio o luoghi convicini, debbano detti Anziani e lor minor Consiglio fare fare tutte le lor provigioni ordinarie per la salvezza della terra e Popolo di Rio, in ordinare guardie, eleggere soprastanti, condur Medici Phjsici e Chirusici, secondo para loro e fare tutto quello che sarà necessario. Siano tenuti detti Anziani prestare ogni favore a detto Commissario et ad ogn'altro offitiale del sig.or Ill.mo e richiesti e da lor stessi, vedendo il Bisogno, sotto pena di lire cento per ciascheduno di detti Anziani che mancasse di quanto è detto da applicarsi alla Cammera del prefato Ill.mo sig.re. Siano ancora tenuti detti Anziani far *sindicare* e modulare il Commessario, Anziani et altri offitiali della Communità in mediate finiti l'offitij loro. Duri l'offitio delli Padri Anziani mesi tre et habbi ciascun per suo salario lire Nove per u.o, da darseli data la sententia absolutoria di lor sindacato. Siano tenuti ancora *tenere nella Chiesa di Rio una bona Cassa o Cassone di Noce forte con tre chiavi* a Croce, una delle quali habbi a tenere il Commissario, un'altra il Capo dell'Anziani e l'altra il Piovano, ne si possa mai aprire senza la presentia di tutti tré, salvo sempre giusto impedimento; nel qual Cassone vi si debbano tenere tutti li libri de Commissarij et altre scritture che lasseranno al fine del loro offitio e quelle del Comune, facendone sempre inventario, che li riceveranno et ogni volta che entreranno i novi Anziani, *ne debbino fare inventario* et mancandovi cosa alcuna sieno tenuti subito darne aviso al nostro sig.re ill.mo o suo luogotenente, sotto pena a chi mancherà o transgredirà delle sopradette cose e ciascuna di esse di scudi venticinque d'oro fra tutti gl'Anziani e di più d'esser privi tutti subito dell'offitio del'Anzianato et il Comm.rio sia tenuto subito Farne executione, sotto pena a lui d'altre tanto, applicate come di sopra. *Debbino detti Anziani nel principio del loro offitio vedere* che il Commissario scriva tutti l'Atti Civili e Criminali in libri ben legati e trovando che d.o Commiss.o non scriva li atti come di sopra, siano tenuti darne aviso al n.ro Ill.mo sig.re e s'intenda detto Commiss.o essere cascato in pena di scudi cinque per ciascuna Volta et essendo a ciò detti Anziani negligenti, s'intendino essere incorsi in pena dell'Arbitrio di detto sig.re Ill.mo o suo Luogotenente e privati di fatto dell'offitio dell'Anzianato.

XXV. Del imborsatione et Offitio de Modolatori.

Ordiniamo che li Anziani dell'ultima Poliza dell'imborsatione, nel principio del'ultimo mese di loro offitio, alla presentia del Commiss.o, insieme col consiglio minore, nominino et a scrutinio ottenghino tanti huomini delli più convenienti della Terra, che bastino per sindacare tutto l'anno gl'offitiali, cio è Anziani, Operaio et altri offitiali; de quali ottenuti si porti la lista di loro all'Ill.mo et ecc.mo s.re N.ro o suo luogotenente et di quelli li quali sua signoria ill.ma o detto suo luogotenente sarà compiaciuta siano modulatori dell'offitiali di sopra detto. Debban si questi accoppiare discretamente alla presentia del Commissario e Minor Consiglio a dui per poliza et cosi accoppiati in Polize dal Cancigliero e Registrate al libro de Consigli, mandinosi dal

Cancigliero e Registrate al libro de Consigli, mandinosi a suggellare col sigillo del Prelibato sig.re Ill.mo o del detto suo luogotenente e così sigilate mettinosi nella borsa de Modulatori e la mattina che li nuovi Anziani haranno preso il loro offitio faranno trhare una di dette polize e tratta registrarla nel libro sopradetto et alli così tratti il Cancigliero alla presentia del Commissario et Anziani dia il giuramento di fidelmente modulare e sindacare li precedenti Anziani e qualunque altro offitiale e Ministro che nel tempo loro haurà finita sua administratione et offitio. Debbono detti modolatori fare diligente Inquisitione, ancorché dall'Anziani non glie ne fusse dato ordine, né da persona privata gliene fosse fatta petitione et per il primo dì della lor tratta e per cinque giorni sequenti facciano pubblicare dal Banditore del Comune il sindacato detto e chi volesse darli querella o petitione in voce o in scritto, comparisca dinanzi a detti sindichi o loro Canciglieri in frà detti giorni cinque continui, doppo il qual termine non sia lecito a detti Modolatori accettare querella alcuna, ma debbano frà tré di sequenti absolvere o condannare secondo li parera giusto, intendendo però che in ogni querella li predetti Anziani o altro sindacato siano citati legitimamente, altrimenti non si possa proceder contro di loro. Debbino similmente, data querella o no, rivedere diligentemente tutti i conti, administrationi, libri e scritture di qual si voglia sorte, nelle quali potessero detti Anziani havere mancato o fatto contra la forma dell'offitio loro et de statuti et ordini di detto Comune, udite però sempre le ragioni de Modulati, l'offitio de quali sindichi duri e durare debbi tanto quanto durerà l'offitio dell'Anziani; ma il tempo del modulamento non sia più di giorni otto per ciascuno offitio che dovessero sindacare e le sententie che da loro seranno date, debbansi registrare dal Cancigliero nel libro di detti Modulamenti, quale s'habbi a tenere a posta per detta causa e non per altro, il quale si debbi salvare con gl'altri libri del Comune nel Cassone e mancando detti Modulatori di quanto son tenuti per loro offitio, ipso fatto s'intendino incorsi in pena di lire cinquanta per ciascheduno e ciascheduna volta, applicata alla cammera del s.re N.ro Ill.mo. Dalle sententie di detti Modulatori ciascuno si possi appellare e dire di nullità al Commissario in termine di giorni tré dal dì della data et intimata sententia; volendo, però, che se il giorno si trharà la poliza di detti Modulatori, alcuno de doi fosse absente o per altro impedimento non potesse exercitare detta poliza, si rimborsi e se ne tragghi un'altra et habbia ciascheduno di essi e il canciglieri loro lire tré dal Comune.

XXVI. Del modo del Consigliare.

Tutti i Consiglieri del Consiglio del Dodici e del Quaranta, cio è del Parlamento, debbano nella loro elettione et in ogni raunata giurare nelle mani del Canciglieri di fidelmente consigliare per servitio del sig.re Nostro Ill.mo et utilità del Comune, poi di non *partire senza licentia del Commissario e Capo dell'Anziani*; li nomi de quali il Cancigliero scriva secondo veranno e poi che seranno in numero legittimo, il Commissario faccia commandare che ogn'uno segghi tacitamente e con modestia e non ardisca alcun *partirsi dal luogo suo*, né darsi insieme cenni, ne dire parole sopra

voce di qualunque sorta, sotto pena di giulij doi da pagare di fatto per ogni volta fusse contrafatto e nessuno, ancor che privilegiato, possa tenere arme da offendere in detti Consigli alla pena di un scudo d'oro applicata alla Cammera Fiscale per ogni volta e per ciascuna persona che contrafarà. Congregato detto Consiglio, *il Capo del'Anziani ordini* che si legga la proposta per loro fatta scrivere al meno per li dui terzi di essi e quella letta in Piedi per il Cancigliero con alta et inteligibil voce, di modo che dà tutti possa facilmente essere inteso, con modeste e convenienti parole sia lecito ad ogn'uno di detto Consiglio consigliare con licentia del Commissario et invocato il nome di Dio, dica quanto sia il suo parere et il Cancigliero sia tenuto scrivere e scritto leggere alli consultori, tal che essi, non solo dal Consulente, ma dal Cancigliero ancora possino essere intesi quanto sia stato consigliato e ciò fatto il detto del Consultore vada a partito e tutti li Consigli per li dui terzi al meno si vinchino e non havendo li dui terzi de voti per il si al meno, s'intendino persi e sia la fava segno di voto favorevole del si et il lupino del Contrario e del no. Quali fave e lupini metteranno i Consiglieri secretamente nel Bossolo; ne sia lecito a persona doppo reso il voto mostrare il segno che li resta in mano, sotto pena di soldi venti per ciascuno e ciascuna volta che sara contrafatto. Non si possa mettere ne detti consigli proposta alcuna a partito più d'una volta. *Le quale tutte e singul' cose si debbino osservare in tutti i Consigli, né alcun se ne possa ragunare senza la presentia del Commissario o suo Luogotenente in ogni caso e tempo d'absentia di detto Commiss.o dalla terra di Rio o vero per malatia* e nel modo detto, siano tenuti l'Anziani mettere a partito tutti li pareri consigliati in qual si vogli Consiglio, pur che non sia contra l'Ill.mo s.re N.ro, sotto pena di Ducati Cinquanta da pagarli di fatto, applicata alla Cammera di sua ecc.tia Ill.ma, volendo che ogni consiglio che sara vinto non vagli, se prima non serà confermato dal prefato sig.re Ill.mo o suo Govern.re.

XXVII. Del Consiglio del Quaranta.

Per osservanza del'antica consuetudine della terra e Popolo di Rio, l'Anziani che risederanno del mese di Genajo debbano la prima Domenica di detto mese fare ragunare il Consiglio del Quaranta, che s'intende il maggior Consiglio, il quale non si debba ragunare se non una volta l'anno, nel tempo detto di sopra, senza deliberatione del Commissario e Anziani, facendolo bandire la sera per l'altro giorno. Qualunque serà del Consiglio del Quaranta venga a detto Consiglio da farsi quel dì, sotto pena di soldi venti, nel quale non vi si possa proporre, ne vincere cosa alcuna, se non vi intervengono al meno trent'huomini; nel qual Consiglio quello s'otterà per li dui terzi al meno vaglia e s'osservi, come se fusse stato vinto da tutto il Popolo di Rio, pur che sia confermato dal sig.or N.ro Ill.mo o suo Govern.re. Né si possa in detto consiglio proporre più d'una Volta una cosa, eccetto, pero, quando fosse per servizio del sig.re n.ro Ill.mo o per opera Pia et accio che a tutti sia lecito ben proporre in detto Consiglio, il Commissario e Capo del'Anziani commettino al Messo del Comune l'Infrascritta notificazione, cio è: Li Mag.ci Anziani significano alle prestantie vostre

come hoggi in questo Consiglio è lecito a ciascuno delli Congregati consigliare e dire il suo parere sopra qual si vogli cosa che li sovenga, della quale la deliberatione si aspetti a questo Consiglio, pur che vi si conosca l'honore dell' Altiss.o Iddio, la exaltatione del N.ro Ill.mo Principe e la pace, unione e Civil vivere della terra di Rio, dando però detti Padri Anziani licentia libera alle spetabilità vostre di poter parlare, proporre e consigliare di tutto quello che per li statuti et ordinamenti di questa Comunità non sia prohibito, che tutto si metterà a partito, quantunque non se sia fatta spetiale proposta e così si conti i voti, cio è le fave per il sì e lupini per il no e quello che serà consigliato come di sopra si mandi a partito e vincendosi s'exequisca.

XXVIII. Del Offitio del Camarlingo.

Anco s'ordina e statuisce che ogn'anno in Calende di Genaiio si debbi scrutinare nel Consiglio del *Quaranta tutte quelle persone che sieno atte e Idonee* a essere *Camarlengo del Comune di Rio e quello ch'haverà più fave* in favore resti Camarlengo, il quale debbi risquotere e tenere tutti li denari del Comune et di quelli spendere per li bisogni del Comune, si come per poliza dell'Anziani li serà determinato e render conto di quattro mesi in quattro mesi; habbi detto Camarlengo per suo salario *un ducato d'oro l'anno* e mancando delle *sopradette cose caschi in pena di ducati dieci d'oro larghi* da pagarsi di fatto, applicata per la metà alla Cammera Fiscale, un quarto al Commiss.o exatore e l'altro quarto al Comune.

XXIX. Del Capitano di Guerra.

Provedasi per il presente statuto e si ordina che il Capitano di Guerra si elegga nel Consiglio per l'Anziani ogni quattro mesi, secondo il consueto e non possa essere eletto alcuno che non sia natio della Terra di Rio e minor d'anni venticinque per il manco; qual Capitano debba esser persona d'honore, non vile e pratico su la Guerra o almeno di buon giuditio e giurar debbi sopra le sacre scritture nel principio del suo offitio nelle mani dell'Anziani di fare bene, fidelmente e solecitamente il suo offitio, tanto di giorno quanto di notte e massime alle guardie et alle cose appartenente a quelle; habbi detto Capit.o autorità di fare commandamenti, quali però non passino più di lire cinque et per il Commiss.o si debbino risquotere per ogni volta fusse contrafatto; il quale Capit.o sia exente dalle guardie per tutto il tempo del suo offitio.

XXX. Del Capitano di Guardia.

E più si statuisce e *ordina* che l'Anziani che si troveranno in principio di Genaiio siano tenuti eleggere li Capitani delle guardie di notte, li quali giurino di fare commandare le guardie dal Messo distintamente et discretamente, per modo che nessuna persona si possi con ragione querelare e commettendo alcuna fraude per mali-

tia, siano puniti da lire sei fin in dodici per volta che contrafacesse, applicata alla Cammera Fiscale.

XXXI. Delli Capitani delle Gite.

Ordinasi ancora che li Capitani della gita siano tenuti ogni volta si carica contare gl'huomini in presentia d'un'altro huomo della Gita e del Commiss.o e con esso faccia conto delli mancamenti, sotto pena di un scudo d'oro e nessuno possa essere Capitano di Gita se non è naturale di quella gita della quale è Capitano e se altrimenti si facesse, l'electione non vaglia, ne tenga e non possino tenere gita ad alcuna persona per debito particolare contra la volontà del Patrone della Gita e più siano tenuti partire la gita fra doi giorni, poi serà caricato, pena lire quattro, applicata alla Cammera Fiscale.

XXXII. Del' Arbitri del Monte.

Ancora s'ordina che li Consoli, li quali si troveranno in offitio *in Principio di Genaio* di ciascuno anno, siano tenuti eleggere un buono *et intendente Cavatore* di vena, il quale insieme con un'arbitro s'intenda havere pieno arbitrio e Balia di decidere, sententiare e terminare ogni lite e differentia, la quale nacesse fra gl'huomini di Rio o d'altri per causa delle cave fatte o dà fare, ancor che le Caviere non fussero effundate insieme; quale Arbitro e Cavatore di vena sieno rafermati dal signore Ill.mo N.ro Patrone o suo Luogotenente, altrimenti non vaglino, ne tenghino et quello che per li detti così rafermati sarà giudicato tra le parti per Commissione del Commissario o vero per Commissione a loro data per li litiganti Semplicente et senza scrittura o con scrittura, s'intenda rato e fermo e vagli e tenga, come se tutte le solennità di ragione vi fussero intervenute e quando accadesse che uno di detti arbitri fusse absente o per qual che caso non si potesse venire, in tal caso il Commiss.o o vero l'arbitro proprio possa eleggere un'altro in luogo dell'arbitro absente, pur che non sia a suspetto ad alcuna delle parti e similmente vaglia e tenga quello che per loro sarà giudicato, arbitrato e sententiato; questo aggiunto, che quando alcuna delle parti si sentisse gravato, Il Commissario possa mandare un'huomo aggiunto, non suspetto ad alcuna delle parti et dalla sententia di esso essendo d'accordo con li arbitri o almeno con uno di detti arbitri, non si possa più appellare et il Commissario sia tenuto mandare ad executione detti laudi, arbitramenti e sententie di essi arbitri del monte sommariamente e di piano, senza figura di giuditio, solo veduto il lodo e laudi predetti.

XXXIII. Del' Arbitri delle Vie.

Ancora si prevede e ordina che del mese di Genaio di ciascun'anno s'eleghino per l'Anziani che in quel tempo seranno doi buoni e discreti huomini, li quali siano arbitri delle vie, così dentro della terra come di fuori e così delle vie del Comune,

come de vicinali, quali habbino da essere confermati dal N.ro s.re Ill.mo o suo Luogotenente, altrimenti non vaglino; quali così confermati sieno tenuti per vinculo del lor giuram.to, diffinire sommariamente ogni differentia nacesse fra l'huomini e abitanti di Rio per cagione delle vie comune o vicinali e siano tenuti almeno ogn'anno tré volte tutte le vie del Comune vedere e se fussero occupate con edifitio o per altro modo, fare ritornare a dovere e se fussero guaste, farle raconzare dalli vicini confinanti con dette vie guaste et sieno tenuti dare la via alle Possessioni, le quali non l'havessero, quando fussero richiesti per lo manco danno delli vicini e parendo a loro giusto, possino giudicare che la via si compri per giusto prezzo e loro habbino a designare la via e stimare il terreno et habbi soldi se per fin in soldi dodici per volta, hauto rispetto al tempo, alla fatica e distantia del luogo.

XXXIV. De Stimatori de danni dati

L'Anziani che si troveranno del mese di GENAIO siano tenuti eleggere doi intendenti huomini e di buona conscientia, li quali siano stimatori de danni e guasti per tutto il distretto di Rio e siano obligati per vinculo del lor giuramento *a richiesta* del Patrone della Possessione o vero d'alcuno degli Caffagiai andare a stimare li danni ricevuti dalle bestie o dalle persone in alcun loro terreno, vigna o vero orto o altro luogo dove sia per il detto distretto e siano creduti alla loro semplice relatione per ogni quantità e quando accadesse che alcuno non si contentasse dello stimo delli Cafagiai, possa havere ricorso alli stimatori sopra scritti frà dieci giorni di poi che sera stimato; quali stimatori sieno tenuti di nuovo stimare e quella stima che per loro sara fatta vagli e tenga; ne si possa dire di nullità, ne allegare o d'altro. Volendo che quando alcuno di detti stimatori fusse impedito e non potesse exercitare detto offitio o havesse alcuna legittima cagione, il Commiss.o in tale caso possa eleggere un'in suo luogo, quale non sia sospetto ad alcuna delle parti et alli stimatori, havendo prima giurati, si dia piena fede et habbino per loro mercede per la terra soldo uno per ciascuno et di fuori un soldo per miglio.

XXXV. Delli Giustatori di Pesi e misure

Ogn'anno l'Anziani che seranno in Calende di GENAIO insieme al Comiss.o siano tenuti eleggere dui huomini del detto Comune di Rio, quali habbino da essere confermati dal sig.re Ill.mo o suo Luogotenente e confermati che saranno, siano obligati per loro giuramento rivedere tutti li pesi e misure adoperate nella Terra di Rio e quelli che non son giusti, faccino a giustare et habbino arbitrio per le cose appartenente al loro offitio comandare, ponendo la pena di lire venti, fino in Cinquanta, hauto rispetto alla qualità della persona.

XXXVI. De Caffaggiari e Loro Offitio.

Anco s'ordina che l'Anziani del *mese di Gennaio*, in principio del lor offitio, siano tenuto imborsare sei Caffaggiari, cio è il Caffagliaio del fraseto e quello di sanfelle, che siano sopra le Biade, item il Caffagliaio del Piano del orbaio, el Caffagliaio del'ortano, el Caffagliaio del'ardetta; li quali Caffaggiari siano tenuti in forma debita giurare di guardare le possessioni della sua Caffagieria con quell'amore che le sue proprie et habbino arbitrio usare discretione nel pore le bestie al libro, quando lui non sapesse il numero certo, ponendo però il numero delle bestie conforme alla quantità della stima del danno; ma quando il numero delle bestie ch'avesse dato danno fusse certo per detto del Patrone della Possessione danneggiata o per altre persone degne di fede, all'hora non possa pore meno chel numero intiero delle bestie, senza licentia expressa del Commissario e Anziani. Siano ancora tenuti stare alla guardia delle vigne da Calende d'Agosto fin fatte le vendemie di detta terra di Rio, pena soldi venti per ogni giorno. Siano tenuti detti Caffaggiari stimare li danni e farli scrivere a piedi del processo fra otto giorni, poi che sarà fatto il lamentitio e venuto a notizia di esso Caffagliaio, pena di pagare il danno esso. Habbino detti Caffaggiari della loro Caffagiaria da Patroni delle Biade e vigne quello che è usato per antico. Il Commiss.o, posta che serà la guardia di detti Caffaggiari per l'Anziani, come s'è costumato, a petitione de medesmi Caffaggiari, sia tenuto constringere li mal paganti a pagarli, quanto nel scritto d'essi Anziani si contiene per lor guardia. Non possono andare, detti Caffaggiari, nelle vigne, senza licentia de Patroni, pena lire sei.

XXXVII. Del Capitano della Vena.

Il Capitano della vena con sei in sua Compagnia si elegga ogn'anno in Calende di Gennaio, come è consueto; li quali, per debito di lor offitio e giuramento, sieno tenuti stare apparecchiati con l'arme a richiesta del Commissario et obbedire in quelle cose che s'aspettano al suo offitio, sotto pena del arbitrio di detto Commissario.

XXXVIII. Del Scrivano del Commune.

Anco il scrivano del Comune s'elegga per gl'Anziani, il quale per debito del suo offitio sia obligato a *richiesta loro*, con buona fede, scrivere tutte quelle cose che appartengono all'Anziani in lor tempo, massime polize, guardie per la sera, debitori, creditori d'esso Comune, imposte di denari e simili scritture. Habbia detto Scrivano per suo salario, nel tempo che servirà, cio è quattro mesi, soldi quaranta e sia exente dalle fationi del Comune, salvo le guardie, l'andate di Piombino e datio della Barbaria.

XXXIX. Delli Proveditori della Carne.

Li Proveditori della Carne siano eletti per l'Anziani al modo consueto e siano del numero del Quaranta, li quali per vinculo di loro giuramento siano obligati provvedere che si facci della Carne a sufficientia nel tempo delle Pasque, Carnovale, per s.to Iacomo, s.ta Maria di mezzo Agosto, la state per bisogno dell'amalati, per la venuta del s.re Ill.mo e s.ra Ill.ma e suo Governatore e fori di detti tempi non se ne possi comandar per il Comm.rio, ne per altri officiali di detta communità, se non in caso di necessità e quando fusse mancamento di bestie, per modo che non si potesse provvedere, habbino ricorso al Comm.rio, il quale, insieme con l'Anziani e consiglio del Dodici, habbi arbitrio di comandare per le cose che appartengano a lor offitio et imponere pena lire due per volta. Siano obligati detti Proveditori vedere le bestie vive e morte e provvedere che le carne siano recipienti et anco vedere li pesci che s'arrecano a vendere et a quelli ponere il prezzo conveniente e nelle predette cose possino fare quelle provisioni che serà a loro di parere; debbino detti Proveditori essere eletti dal s.re Ill.mo o suo Govern.re.

XL. Del'Operaio di San Iacomo.

Gli Anziani che del mese di Genajo si ritroveranno col Consiglio del Dodici siano tenuti scrutinare un buono e sufficiente huomo per operaio della Chiesa di san Iacomo e di tutte l'altre chiese, le quali fussero sotto la protettione e governo del Comune di Rio; il quale per vinculo di suo giuramento, sia tenuto per fare inventario di tutti li beni stabili e mobili di essa opera et essi beni mantenere et accrescere e salvare, quanto sia possibile. Sia tenuto detto operaio tenere e rendere conto dell'entrata e spesa di essa opera in uno libro di Carta Reale ben legato con le sue coreggie, nel quale tutti l'operai che per li tempo seranno, debbano scrivere i conti del opera e seguitare come è finito un libro, comprarne un altro; sia tenuto ancora detto operaio risquotere li resti della gita di mese in mese dalli Capitani di Gita e più presto se a lui parera. Intenda esso operaio con diligentia quello che avanza con l'huomo che fà il conto con il Capitano de la gita et ogn'anno renda conto della sua administratione chiaro alli modulatori che per li Anziani li seranno cavati e il Commiss.o ne habbi cura lui.

XLI. Del'Ambasciatori e Lor Offitio.

Qualunque persona sarà eletta per imbasciatore al s.re N.ro Ill.mo o ad altri e in ciascu luogo, sia tenuto accettare, pena lire cinque, quale sia obligato con ogni diligentia exequire quanto haverà in commissione, ne possa per causa alcuna uscire della commissione ch'haverà hauta dal Comune, pena lire venticinque e habbia per suo salario soldi dieci il giorno che lui starà in servizio del Comune e stando in detta Imbasceria più di tré giorni, tre siano gratis e senza salario alcuno.

XLII. Della Festa di San Iacomo.

Accio che il Glorioso Apostolo san Iacomo, Advocato particolare e principale della terra di Rio, s'habbi a honorare, è proveduto che l'Anziani che in quel tempo della festa del detto santo saranno, siano tenuti solecitare e ricordare al Piovano che trovi de sacerdoti e facci le congrue Processioni. Habbino detti Anziani arbitrio di spendere della pecunia del Comune fino in lire cinque e la vigilia della festa faccino comandare venticinque Gioveni o più, li quali con li loro migliori vestimenti e armi faccino honore alla festa, essendo a ordine la sera della detta vigilia a hore ventidue e faccino cavare la bandiera del Comune in Piazza, la quale si porti al modo consueto e detta sera faccino fare la luminaria, alla quale ogni persona vi debba essere con Candelo acceso e se alcuno in questo fusse disubediente, sia punito in soldi venti da pagarsi di fatto al Commiss.o per il spedale di santa Trinita di Piombino*.

XLIII. Del Messo del Commune.

Ordinasi ancora che il Messo o Banditore del Comune si elegga nel Consiglio del Quaranta e cosi eletto sia tenuto giurare sopra le scritture sacre di far l'offitio suo bene e dirittamente e con solecitudine e essere obbediente al Commissario, Anziani e fattore del N.ro Ill.mo sig.re nelle cose del medesimo sig.re Ill.mo et al offitio della piaggia e a tutti l'altri offitij di esso Comune per le cose appartenente al loro offitio e tenere le Credentie a lui imposte, cio è le temporale a tempo e le perpetuale imperpetuo sotto pena della privatione dell'offitio, oltre al'essere incorso in la pena secondo il suo fallo; habbi detto Messo per suo *salario soldi quaranta il mese* e la sua parte della gita ogni volta si caricherà e l'altri emolumenti consueti secondo la forma del presente statuto. Qual messo non si *possa partire della terra senza licentia del Commissario e Anziani, sotto pena di soldi dieci* per volta e nelle rellationi siali creduto apertamente, come vogliano le leggi comune, senza altra prova.

XLIV. Della Vacatione dell'Offitij.

Ancora provendiamo che il Capitano di Guerra non possi essere chiamato dà Padre, ne dà Fratello e sia d'anni venticinque per il meno e habitato nella terra di Rio al meno anni dieci e fatte le fattioni del comune, altrimenti non possa essere al detto offitio; il Capitano della piaggia sia huomo di età d'anni venticinque e sia naturale della gita nella quale è chiamato Capitano; il Banderaio abbi almeno anni venticinque e sia natio di Rio e se per altra via fussero, non possino detti offitij exercitare.

* Piombino appare cancellato e di seguito si legge "Rio".

XLV. Di pore a Comune le Persone.

È statuito ancora che ogn' Anzianato nel principio del loro offitio sia tenuto eleggere dui huomini del numero del Consiglio del Quaranta, li quali insieme con li Consoli siano tenuti esaminare quelle persone che sono atte e recipiente essere a Comune et quelli troveranno per detto modo, possino mettere a Comune, intendendo che siano d'età d'anni venti almeno e quelli tali così posti a Comune siano tenuti e reputati per huomini di Comune e siano partecipi dell'honori, utilità, privilegi e gravezze Reale e personale di esso Comune.

XLVI. Delle exentioni delli Scolari.

Provedesi ancora che qualunque attende a studiare in qualunque facultà di scienzia non possa essere posto ad alcuna fattione o gravezza di Comune personale per il tempo che studierà e per il tempo che lui havesse acquistato alcun grado, s'intenda exente e franco mentre vive dalle guardie in fuori.

XLVII. Del Palio di S.to Iacomo.

Si prevede ancora che l' Anziani che entreranno in Calende Maggio debbino provvedere di fare correre un paro di Calcini di panno et il Gallo e l' Archibugieri una Beretta il giorno della Festa del nostro advocato santo Iacomo et habbino arbitrio di spendere in tutte queste cose fin in lire otto.

XLVIII. De danni dati et Accuse.

Qualunque entrerà in vigna, orto o Possessione a cogliere uva, Fichi o altri frutti domestici senza licentia del Patrone, sia punito in soldi venti per ciascuna volta et il doppio la notte e se detti frutti porterà con panieri, Tasca o Zano sia condannato in lire cinque e nell'emenda del danno a stima del caffaggiaio del Comune; chi taglierà in bosco altrui legna per vendere o per suo uso o vero chi ne piglierà delle tagliate o piglierà herba di prati o paglia di aie o campi altrui, sia punito in lire cinque di giorno per ciascuno e ciascuna volta e nel doppio di notte e chi ruberà pali di vigne, stanghe di siepe o guasterà siepe, caschi in pena di un' scudo d'oro per ciascuna volta, volendo che in tutti i sopradetti casi il danneggiante, oltre alla soprascritta pena, sia tenuto all'emenda del danno e il Commissario sia tenuto dare piena fede insieme con li stimatori e *caffaggiari* del Comune a Patroni delle Possessioni et di altri luoghi dove fusse stato dato il danno et a ciascuno della sua famiglia d'età d'anni quindici et dà indi in sù, li quali diranno aver trovati persone o bestie a dare danno in qual si voglia e possino stimare il lor danno fin in soldi quaranta per loro giuramento e da soldi quaranta in sù, stimasi per li Caffaggiari. Chi darà danno con alcuna sorte di bestie grosse, paghi lire dieci per branco, intendendosi da bestie dieci in sù

e da indi in giù, paghi soldi dieci per ciascuna bestia, intendendosi *il porco e capra bestia grossa* e di notte il doppio e per bestia pecorina soldo uno fin in bestie trenta e dà trenta in sù s'intenda branco e per branco si paghi lire cinque e il doppio la notte e le sopradette pene si paghino oltre all'emenda del danno; il simil *s'intenda* de danni che faranno ne' grani o altre biade, alle fosse delle vigne, de Campi o de Chiusi fatti per salvare le possessioni, rompendole o *guastandole* o vero liegumi, olivi, raccolti ne Campi o in sul'aie, mondi o vero in paglia, paghino le pene nel modo e forma come è detto di sopra. Chi haverà orto o terra seminata dentro le valli verso la terra le debba serrare e chiudere di sufficienti siepe o fosse, per modo che bestie da soma non vi possano entrare, a giuditio de stimatori et entrandovi bestie e non vi essendo sufficienti siepe, il Patrone delle bestie non sia tenuto pagare danno ne accusa, ma essendo chiuso a sufficientia et entrandovi bestie, paghino, oltre l'emenda del danno, le pene che si sopra è detto *et il medesimo paghino stando in fra le valle, ancor che non dessino danno*, intendendo le bestie brade, ma le bestie domate non paghino niente e li sia lecito starvi, pur che non *entrino* ne luoghi chiusi, come è detto di sopra. Li confini delle Valle s'intendano in questo modo: cominciando alla Maestà del Chiasso di sopra e questo è un capo al valone sopra gl'orti di Borgo rotio, un'altro All'eternità, un'altro per fin' alla via di sopra che va alla ginestra, l'altro lato s'intenda *dall'aia di Casa vecchia* a' dirittura, come va la serra, fino alla via che va a Grassola, *fra' quali confini non possono stare alcune bestie d'alcuna generatione, eccetto* che l'Asinine, Cavaline e Boine domate, pena come di sopra.

XLIX. Delle Bandite del Commune.

Anco si prevede che nelle Bandite del Commune nessuna persona da Calende Ottobre fin a tutto Luglio vi possa tenere Bestiame, sotto pena che di sopra si dice nella precedente Rubrica e nessuno vi possa fare né cogliere herba senza licentia del Consiglio del Dodici, pena soldi dieci per ogni soma; ne meno vi si possa sec-care fieno da nessun tempo senza licentia del Consiglio sudetto, pena lire quattro per ogni giorno che vi seccherà, oltre alla perdita del fieno, da pagarsi dette pene di fatto. Quali confini delle bandite son questi, cio è: la via del frasseto a sopra lo stagno marchianese et da indi in giù, s'intenda confine del Fraseto come va la via; le confine di Ferraia et bandite son dalle *grotte* fino al cardetto dalla via in giù, verso il Mare; le qual pene si distribuiscano per la metà alla Cammiera del N.ro Ill.mo sig.re, una quarta parte al Commissario exatore e l'altra quarta parte al Comune; della quale parte detto Comune sia tenuto pagarne le guardie e non distribuirla in altro. Item che non sia alcuna persona habitante in alcuno luogo o villa dell'Isola, quale non confina con Rio o con Ferrara, che possa tenere bestiame sù detti confini di Rio o di Ferraia, come è usanza antica, sotto pena di soldi dieci per bestia grossa e *il Porco e capra s'intenda bestia grossa* e per bestia minuta la metà manco, intendendosi i branchi come di sopra è dichiarato e *ogn'uno ne possi essere accusatore e quelli che lavorasseno in detto luogo possino tenervi le Bestie dome, mentre che*

*vi lavorano senza incorrere in pena alcuna e finito il lavoro non possino tenervi dette bestie dome, sotto la pena che di sopra è detto. Non possa alcuna persona da Kalende Maggio fin a tutto Ottobre dormire fuori la Terra di Rio da [...] senza licentia del Commiss.o o d'uno del' Anziani sotto pena d'un scudo d'oro. Non possa Marinaro alcuno, fante o Federino ne qual' sia pescatore dall' hora dell' Avemaria della sera fino al levar del sole scendere di loro *Barche* in terra, alla pena di lire due per ciascheduna volta, se scendessero et essendo trovati i detti in Possessione alcuna, in corra in pena d'uno scudo d'oro e sia obligato il Padrone per i Garzoni, Marinari e Federini, oltra l'emenda del danno; volendo, non di meno, che sia lecito a qualunque delli sopradetti, in ogni caso di pericolo di Turchi, potere scendere senza pena alcuna in terra e ridursi ove a loro parà per più loro sicurezza.*

L. Di tenere L'uncino a Cani.

Anco s'ordina che tutte quelle persone c'haveranno Cani li debbino legare al collo un uncino, che se lo strascino dietro, di lunghezza un Brazzo, da' Calende Agosto per fin a Calende Ottobre, sotto pena di lire cinque da pagarli di fatto e ogn'uno ne possi essere accusatore. Si proibisceno ancora i Cani inutili e che sono atti a fare danno alle Bestie, sotto pena a chi ne terrà di lire cinque e di pagare il danno.

LI. Che Forestieri non possino adebbiare.

Si statuisce ancora che non sia lecito ad alcuna persona che non facci fattione Reali e personali in Rio debbiare o tagliare legna, pali o altro legname, per qualunque modo sia nel territorio e confini di Rio e Grassola, senza licentia del Patrone, pena lire cinque per ogni volta di perdere le legne, pali e debbi e ciascuno possi accusar con il guadagno del quarto.

LII. Di Seminare alle confine di Rio e Capoliveri.

Si statuisce ancora che l'anno che l'huomini di Capoliveri et abitanti in esso semineranno nelle confine di Capoliveri, verso le confine di Rio non vi possa stare bestie di sorte alcuna, ne Brade ne dome, di Rio; ne quelle di Capoliveri possino stare quando quelli di Rio semineranno a detti confini, pena soldi dieci per bestia grossa e soldi cinque per bestia minuta, fin al numero che di sopra è detto, intendendosi il porco e capra per bestia grossa.

LIII. Delle vie del Comune.

Anco si ordina che non sia alcuna persona che ardisca edificare alcuna cosa con Pietre o legnami nella via del comune o suo altro luogo di dentro e fuori della terra senza deliberatione del Consiglio del Quaranta, pena lire cento e di guastare tale

edifizio qualunque persona occuperà alcuna via comune o vicinale o vero di essa sopra prenderà, zappandola o guastandola, sia condannato per ogni volta in lire cinque et obligato aconzare e restituire la via a giuditio dell'arbitri sotto detta pena. Debba ogni persona ogn'anno del mese d'Aprile roncare e disgombrare la via publica, quanto tiene la sua possessione di lame, spini et altri impedimenti a giuditio dell'arbitri et il simile faccia chi lavora vigne o terre della Chiesa dell'opera appresso alle vie comune, pena lire cinque come di sopra per ogni volta.

LIV. Del Spazzare.

S'ordina ancora accio che la terra di Rio stia netta che il Commissario sia tenuto da Calende Maggio fin a Calende Ottobre ogni sabato sera fare mandare il Bando che ogn'uno spazzi dinanzi alla lor casa Fanghi, Pietre, Pattumi e legni e le Buttino in luogo *deputato* sotto pena di soldi sette; volendo ancora che chi haverà più d'una casa, ancor che non s'habitasse, sia tenuto spazzarla sotto la soprascritta pena da pagarla di fatto et il medesimo si facci in tutte le Pasque et altre feste solenne e principale, aggiungendo che li Casalini si tenghino netti sotto pena di lire cinque; con questo che il Commisso sia tenuto prima una volta notificarlo al Pr. one del Casalino.

LV. Di Riguardare la Fonte.

Anco s'è ordinato che presso alla fonte dove *s'atigne* l'acqua da Bere a diece canne non sia alcuna persona che voti *ventrazzi*, ne facci alcuna Bruttura, pena lire cinque da pagarle di fatto; ne vi si lavi panni di sorte alcuna, né vi voti cenere in detto luogo, pena soldi venti; ogn'uno possi accusar con guad.o del quarto.

LVI. Di Riguardare intorno alla Chiesa.

Accio che la chiesa intorno habbi da stare netta, però non sia lecito ad alcuna persona gittare alcuna cosa lorda appresso alle mure della chiesa o Campello una canna, ne ivi facci alcuna Bruttura, ne giocare ad alcun gioco, ne di carte ne d'altro, pena lire cinque, oltre la pena che ne va del gioco e di gettare brutitie da pagarle di fatto.

LVII. Di non gettare Bruttore in via dà uscio o dà Finestra.

Qualunque persona getterà patto o acqua o alcuna Bruttura dà uscio o dà Finestra nella via publica sia punito in soldi quaranta e rifare il danno che facessero per gettare adosso ad alcuna persona che li imbruttassi i Panni.

LVIII. Di deputare il luogo del Patto e de Castri de Porci.

Sieno tenuti l'Anziani, pena lire cinque per ciascuno, ogn'anno in calende Genaiο provvedere di luoghi dove si getti il patto et tutte quelle persone che [...] per l'avenire

Castri de porci presso alla terra Cinquanta Canne pena lire cinque per ogni volta e per ogni porco che serà accusato.

LIX. Di vendere la Carne e Pesci.

Anco qualunque persona venderà carne a minuto nella terra o distretto di Rio sia tenuto o obligato, prima che l'amazzi, mostrarla a proveditori; il simil farà poi che sparata prima che la tagli e veduta che sarà per li Proveditori o *per li consuli o Anziani*, quando che li Proveditori non vi fusseno et essendo approvata per recipiente la possa vendere quel tanto che da loro li serà aprezzata. Questo inteso che facci richiedere per il Messo o altri, il Commiss.o, Anziani, Piovano e Castellano, se sono per la terra e sieno serviti prima loro di libre cinque di carne per ciascuno e forniti loro, la vendano a chi ne vorrà. Non sia persona alcuna che pigli la carne in mano senza licentia del Patrone, se prima non sono serviti li predetti offitiali. E chi contrafarà caschi in pena di soldi venti per ogni volta *e quando occorresse che vi fusse bisogno di carne*, al' hora il Commissario e Anziani siano tenuti provederne per quella via che meglio a loro parerà. Non sia lecito a persona vendere Pesci, se prima per li Proveditori non li seranno provisti, quali provisti che seranno, il venditore sia tenuto prima servire li soprascritti offitiali, se ne vorranno e poi l'altri, sotto pena di soldi venti. Non sia lecito ad alcuno mettere le mani nelle ceste sotto pena di soldi venti da pagarli di fatto e se pochi pesci seranno, siano tenuti detti Proveditori a compartirli con discretione e provvedere il luogo dove s'habbino a vendere.

LX. Di non lavorare terre d'altri e Pagare i Terratichi.

A nessuna persona sia lecito lavorare o fare lavorare, ne stabiare per lavorare terre altrui senza licentia del Patrone della Terra e se fusse contrafatto, il Patrone di essa la possa ripigliare e allogarla a chi li piace; ne sia obligato dare cosa alcuna a quello tale per le sue fatiche e qualunque persona, poi che la terra li serà vetata, vi entrerà a lavorare, caschi in pena della turbatione della possessione per ogni volta e la terra sia tenuto lasciare. Non possi chi darà terra a lavorare per seminare, levarla per doi anni, se quella tal persona vorà rastopiare. Chi piglierà a lavorare terre a terratico e cavato che ne ha il grano o altre Biade e non rifiuta o renda al Patrone la terra nanzi santa maria di mezzo Agosto, si intendi che paghi il terratico per l'anno sequente, quantunque non la rastopiasse e più è ordinato che quando le terre havessino più partionali e le due parti di essi partionali l'havessino allogata, quelli che vi sono per la terza parte o quarta parte non possino rompere l'allogagione per quel tempo, ma sia tenuto pigliare la sua rata parte del terratico, ma debba richiedere detti partionali a partire le dette terre ad ogni suo beneplacito per il tempo avenire. Qualunque persona lavorerà terre altrui sia tenuto pagare il debito terratico per tutta la terra, quantunque non l'havesse lavorata tutta, salvo altro patto fusse fra le parti da pagare quello s'è lavorato, volendo che i terratici si paghino nanzi si levino de Campi, sotto pena di lire venticinque a chi leverà cosa alcuna dal Campo, prima che habbi pagato i terratichi.

LXI. Del legnare Per Suo uso.

A ciascuna persona habitante familiarmente in Rio sia lecito tagliare legna ne luoghi foresti per suo uso e di sua famiglia, senza pena, ancor che i Boschi fussero di particolar persone e chi le tagliasse per vendere o portar fuori, sia punito in lire cinque, oltre all'emenda del danno.

LXII. Di fare Orti e Seminare Liegumi.

Sia tenuto ciascuna persona habitante familiarmente a Rio nella sua propria Possessione o vero condotta fare tanto orto che basti alla sua Famiglia e ogn'anno seminare un quarto di legumi, pena soldi quaranta per ciascuno che mancassi e li cafaigai siano tenuti accusare ogn'anno quelli che non osserveranno il presente statuto et oltre la detta pena sia tenuto fare l'orto, pena per l'altra volta lire quindici.

LXIII. Di non cavare acqua di suo corso.

A nessuna persona sia lecito cavare acqua di suo corso consueto, salvo doi o tre hore per *innaquare* l'horti, pena soldi quaranta per volta e siano tenuti rimetter l'acqua nel suo stato, eccetto che a *Mugnai*, a quali sia lecito ritenerla per suo uso, come è consueto e non più tempo, sotto pena come di sopra et occorrendo che l'acqua facesse raccolta in alcuna via di comune, siano tenuti gl'Arbitri provvedere che detta acqua non guasti o impedischi la via e quando non fussero ubediti ricorghino al Commissario, il quale sia tenuto mandare a executione tutto quello che per detti Arbitri sarà fatto e ordinato.

LXIV. Di non tenere Fieno o Paglia nella Terra.

Non possi persona alcuna tenere fieno o paglia in alcuna casa o vero capanna dentro la terra di Rio, accio che non facesse danno alli vicini, sotto pena di lire dieci per ogni volta e detto fieno e paglia sia tenuto levare sotto pena di lire cinquanta.

LXV. Di Riguardare Le Feste.

Non sia lecito a persona alcuna lavorare in alcun giorno di festa commandata dalla santa Madre chiesa, ne dell'Advocati di Rio, *quantunque* non siano commandati, ne si facci alcuno *exertitio* manuale, pena soldi quaranta per ciascuna persona, salvo e riservato con licentia del Commissario; con la qual licentia si possa lavorare, hauta consideratione alla festa che serà e al bisogno necessario di chi vorà lavorare e massime nel tempo delle ricolte e *vendemmie*.

LXVI. Delle Macendole e Polli nel Mulino.

Non si possano tenere le macendole nella terra di Rio, ne fuori lontano diece Canne; ne si possa tenere polli nelli Molini, pena due lire per volta che serà contraffatto e per capo di Pollo.

LXVII. Del Macerare il lino.

Nessuna persona possa mettere a macerare il suo lino in luogo nessuno, se non nella valle del'Orto del lupo dalla via in giù che va a san Stefano, sotto pena di lire cinque da pagarla di fatto e nella *valle a Cecini*, nella valle del'Ortano e a *Lutone*, sotto la vigna di *Meri de Carabi* et in Ferrairo in Galico et altrove non vi si possa mettere, come è detto di sopra.

LXVIII. De Porci nelle valle.

A nessuna persona sia lecito tenere bestie porcine fra confini delle valle sopradette, ne anco dalla Maestà fino alla spiaggia, quanto dura la valle fino al mare, pena soldi dieci per bestia così granda come picolina da pagare di fatto, senza remissione.

LXIX. Delle Caviere e del Monte.

Anco statuiro li predetti statutarij per levar via li scandoli che possono intervenire fra li Cavatori e per salvatione di esse Caviere come qui appresso si contiene, cio è: Che non sia alcuna persona che si possa acostar a fare caviera presso canne cinque o sei almeno da ogni banda ad alcun'altra caviera, la quale non sia *abandonata* per un'anno intiero o più; Non sia lecito intrar in alcuna caviera caduta per usufruttarla, se prima detta caviera non sia stata abbandonata dal Patrone un'anno o più; Non possi persona alcuna fare presa di caviera se non è sgrottata e quando non fusse sgrottata non s'intendi presa, ne acquisti ragione alcuna; Non sia persona alcuna che in detto *Monte* possa infocare, ne debbiare, ne tagliare legna, salvo per fortificare le caviere, pena lire dieci; Non sia persona alcuna che tagli legna sopra la Bocca della Caviera altrui ne grosse ne minute, ma *facci salvo le Bocche diece Canne* da ogni banda, pena soldi quaranta per ciascuna volta.

LXX. Delli Ordinamenti della Piaggia.

Il Commissario deputato dal Nostro Illustriss.o Signore per la terra e distretto di Rio sia obligato per vinculo di suo giuramento e per debito del suo offitio procurare con ogni diligentia che si cavi della vena recipiente e mercantile, per modo che ne segui utilità al detto sig.re Ill.mo e ritrovarsi ogni mattina alla spiaggia per vedere il Conto di sua ecc. Ill.ma, sotto pena per ogni volta che mancherà d'andare alla piag-

gia di soldi quaranta, eccetto in caso di giusto impedimento o Pioggia e il Fattore che per i tempi sarà per sua ecc. Ill.mo sia tenuto stare vigilante se detto Commissario mancherà d'andare alla Piaggia, come di sopra e mancando esso Comm.rio d'andarvi, detto Fattore debbi avisarne e chi l'haverà a pagare il suo salario, acciò li possi essere *ritenute dette pene* e mancandone di ciò il fattore, caschi in pena de la metà più di quello ne va al Commiss.o. Sia tenuto detto Commiss.o provvedere che vi stieni li scandagli, statere e Tabacchi con li loro ordegni agiustati, Cavaletti, scale, Rastelli, Pichi e martelli et altri ordegni consueti al caricare alle spese del s.re Ill.mo, come è solito et debba detto Commiss.o provvedere che li Padronij delle Barche che vengano per la vena siano spaciati con solecitudine e nelle vene facci usare quella discrezione che li pare, se saranno molto bagnate o molto terrose e debbi fare dare cinque pesi di minuto per Centinaio [...] fussero portati da povere persone vedove di Rio o di Grassola. Sia tenuto esso Commissario di fare sortire le vene per modo che li carichi sieno del pari, acciò nessuno si possi dolere a ragione. Non si possa levare la sua volta ad alcuno del Caricare senza comandamento expreso del s.re Ill.mo o suo Governatore, ma *s'osservi* l'ordine sotto scritto, cio è:

Qualunque persona verrà alla piaggia per caricare di vena con la lettera del sig.re Ill.mo, che li sia consegnata la vena e con la Barca o altro legno surga alla piaggia, facendo noto alle guardie come è venuto e ha surto, sia per lo Commiss.o accettato e scritta la sua giornata e non li possa essere levata la volta e quello che prima arriverà per il detto modo, prima sia caricato e così di mano in mano li seguenti;

Item se il Padrone arriverà con la sua, il quale abbia la lettera spaciata scritta al libro del Commiss.o e surga e notificchi alle guardie come lui è venuto e ha surto, sia per il Commissario accettata la sua volta, come havesse la lettera con sé, quando viene e quando nacesse differentia tra li Patroni del essere stato il primo o secondo, il Commiss.o si stia al detto della guardia, comandando alle guardie che stiano vigilante, acciò possino levar le differentie che sogliono nascere;

Item che il Commiss.o metta uno de Cavatori de più intendenti al martello per ogni Tabacco, il quale con ogni diligentia scelga la cativa dalla buona; li quali Cavatori il Commiss.o possa punire di fatto, quando fussero negligenti in soldi dieci per ciascuno;

Item che il Commiss.o sia tenuto ogni volta che la Barca si mette alle scale per caricare mandare doi huomini a cercarla e trovandovi dentro vena nascosta, faccia quello tale Padrone pigliare e mandarlo al Nostro s.re Ill.mo;

Item che il Commiss.o facci pagare alli Patroni delle Barche per le spese di detta caricatura quello che è consueto per antico, cio è:

Al Commiss.o per la lettera, grossi doi per Cento di vena;

Item per l'Ancoraggio, grossi due e denari nove per cento;

Item per le scale, grosso uno per scala per Cento;

Al capitano della gita, grossi venti per cento;

Item per le scale dalla prima in sù, grosso uno per centinaio;

Item al Comune per il martello, soldi dieci per Centinaio;

Al Notaio, soldi quindici, denari cinque per Centinaio;

Item se la Barca rimanesse in su la spiaggia e non fusse fornita di caricare, il Commiss.o li facci pagare doi grossi per notte; li quali paghi a due guardie da deputarsi per il Commissario, oltre li soldati;

Item faccia pagare alle guardie della spiaggia per le coffe della Chiesa uno soldo per coffa e per cento di vena che si carichi con esse, se il Patrone della Barca l'accattasse;

Item se il Patrone havesse messo scalame sotto la vena, li facci pagare soldi cinque per Centinaio alla chiesa;

Item sia tenuto fare pagare tutti li Diritti in moneta e se non havesse moneta, facciasi dare il Ducato a soldi sei meno che quello si spende in mercantia;

Item che nessuno Patrone di Barca o altri legni, poi che sera venuto alla Piaggia per caricare di vena, possa fare alcuno viaggio fuori del distretto dell' Ill.mo sig.re o vero mutare partito fino che non haverà caricato e se altrimenti facesse perda la sua volta e vicenda del caricare e rimanga a dietro a tutti quelli legni, li quali sono venuti per caricare fino a quel giorno e non s'intenda di perdere la gita per fare viaggio nel Territorio del sig.re Ill.mo, pur che non vada fuori, come è detto, ne sia lecito a ciascun Patrone venuto che serà a caricare di vena e presentata che lui haverà la lettera e la Barca partisse per mal tempo o vero per stare sicuro et andare dove li piace per li porti dell' Isola o di Piombino perdi la sua volta;

Item che il Commiss.o non sia obligato aspettare nessun Patrone che si partisse dalla spiaggia, come è detto, se non fino a quello giorno che li tocca la volta del caricare ad esso Patrone, il quale non essendovi, debba caricare quelli che seguitano di mano in mano, poi caricare il detto Patrone che s'era partito, quando ritornerà, facendo levare dalle scale qualunque vi fusse;

Item che se un Patrone al quale tocchi la gita non vorà caricare, essendovi il suo carico largamente e senza dubbio, il Commissario possi caricare l'altro Patrone che segue e non sia obligato a servare la vena a nessuna persona, poi caricare detto Patrone quando sarà il suo Carico;

Item che l'offitiale della Piaggia sia obligato per debito del suo offitio alle spese del Diritto del s.re Ill.mo dare a' caricatori doi mezzi quarti di vino bono per cento che si caricherà condotto al Magazzino e il Notaio possa fare vendere del vino alla spiaggia a minuto, come sempre è stato consueto.

LXXI. Del Ordine de Soldati della Piaggia.

Che i soldati della Piaggia siano tenuti et *obligati* per debito del lor offitio tutti doi di notte stare alla spiaggia e fare bona guardia per rispetto de corsali e per che la vena non sia furata;

Item siano tenuti compartirsi trà loro per modo che quando ci sono Barche tirate in detta spiaggia de fuorastieri, che un di loro vi stia continuamente e quando non vi sono Barche, debbano stare attenti alla serra: quando la Frasca si rizza a segno della Piaggia, uno di loro vi vada;

Item sieno tenuti tenere bon conto delle Barche che vengano e saper dire qual è prima seconda, acciò non vi si facci errore;

Item sieno tenute salvare e guardare tutto le robbe del sig.re Ill.mo, le quali vi fussero raccomandate nel magazzino o vero sopra la Piaggia, acciò vi si renda buon conto senza alcuno errore;

Item siano tenute di ricordare al Commiss.o quando non vi fusse tabacco, Cavaletti, scale, forche, Rastelli [.] trivelle e altre massaritie necessarie e mettere la stanga sotto il Tabacco, q'ando si pesa, pena soldi dieci;

Item siano tenuti procurare li monti della vena e tenere a mente il Patrone di chi sono acciò non si scrivi a una persona per un'altra e similmente saper dire di cui sono li muschi* e dire al Patrone che li levi e non levandoli lo debba dire al Commiss.o;

Item siano tenute fare scrivere le vene a quelle persone di cui sono e non possono per detto de Patroni delle vene, ne per detto di altra persona fare scrivere vena, se non a quella persona di chi è, senza licentia del offitiale, accio che il sig.re Ill.mo non sia defraudato, sotto pena del'arbitrio di sua sig.ria Ill.ma;

Item del mese di settembre ficare ogn'anno le staggie per mezzo del magazzino a dirittura della porta, per modo che li tabacchi si possano portare da Capo a piedi del Magazzino et accusare chi mette vena fra le stag.e;

Item è ordinato che ciascuna persona che porti vena alla piaggia sia obligato il primo di che li tocca la gita, poi che la vena è pesata o vero sgombrato tutti li muschi* della sua vena e portati fuori del magazzino [...]

Item è ordinato che nessuna persona possa tagliare legname grosso nel monte della caviera, pena lire cinque per ciascuna volta e questo non s'intenda per quelli che tagliano per fortificare ditte caviere, né per quelli che lo portassero per l'officiali o per suo uso, ne anco per li Patroni delle Barche per suo uso, mentre che stanno in su le piaggie, ma se ne portassero via da due some in sù, pena soldi quaranta per Fuorastiero o Terriero.

LXXII. Del Scrivano della Vena de Cavatori.

Anco s'ordina che lo scrivano de Cavatori sia eletto ogn'anno da venticinque cavatori di vena, il quale così eletto giuri di fare il suo offitio giustamente e solecitamente e scrivere la vena che *si carica* ogni giorno, il simile il grano et olio che ricevano li cavatori, per modo si veda chiaro il lor conto del dare et havere e s'alcuno Cavatore volesse appresso di sé tenere un libretto, per vedere il suo Conto, sia tenuto detto scrivano scriverlo in detto suo libretto et habbi per suo salario doi pesi di vena per cavatore e mezzaiuolo per ciascun'anno e se contrafacesse sia privato dell'off.tij e sia tenuto a danni et interessi di essi cavatori e mezzaiuoli, facendo il contrario et a perdere il suo salario.

* Leggi "mucchi".

LXXIII. Del modo del Caricare la Vena.

Anco si ordina e statuisce che non sia persona alcuna habitante in Rio o Grassola, che siano Cavatori, che ardisca o presumma caricare alla spiaggia di Rio, se non il giorno che li tocca la sua gita naturale, senza licentia del Commissario; la quale licentia non li possa concedere, se prima quello tale che vorà licentia non farà piena fede al Commiss.o che il giorno che vorà la licentia non impedirà la caviera in alcun modo e chi contrafacesse sia punito in soldi quaranta per ciascuna volta che contrafacesse e di perdere la gita e chi non è habile et Idoneo a caricare vena fuori della sua gita non ardisca per alcun'altra persona caricare sotto pena di perdere la sua gita.

LXXIV. Di Chi ha Caviere o chi n'ha di Novo.

Si prevede ancora che non sia alcuna persona habitante in Rio o Grassola c'habbi Caviere o le facesse di nuovo, in quelle possi accettare o vero lavorare più d'un compagno, in modo che sieno doi e non più; alli quali doi si dà *authorità* che possono condurre et adoperare in loro caviera quelli Asini che li parerà e piacerà a mezzo, secondo l'usanza e costume di Rio e qualunque cavatore Padrone di Caviera c'havebbe raccolto alcuno altro Cavatore in modo che passino doi, debba quelli havere licentiatii e provedersi d'un'altro, pena lire dieci a pagare di fatto.

LXXV. Del Pesatore della Vena.

Anco è ordinato che sempre che il Commiss.o d'ordine dell'Ill.mo s.re haverà a condurre alcuni pesatori della *piaggia e vene*, prima che sia condotto ne la casa del comune di Rio, presente il Consiglio, se li dia il corporale giuramento di pesare il giusto e honesto e dare alla vena, *quando fusse bagnata* o terrosa, la tarra che li pare conveniente e giusta, tanto per l'Ill.mo sig.re quanto per lo compratore di dette vene e chi contrafarà sia punito in *lire venticinque* da pagarla secondo il solito e ordine.

LXXVI. Del Tempo del vendemmiare.

Ordiniamo ancora che nessuna persona possi vendemmiare inanzi la festa di santa Maria di settembre senza licentia del Commissario, pena lire cinque per ciascuno e per ogni volta.

LXXVII. [Del Confine della bugna]

[...]

LXXVIII. Ordine della Bona memoria dell'ill.mo s.[re] Iac.o [V]

Di ordine del Nostro Ill.mo s.re Iac.o Quinto sig.or di Piombino si fa la presente constitutione et ordinamento, *che a nessuna persona sia lecito* o per se o per altra, riscattare o *comprare robba di qualunque condittione* si sia da Corsali di qualunque luogo siano, sotto *pena di Ducati Cento d'oro larghi, applicati* alla Cammera di sua sig.ria Ill.ma e di *perdere la Robba* ricatata o vero comprata e li denari pagati per essa in detto recatto o compra e della detta compra o ricatto ciascuno possi essere adnesso accusatore; la quale constitutione inviolabilmente et in perpetuum si debbi osservare.

LXXIX. Di Chi misura grani.

Qualunque persona di qualunque grado si sia ch'abbia a misurare nel territorio e confini di Rio o Grassola debba tenere la quara diritta ogni volta che misurerà, sotto pena di soldi quaranta per volta, eccetto quello che si dà a cavatori, quale si facci il consueto.

LXXX. Modo di accusare nel suo Proprio.

Si ordina che non sia lecito acusare nessuna persona ne suoi proprij beni, per suo giuramento, ne stimare li danni che li fusse fatti, passando però la stima soldi quaranta; ma per che è offitio de Caffaggiari o vero de stimatori, siano tenuti o l'uno o l'altro qual si voglia dal Patrone dannificato chiamato e quelli stimino il danno.

LXXXI. Delle differentie da diffinirsi.

Anco si prevede che ogn' anno in Calende di Genaio l' Anziani che in quel tempo saranno siano tenuti con il lor consiglio del Quaranta eleggere *tre Idonei* e boni huomini, quali possano finire ogni differentia che nacesse fra le persone *per terre, orti e vigne o altre cose* e quello che per loro o doi di loro sarà terminato, vagli e tenga e chi si sentisse gravato da loro, l'appello habbi luogo al Commiss.o, qual sia tenuto finirle frà tré di e non passi e detti tre huomini habbino soldi dieci per uno e per ogni volta e quello che per detto Commiss.o sarà determinato vagli e tenga e non si possa più appellare.

LXXXII. De Balatoi.

Non sia lecito ad alcuna persona edificare in le strade del Comune, ne vicinale, fare balatoi di legnami; chi l'havesse fatto in frà tré di lo debba guastare, pena a chi contrafara lire venticinque da pagare di fatto.

LXXXIII. Del Osservanza de Presenti Statuti Per l'Anziani.

Tutte quelle cose che sono nel presente statuto, nessun'Anziano possa contrafare a quelle, pena lire cinquanta da pagarsi di fatto, in caso di contraventione e il Commiss.o *ne stia vigilante* e risquoti la pena, sotto pena a lui d'altre tanto da ritenerseli del suo salario e il Fattore sia tenuto avisarne per tale rettentione quelle persone alle quali si spetterà pagare detto Commiss.o.

LXXXIV. Dell'elettione del predicatore.

Si prevede ancora l'Anziani che seranno in Kalende di Genajo debbino provedere di *uno Idoneo* e sufficiente *Predicatore* che sia *Maestro in Theologia*, pena lire dieci per ciascuno Anziano, *se in ciò fussero negligenti; al quale Predicatore sia provisto per suo salario scudi [....] d'oro in oro*, ne se gli possa crescere o sminuire.

LXXXV. Che Literato nessuno possi Comparire in la Corte di Rio.

Si ordina ancora che Dottore ne Notaio alcuno possi comparire in giudicio a dettare, Avocare o procurare, se già non fusse per causa loro propria. Ne mai dinanzi al Commiss.o di Rio si possa allegare nullità alcuna, se non per difetto di persona legittima, di giurisdittione, di cittatione o d'havere proceduto o giudicato senza cognitione della causa o altre simil nullità d'importantia, ma non si possano allegare le nullità frivole e cavilose e che più presto riguardino solemnità che la difesa del Reo e li meriti della causa.

LXXXVI. Delle mercè del Commissario.

Il Commissario che per li tempi serà nella terra di Rio debbi havere per mercè delle sue fatiche quanto qui di sotto s'ordinerà e p.a.:

Da lire venticinque in giù.

Per la domandita e cittatione dell'attore, soldo uno;

Per la risposta del Reo per ogni volta, soldo uno;

Per ogni contumatia senza pagare la comparitione, denari quattro;

Per productione, cittatione e giuramento di ciascuno Testimone, soldo uno;

Il medesimo per l'*examine con Capitoli o senza*;

Per ogni Interrogatorio, denari dua;

Per la publicatione di Testimonj, per l'opposizioni a detti e per la prorogatione del termine a esaminare con giuramento o senza, per ciascun'atto un soldo;

Per il giuramento decisorio, offerto, per il giuramento di Calunnia, per la confessione del Pegno, per la Commessione a risquoterlo, per la licentia dell'Incantarlo,

per la Benedittione con la relatione del Pegno, per la integina, per la produzione di ciascuno libro o scrittura, per la domanda dell'executione e produzione della sententia, qual possa prodursi in l'atti, per ciascuno dell'atti predetti uno soldo; ma per il Rogo della sententia doi soldi.

LXXXVII. Delle mercede da lire venticinque in Sù.

- Per la produzione del libello, soldi tre;
- Per scritture prodotte, soldi doi;
- Per Capitoli, contratitoli, Interrogatori e Positioni, denari quattro, per ciascuno o ciascuna volta;
- Per la produzione e giuramento di ciascuno Testimone, soldi doi;
- Per ogni termine, comparitione e Presente, soldo uno;
- Per ogni examine di Testimonij e Publicatione di detti, soldi cinque;
- Per l'oppositiioni all'examine contra le persone, soldi doi;
- Per produzione di libri o scrittura privata, soldi doi;
- Per il Protesto scritto o a Bocca, soldi doi;
- Il medesimo per la notifficatione o rellatione di esso;
- Per domandita di sententia, soldi doi;
- Per domandita del Consiglio del savio e depore il salario in tutto, soldi tré;
- Per il Rogo della sententia, soldi cinque;
- Per ciascuno Bando, soldi tré;
- Per levatura di sentenza publicata, soldi sedici;
- Per il Rogo del'interlocutorie, soldi doi;
- Per l'accusa della contumatia, uno soldo;
- Per il Tenere in pezzi di Terre o casa, soldi doi;
- Per relatione del Bando e cittatione, soldi doi;
- Per la proclama, soldi doi;
- Per la elezione delli stimatori de teneri* col giuramento, soldi doi;
- Per la stima e rellatione, soldi doi;
- Per le copie dell'atti per faccia almeno di venticinque Righe, soldi quattro;
- Per il Rogo di Tutella, Cura, Actoria, per ciascuno, soldi cinque;
- Per il decreto da interporsi, soldi sette;
- Per la adjudicatione e sententia, soldi cinque;
- Per la executione di ciascuna cattura, da lire venticinque in sù e per ciascuno atto predetto, soldi cinque e da indi in giù, soldi tré;
- Per commessione di ciascuna cattura, uno soldo;
- Per ogni Rogo di Procura, soldi cinque;
- Per sequestro e Commandamento, soldi quattro;
- Per ogni cattura, denari sei per lira, fin in lire cento venti e se la somma eccedessi ben maggior somma di lire Cento venti, la cattura non passi lire trenta, la quale

* Leggi "tereni".

il Commissario non possi pigliare, per fin che da Lui non serà stata fatta; quali pregi s'osservino ancora in Cause di Appellazioni, di Nullità, di Reduttione ad arbitrio di buono huomo e di Restitutione in integro e li Forestieri paghino la metà più, cio è se il Riese paga un soldo, chel Forastiero paghi denari diciotto, eccetto quelli del stato del sig.re Ill.mo i quali tanto pagare debbino quanto i Riesi nelle lor terre;

Per ciascuna lettera a stanza di qual si vogli persona, soldi tredici den[.]

Per Rogo di compromessi, soldi tre per parte;

Per Rogo di sigurtà, se bene fussero più del medesimo rogo, soldi cinque.

Non possa detto Commiss.o uscire de sopradetti pregi, sotto pena della Restitutione di quello più c'havesse preso e dell' Arbitrio dil sig.re Nostro Ill.mo o del suo Governatore; [...] Sia tenuto detto Commissario senza pagamento alcuno fare ogni scrittura per il sig.re Ill.mo e per la Communità, sotto pena di lire Cento applicata alla Cammera del sig.re N.ro Ill.mo e ne le cause Criminali si facci pagar la metà più di quello è detto di sopra nelle cause Civile: Per copia d'Inquisitione, soldi quaranta; Per sententia condannatoria o assolutoria, lire tre e pigliando più, caschi nella pena che di sopra è detto nelle cause Civile. Habbia il predetto Commiss.o un Libro di foglio intiero, coperto al meno di carta pecorina, nel quale scrivere debba tutti l'atti Civili, che nel suo tempo occorreranno farsi dinanzi a Lui et un'altro libro simile, nel quale sia tenuto scrivere tutti l'atti criminali che nel suo tempo occorreranno farsi dinanzi a lui e tutte le scritture che si produranno sia tenuto *infilzarle* piegate di una piega per il longo in una stringa di Cuoio, nel nodo della quale sia prima infilzata una carta pecorina doppia, della grandezza delle scritture infilzate et altra simile sopra, compita la filza, accio che così le scritture si possino conservare e mancando di quanto è detto per il suo offitio, caschi in pena di lire cinquanta, oltra la pena postali nella Rubrica del imborsatione et offitio del' Anziani, nel ultimo di detta Rubrica e nella medesima pena incorra, se finito suo offitio non coprirà con carte pecore dette filze ben legate come libro, segnate in tutti i fogli con suo Abaco. Habbia nel principio de soi libri tanti fogli che bastino per *Repertorio* delle scritture col nome del *producente* e somma di esse scritture et così tutto ordinato consegnì all' Anziani, facendone fare nota al libro del comuno e le confermino con sottoscrivere haverle intieramente riceute, riponendole nel Cassone, alla pena di scudi venticinque d'oro a detti Anziani e privatione di lor offitio e *bisognando* per cause non finite rivedere detti libri e filze, consegnile l'Anziani al Commiss.o successo con riceuta della consegna et obbligo di bona restitutione e ricevendole, poi, da detto Commiss.o con mancamento, siano tenuti detti Anziani farne querella al sig.re Ill.mo o suo Govern.re e in lor absentia al Vicario di Piombino; ne siano detti Anziani negligenti.

LXXXVIII. Emolumenti del Messo.

Per ogni cittatione dentro la Terra, denari quattro;

Per ogni citatione fuor della Terra, soldi doi per miglio; il medesimo se non facesse se non un mezzo miglio;

Per ogni Bando a petitione di particular persone, per commandamento del Commissario o sua Commissione, soldi doi;

Per ogni richiesta di Forastieri, a petitione del terrieri col Bando, soldi doi;

Per ogni Integina o sequestro, soldi doi;

Per ogni tenuta presa dentro la terra per commissione del Commissario a petitione di particolare persone, soldi tre e fuori della terra, soldi quattro per miglio e con i forestieri si governi, detto messo, secondo l'ordine dato al Commissario per causa delle sue Mercedi;

Per le cose del s.re Ill.mo e della Communità, commandile chi si voglia, non pigli nulla.

LXXXIX. Del Condurre e tenere Femine dà Partito.

Per che spesse volte per le femine dà partito che si conducheno nelle terre nasce disordine e scandolo, però ordiniamo che non sia persona alcuna di Rio o Forestiero che ardisca le femine condotte da altri levare o contrattare, ma libere siano lasciate a chi l'haverà condotte e se alcuno cercasse farle fugire o contrattare, oltre la perdita di tutto quello v'havesse speso chi l'havesse condotte, incorra in pena di scudi dieci, applicata alla Cammera del s.re Nostro Ill.mo et in simil pena incorra colui che *cercherà* o farà fugire alcuna donna dal huomo suo o che fugita l'accetterà, da applicarsi come di sopra. Non possino tali femine stare pubblicamente nella terra di Rio, se non in luogo che sia più che serà possibile remoto dall'habitationi delle persone di bona vita, alla pena di lire cinque per ciascuna volta.

XC. Delle immunità di chi verrà ad habitare a Rio.

Qualunque Forastiero non soggetto all'Ill.mo sig.re Nostro verà ad habitare la terra di Rio sia ipso fatto immune e libero da ogni fattione e gravezza del Comune di Rio dal dì della sua venuta a un'anno seguente, ancor che dette Franchigie non domandasse e passato detto termine sia sotto posto alle medesime gravezze che sono li nati in Rio e se alcuno per causa di debiti vi venisse ad habitare, debba fra giorni otto presentarsi al Commissario, significandoli li debiti essere stati causa del suo venire e narreragli la quantità, li soi Creditori e il modo di detti debiti; il qual Commissario subito ne dia conto al sig.re Ill.mo, il quale, a quanto li piacerà, possa risolverne.

XCI. Di Convenire Debitore fuorestiero in Rio.

Qualunque Riese sarà creditore di Fuorastiere per qual sia modo et in qual si vogli luogo fusse contratto il debito, se bene fuor la giurisdittione del sig.re Nostro Ill.mo, possa procedere contro di lui e sui beni, come s'habitatesse in Rio, pur che detti beni mobili o immobili si trovino nel distretto di Rio; il che habbi luogo ancora contra i nomi de Creditori e faccia il Commissario osservare il presente statuto, sotto

pena di venticinque scudi e dell'interessi della parte, applicata la pena alla Camera Fiscale.

XCII. Di non stendere Cuoia per le strade.

Non sia lecito stendere in qual sia luogo della Terra di Rio Cuoia o pelle di qual sia animale fresche o secche, sotto pena di soldi quaranta per ciascuna volta e ciascuno Cuoio, eccettuando però per il salare di dette Cuoia e pelle; le quali insalate si levino via sotto la medesima pena.

XCIII. Delle Grascie verranno condotte per Mare.

Per maggior *abondanza* della Terra di Rio s'ordina per il presente statuto a' Proveditori che per li tempi seranno che venendo alla spiaggia o in altro luogo della giurisdittione di Rio Navile grosso o piculo a scaricare grani et altre Biade o legumi, debbino essi tenerne conto diligente senza spesa del mercante e quando detto Mercante volesse trare quello che egli havesse scaricato, debbano i Proveditori, parendoli e bisognando, ritenere per ogni cento dieci, pagandoli il debito pregio a conservatione del Mercante e non volendo esso lasciarne la decima nel predetto modo, non possino i Proveditori lasciargliene trhare alcuna quantità.

XCIV. Del animali vietati per le strade di Rio.

Non sia lecito a qual si vogli persona tenere nella terra di Rio, per le strade, tal che vadino errando, Porci e oche, ma tutte si tenghino serrate in chiostre o altri luoghi, sotto pena a chi tenesse porci lire due e a chi tenesse oche, soldi dieci per ciascheduna volta e della perdita dell'animali d'ambi due le specie, de quali doi quarti all'executore, un'quarto al Comune e l'altro quarto all'accusatore.

XCV. Di non fare Correre Bestie per Rio.

Si proibisce che persona alcuna possa nella terra di Rio, nelle strade habitate, fare correre Cavalli o Asini, sotto pena di lire dieci, oltre il restoro del danno ch'havesse cagionato il Correre e qualunque menerà bestia carica o scossa per Rio, debba condurla a mano per la Cavezza e se più saranno le bestie, si leghino l'una dietro all'altra e la prima sia menata a mano, sotto pena di soldi dieci per ciascheduna bestia e per ciascheduna volta, oltre all'emenda del danno e qualunque metterà in Rio bestie vaccine, le debba fare condurre appaiate e legate, in modo che non possino fare nocumento, sotto pena di soldi venti per ciascuna bestia, oltre l'emenda del danno. Non possa alcuno menare in Rio Bestie Brade o giovenchi cominciati a domare di un'anno o altre bestie malvage non dome, sotto pena di lire dieci da pagarsi di fatto.

XCVI. Delli fugiti da Padroni di Nave.

S'alcuno Marinaro o altra persona qual si voglia che dal servitio di Patrone di Nave, Caravella, Navile e qualunque altro legno mercantile o di corso grosso o Picino fugisse senza giusta cagione nella terra di Rio, non sia racetato, ma ad instantia del suo Padrone il Commissario lo farà prendere, constringendolo a tornare di fatto a suoi debiti servigij.

XCVII. Della Pratica del Sposo con la Sposa.

Qualunque sposo converserà con la sposa prima l'habbi dato l'anello e fattone autentico instrumento o scritta, incorra in pena di lire cento da pagarsi di fatto per i doi terzi alla Cammera del sig.re Ill.mo e per l'altro terzo al Commissario exatore e doppo la pagata pena *debba il predetto fra giorni tré seguenti contrahere* Matrimonio con parole de presenti e publica Dattione del' Anello, sotto la medesima pena.

XCVIII. De Malefitij occulti succederanno.

S'occorresse commettersi nella Terra di Rio alcuno eccesso o malefitio occulto siano obligati i più vicini al luogo del fatto delitto fra hore ventiquattro palesarlo al Commissario et i vicini s'intendino quelli che più proximi saranno al Danneggiato loco e non dimeno la denuntia d'uno de vicini sgravi l'altri dal'obbligo e mancando, tutti i vicini incorrino in pena di lire cinquanta per ciascheduno e ciascuno Cerusico o Barbiere chiamato secretamente a medicare alcun ferito o di giorno o di notte, debba doppo il medicamento farne consapevole subito il Commissario, sotto la medesima pena, applicata l'una e l'altra pena alla Cammera Fiscale.

XCIX. Di Riparare a cose per aportare Ruina.

Qualunque persona averà nella terra di Rio casa, chiostra, casalino o altra muraglia, che in tutto o in parte minaciasse Ruina, sia dal Commiss.o a richiesta d'uno dei vicini al luogo pericoloso astretto alla presta reparatione del luogo e possa questo tale non solecitandolo essere carcerato fin che darà sicurtà di conservare in denne i suoi vicini e delle persone e de beni secondo la dispositione della legge de danno infecto e data detta sicurtà o no, il Commiss.o li statuisca tempò congruo alla reparatione del periglio con pena di lire Cento applicata alla Cammera del s.re Ill.mo e non lo facendo nel tempo statuitoli, sia di nuovo fatto carcerare dal Commissario a richiesta d'uno de vicini e paghi la pena impostali et oltre ciò il Commissario faratore di Casa del transgressore quanti beni mobili giudichi a bastanza da suoi executori e quelli frà tré giorni venduti all'incanto si consegnino i denari a uno de vicini, del quale sia carico di riparare al periculo, giurando in mano del Commiss.o di fedelmente rendere il conto al Patrone delle spese et avanzi, dandone anco la sicurtà et

tutto questo statuto il Commissario sia tenuto fare osservare, sotto pena di lire Cento, applicata alla Cammera del sig.re Ill.mo.

C. Delle cause de luoghi Pij e Religiosi.

Il Commissario per vincolo di suo giuramento debba procedere sommariamente senza strepito e figura di giuditio nelle cause che avanti a lui si moveranno da Piovani, Guardiani, Priori, Capi di Conventi, Hospitali, Fraternite et altri luoghi Pij, li quali però detti siano uditi doppo che averanno dato sicurtà di stare al giudicato, *come quelli con chi litigassero* e pagare quando ciò volesse la ragione. Il quale Commissario non levi da predetti Ministri de luoghi sacri per scritte *farà, se non la metà* di quello sogliono pagare l'altri secolari. Non possino in cause contro essi comparire Avocati o Procuratori, se non in quelle nelle quali essi prima l'havessino presi et in cause loro proprie.

CI. Del modo di vendere i vini in Rio.

Qualunque vendera vino a minuto in Rio debbi venderlo con *Bocale e mezzetta giuste e mercate* del sugello della comunità e *con i pregi per li* tempi statuiti da Proveditori, tenendo dette misure riversciate a bocca in giù, sotto pena di lire cinque per ciascheduna volta.

CII. Di tenere netto Casalini e chiostre.

Qual si vogli *persona haverà* in Rio Casalino o Chiostra non murata intorno e patirà vi si getti Brutezza, incorra in pena per ogni volta insieme con chi ve ne getterà di lire cinque e possa ogn'huomo esserne accusatore con giuramento e tutti quelli che si trovano avere simili luoghi pieni debbino fra un mese doppo la publicatione di questi statuti haverli netti, concorrendo alla spesa tutti li vicini che alla Brutezza ricolta haveranno concorso e di questo si presti fede al Patrone e tre vicini di bona fede, li quali insieme faranno una lista presentandola al Commissario, il quale ne faci fare l'executione sotto pena di lire cinque per ciascheduno che contrafarà a pararla di fatto e detti commandamenti il Messo debbi far senza alcuno pagamento.

CIII. Di non gettare brutezza sopra le fonti.

Non sia persona alcuna che ardisca gettare Brutezza di qual si vogli sorte in tutto quel spatio che *tiene la fonte*, ne intorno intorno per tre canne, sotto pena di lire cinque e sia tenuto ogni capo di famiglia, maschio o femina, per qualunque di sua casa contra farà e ogn'uno ne possi essere accusatore e li sia creduto col giuramento e guadagni il quarto.

CIV. Di non gettare Letami per le strade di Rio, ne tenervene.

Sia proibito a qual si vogli *il tenere letami nella terra di Rio, fuora in strade pubbliche*, ma occorrendo *votare* le stalle di mano in mano, si facci *portare fuori della terra lontano canne venticinque*, salvo se *fosse sparto in campo* più vicino alla *pena di lire cinque da pagarsi di fatto*.

CV. Del andare dietro a Morti.

Sia vietato a qual si vogli donna d'andare dietro a corpi morti per accompagnarli alla chiesa, la quale sia Parente fin in quarto grado del morto; né possano gl'huomini che l'accompagneranno di anni sedici in sù piagnere con voce alta per le strade, sotto pena *di lire venticinque* per chiunque contrafarà e per le donne siano obligati Padri, Mariti e *Fratelli Carnali*, applicata per *tré quarti* alla Cammera Fiscale e per l'altro al *Rettore executore* et il Commiss.o sia tenuto sotto pena di Cinquanta Scudi applicata alla Cammera Fiscale fare osservare il presente statuto.

CVI. De pigolotti e veletai.

Pigolotto, veletaio o altro venditore che per la Terra di Rio porterà a vendere *veli, Fazzuoli, lavoro alcuno* dove sia oro o argento batuto o filato, in qual sia modo perle, tele o altre merzarie di qual conditione si siano, caschino *ipso fatto in pena di scudi dieci d'oro* per ogni volta, applicata per i tre quarti alla Cammera del sig.re Ill.mo e l'altro all'executore. Né il Commissario dil luogo li possi dare licentia sotto pena di lire cinquanta, da pagarla di fatto alla Cammera del Nostro Ill.mo sig.re e questo per obviare a tanto enorme danno che po' venire ne i luoghi dove detti Pigolotti o veletai vanno vendendo.

CVII. Delle Fosse cieche dentro e fuori.

Ciascuno farà in qual sia luogo, ancor che suo fusse, fosse *cieche* o che *le fatte in sua Possessione non riempirà*, caschi in pena di *lire cinquanta* applicate alla Cammera del sig.re Ill.mo, oltre la emenda del danno che per colpa di lui ne haverà causato. Sia tenuto il Commissario al Principio di suo offitio fare publicare questo statuto, sotto pena di lire cinquanta e di lire venticinque *all'Anziani per ciascuno*, se fra tre giorni di detto offitio ciò non notificheranno al Commiss.o, applicate come di sopra.

CVIII. Delle denuntie contra ogni offitiale.

Sia concesso a qual si vogli persona denuntiare all'Ill.mo sig.re Nostro quello in che *contra questi statuti haveranno mancato* il Commiss.o, Anziani e qualunque

altro *offittiale della Communità*, la quale e in persona e in beni debbi conservare il Denuntiante.

CIX. Di levare l'offese e fare Triegua.

Subito che il Commissario intenderà in Rio o fuori essere successa alcuna quistione o di fatti o di parole, della quale possa nascere scandolo maggiore, faccia subito per bando publico levare l'offese fra *le parti*, come qui di sotto, cio è: Il Commissario leva l'offese fra tale e tale e loro congiunti fino in quarto grado e seguaci per quel tempo e pena parerà a detto Commissario, il quale non dimeno astringa le *parti* a fare triegua, da durare tutto il tempo di suo offitio e doi mesi di poi, pigliandone boni pagatori per la pena imposta alla triegua, pigliandone di quelli informatione dall'Anziani. *Non possa* la pena della tregua imporsi a ciascuna delle parti minore di *Scudi Cento*, ma bene possa arrivare a seicento scudi, secondo importeranno i casi e qualità delle persone et applichisi la metà della pena alla Cammera del sig.re Ill.mo, un quarto al Commiss.o executore e l'altro quarto alla parte osservante. Sia tenuto quel tale, quale haverà offeso o spetterà d'essere offeso un mese inanzi la fine della Triegua ricordare al meno tré volte al novo Commiss.o ogni settimana una volta il rinovare l'accese tregue, protestandoli modestamente e ne li dia copia del Bastardello del Commiss.o passato e d'ogni tale comparitione e notificatione farà fare scrittura al Commiss.o, quale doppo le notificationi non rinoverà dette *triegue* incorra in *pena di scudi cinquanta* e *nella pena della triegua*, quando per colpa sua nacesse danno fra le parti e caso che detto Commiss.o non volesse scrivere l'istantie e protesti, *detto tale* glie lo facci in *presentia di tré* testimoni e vagli tanto.

CX. Del Favorire l'Offittiali della Communità.

Acciò l'offittiali e Ministri della giustitia possino con maggior *animo ogn'hora* exequire il debito loro, si commanda che qual si vogli offittiale del comune di Rio e qual sia privata persona presti ogni honesto aiuto al Commissario et all'altri Ministri nelle cose spettanti al loro offitio et proprij interessi et a ciò a' predetti non sia fatto oltraggio ne con fatti ne con parole. Possa ogn'huomo pigliare l'arme senza periculo di pena, sotto pena a chi mancherà di lire venticinque fino in Cento, secondo l'importanza del mancato adiuto del sig.re N.ro Ill.mo.

CXI. Delli Consoli della Corte di Mare.

Li Consoli della Corte di Mare di eleggeranno nella medesima forma e Solenità da osservarsi nella Creazione dell'Anziani e doppo la lor confirmatione dal sig.re Nostro Ill.mo si scriveranno a tré per poliza e sia il primo *de più intendenti della Terra*, il secondo pratico di mercatura e il terzo marinaio usato. Duri questo offitio

sei mesi, ne alcuno di essi sia minore d'anni venticinque. Dopo che estratti e haveranno giurati nelle mani del Commiss.o fedele administratione presenti l'Anziani, faranno fra doi giorni seguenti elettione di sei huomini intelligenti per consiglio loro, frà quali non sia Padre, Socero, fratello o Zio Carnale o con detti consoli. Il Consiglio di questi useranno in tutte le cause vertenti dinanzi a essi, spettante a cose di Mare e pendenti da esse, come i Noleggi, Naufragi e per qual sia altra causa fosse frà Marinari, Padroni, Mercanti di Mare e trà qual si vogli marittimo; ne le quali tutte cause siano i Consoli detti Giudici competenti et il Commiss.o scrivendo al principio di questo Magistrato i nomi de Consoli e consiglieri, sia tenuto scrivere ogni atto di questa Corte. Procederanno i Consoli prefati senza figura di Giudicio et in di Feriati, eccettuati quelli in honore di Dio. Non possino comparire avanti i predetti Consoli, Avocati o Procuratori, importando la causa quanta quantità si vogli. Riceveranno per sportule detti Consoli delle sententie loro diffinitive e di contumacia dall'Attore dopo la fatta domanda uno soldo per lira di quanto importerà la petitione, alla quale non rispondendo il Reo nel termine di sua Citatione, l'Actore, accusandoli la Contumacia giurato di Calunnia, faccia piena fede del debito e citato il Reo di nuovo a vedere detta fede, si pubblichi il Processo e di novo fatta ricitare la parte, se gli pronuntij contra diffinitivamente e tali sententie legittime il Commiss.o fara exequire, salva sempre al Reo l'attione se sarà stato contumace di convenire l'Attore di quello fosse stato pagato indirettamente dinanzi a detti Consoli. Però quando l'Attore havesse conseguito più del giusto, sia tenuto pagare il doppio di tal più dovere. Risederanno al banco pubblico detti offitiali per administrare ragione a chi la domanderà e circa le examine s'osservi l'ordine del Banco di detto Commissario. Sia l'Instantanza nelle cause vertenti dinanzi a loro di giorni venti correnti. Non si possa di quelle appellare o dire di nullità, le quali volendo i Consoli dare, convocheranno i consiglieri loro et exposti dal Commiss.o l'atti della causa e statuti sopra essa tra di loro Consiglieri ben discutendola, licentieranno il Consiglio e di novo trà essi esaminato minutamente, sententieranno secondo giudicheranno essere giusto. Alli Consoli in loro offitio sia tenuto il Commissario dare consiglio senza premio e per le lettere e Decreti. Habbino i Consoli quello piglia detto Commiss.o. Ne possa alcun di loro absentarsi da Rio, se non lascia un sustituto della propria condittione.

CXII. Di non seminare in luogo che non sia solito.

Accio che il Bestiame dell'huomini della terra di Rio non patisca per causa del seminare ne luoghi che non sia solito seminarvi, pero si proibisce per il presente statuto che non sia persona di qual si vogli sorte che semini o seminare facci in luoghi che non sia solito seminarvi, sotto pena, se li serà mangiato, di non li essere pagato ne danno ne pena, ne tenutoli ragione.

CXIII. Di non giocare a giuochi Proibiti.

Sia proibito a ogni persona giocare nella terra di Rio a Palla con Rachetto o Tavola a Palla e maglio, a Tocchimazze, a Palla grossa con Deschetti o altro in mano e altri giuochi da' quali verisimilm.te potesse risultare danno in detta terra di Rio, sotto pena di lire cinque per ogni volta e per ogni persona.

CXIV. Delle Ferie.

Le Ferie ordinate fin al tempo dell' Ill.mo et ecc.mo s.re Iacomo Terzo d' Appiano nel' anno del sig.re 1440, Indictione 3^a adì 22 genaio. Nelli quali giorni il Commisario non debba sedere al banco della Ragione, ne rendere ragione, sono l' Infra-scritte, cio è:

Del mese di Genaio

La circoncisione del signore	al	P.°
La epiphania	al	6°
S.to Antonio	a	17
S.to Bastiano	a	20
Conversione di S.to Paulo	a	25

Del Mese di Ferraio

La Purificatione della vergine Maria	a	2
San Mattia Apostolo	a	24
Per la felice entrata in Piombino dell' Ill.mo sig.re Emanuele	a	20

S'aggiungeno ferie Repentine per la Natività dell' Ill.mo s.re Iac.o Sexto dal di di Giobia di Carnovale fin al primo di di Quaresima esclusivamente; la quale Natività fù all' 8 di Febraio 1532, il Giovedì di Carnovale e questo di Commessione dell' Ill.mo sig.re Iac.o Quinto.

Del Mese di Marzo

san Gregorio Dottore	a	12
San Giuseppe sposo della vergine Maria	a	19
san Benedetto Abate	a	21
L' Anuntiata della Beata vergine	a	25
Li Giorni di venerdì del medesimo mese a [.]		

Del Mese d' Aprile

San Giorgio	a	23
San Gregorio vescovo	a	24
San Marco evangelista		25

Tutta la settimana santa, con tutta la settimana seguente doppo la Resuretionè;

La vigilia della Pentecoste con tre di sequenti della Pentecoste.

Del Mese di Maggio.

San Iacomo e Filippo Apostoli	al	P.º
La Invenzione di s.ta Croce	a	3
sant' Antimo	a	12
L'Ascensione del N.ro sig.re Jesu Cristo		
La festa del Corpo di Jesu Cristo.		

Del Mese di Giugno.

Siano le Ferie fin a venti del mese inclusive per la ricolta;

La Natività di san Giovan Battista	a	24
San Piero e san Paulo	a	29

Del Mese di Luglio.

La visitazione della vergine Maria	a	2
S.ta Maria Madalena	a	22
La Vigilia di san Iac.o Apostolo	a	24
La Festa di san Iac.o Apostolo Advocato	a	25

Del Mese d' Agosto

S.ta Maria della Neve	a	5
S.to Lorenzo	a	X
L'Assumptione della vergine Maria con la vigilia	a	XV
San Rocco	a	16
San Bartholomeo Apostolo	a	25
Santo Agostino Dottore	a	28

Del Mese di Settembre.

Sono le ferie per tutto il mese di Settembre per le vendemmie.

Del Mese di Ottobre.

San Francesco	a	4
San Cerbone	a	X
San Luca Evangelista	a	18
Sant'Orsola	a	21
San Simone e Giuda	a	28

Del Mese di Novembre.

La festa d'Ogni Santi	al	P.º
La Commemorazione de Morti	a	2
San Leonardo	a	6
La Dedicazione del salvatore	a	9

San Martino Confessore	a	XI
Santa Caterina vergine e Martire	a	XXV
Santo Andrea Apostolo	a	XXX

Del Mese di Dicembre.

Sant' Ambrogio Dottore	a	7
San Nicola Vescovo	a	6
La Conceptione della Vergine Maria	a	8
S.ta Lucia vergine e Martire	a	13
San Thomé Apostolo	a	21

La Natività del Nostro signore Jesù Xpo con la vigilia fin al primo del Genajo Inclusive;

Et le predette Ferie non s'intendano, ne habbino loco contro li suspectti e fugitivi, contra li quali possa agitare etiam in giorni feriat, tanto in honore di Dio quanto della ricolta e vendemmie.

Possa e debba il Commissario di Rio nel tempo della ricolta e vendemmie, tanto e non in tempo d'altre Ferie, sedere al banco e rendere ragione a chi la domanderà fin in lire tré e non più et per le mercede et opere delle persone date per la ricolta e vendemmie e non per altra causa fin in quale si vogli quantità.

I. Del Modo di Procedere nelle Cause Criminali.

Il Commissario deputato per il Nostro Ill.mo sig.re per vincolo di suo giuramento sia obligato procedere in le cause Criminali con questo ordine, cio è:

Riceuta l'accusa o vero denuntia e fermata c'haverà l'Inquisitione per denuntia o vero ex officio, faccia l'accusato Denuntiato o vero Inquisito citare *per il Messo della corte personalmente* o vero a casa della sua solita habitatione con cedula contenente il tenore della Inquisitione, Denuntia o querella e non havendo habitatione, lo facci citare per Proclama con termine di tré di a comparire per rispondere a detta Inquisitione, denuntia o accusa et alla fine di detto termine, se serà contumace, si ponga in Bando per il Messo nella pena che si contiene nello statuto per il delitto commesso e nel' Arbitrio del sig.re Ill.mo, nel qual bando s'asegni termine altri tré di a comparire e se non comparirà *in frà detti tempi s'habbia per confesso* e per convinto. *Delle quale cittationi e Bando si stia alla semplice rellatione del Messo.* Ma se l'accusato, Denuntiato o Inquisito, comparirà legittimamente, sia tenuto giurare di rispondere la verità di quanto li serà letto e dato il giuramento si legga l'Inquisitione, Querella o accusa e letta, esso debba rispondere chiaramente e fatta la risposta e quella scritta ne gl'atti della Corte se il Delitto per il quale ne viene l'accusato imputato sia tale che ne venga essere punito in pena personale, secondo la forma delli presenti statuti, al' hora il Commiss.o lo debba tenere sotto bona guardia e di poi scriverne al sig.re Ill.mo e faccia quanto per detto sig.re Ill.mo sarà Commiss.o, ma se sarà cosa che la pena *venga a essere pecuniaria* secondo la forma de presenti statuti, all' hora *tal accusato sia tenuto dare sufficiente* pagatore di rapresentarsi dinanzi al Commiss.o tante volte quante manderà per Lui e obedire a soi commandamenti sotto quella pena che parerà a detto Commiss.o e di pagare ogni condanna che li serà fatta e ciò fatto sia relassato e se le dette cose ricuserà fare, sia constretto, ne relaxato per fin che non haverà dato sicurtà come di sopra è detto.

II. Delle Condanne da farsi.

Si ordina che il Commissario presente e che per l'avenire serà sia tenuto dare le sententie de *Malefitij al Banco della Ragione*, al meno in presentia di tré Testimoni e scriverle in libro ben legato e questo non habbi luogo nelle cose straordinarie e de danni dati, di Guardie e Commandamenti sprezzati, nelle quali cose si possa procedere e condannare come sarà dichiarato. Non possa detto Commiss.o venire a condanna alcuna per qual si vogli delitto, se prima non haverà partecipato con sua ecc. Ill.ma o suo Governatore e hautone la deliberatione in scritto ne facci mentione di quella nella sententia, volendo e dichiarando che tutte le pene pecuniarie che seranno poste e non vi sia expressa la distributione di quelle, s'intendano distribuite per i tré quarti alla Cammera di sua ecc. Ill.ma e l'altro quarto al Commiss.o executore.

III. Di chi Biastema Dio, la vergine Maria o' Santi.

Desiderando punire li perfidi e iniqui *Biastematori*, però è ordinato che qualunque persona Biastemasse Dio o la gloriosa vergine Maria e soi Santi o dirà alcuna parola in vituperio di quelli e farà alcuno atto dishonesto, sia di fatto punito da lire dieci fin in lire Cento ad arbitrio del Giudicante, hauto rispetto alla *qualità* della Biastema, della parola e conditione della persona, la quale pena se non paghera in frà dieci di dal di che serà stato sententiato e notificandoli *detta sententia*, li sia forata la lingua al luogo *dc'lla Berlina* e quivi tenutovi al meno per due hore, *acciò possi* essere visto da tutti per dare exempio a ciascuno.

IV. Del'insulti.

Se alcuno con animo *irato et ingiuriosamente* assalterà alcun'altro con le mani vacue, sia punito e condannato da soldi venti fin in lire cinque e se con arme o vero altre cose offensibile, sia condannato da lire cinque fin in lire venticinque, hauto rispetto alla conditione della persona e qualità del fatto e se l'insulto sarà fatto alla casa o vero Possessione dell'ingiuriato o vero del insultato o vero che l'insultante habbi compagni, sia condannato nel doppio più della detta quantità, hauto rispetto alla qualità del fatto e della persona et se alcuno admenasse contra alcuno e non lo percotesse o vero li desse la pinta e lo pigliasse per i Capelli o vero panni con animo adirato e non lo facesse cadere in terra, sia punito da lire due fin in dieci lire e se lo fara cadere in terra, sia punito nel doppio più.

V. Delle Percussione con mano Piena.

Se alcuno percoterà altri *con ferro*, Bastone, Pietra, Legno o con ciascun altra cosa da offendere dalla Gola in sù e non uscirà sangue, sia punito e condannato da lire dieci fin in sessanta e in l'altre parte del corpo se la percossa sarà fatta, da lire cinque fino in venticinque e se sangue uscirà, le soprascritte pene si debbano duplicare ad arbitrio del Commissario.

VI. Delle Parole ingiuriose.

Se alcuna persona dirà ad alcuna persona ingiuria, cio è pergiuro, Falsario, traditore, sodomito, Ladro, Rufiano, Puttana, Rufiana, Maliarda, Strega o simile parole, sia punita da soldi venti fin in lire dieci, hauto rispetto alla qualita e conditione delle persone ad arbitrio del giudicante, salvo che approvando dette parole essere vere sia condannato solamente in soldi venti e s'altre parole ingiuriose o contumeliose dira, sia condannato e punito da soldi dieci fin in quaranta, hauto rispetto alla qualita del delitto, della persona e del luogo.

VII. Delli Improperij.

Se alcuno im provera o getterà a Faccia ad alcuna persona vergogna alcuna receuta nelle sua *presentia* o dei suoi parenti e consanguinei fin *in terzo grado* o a Lui o soi consanguinei fin in terzo grado secondo la Ragion canonica inteso fatto o vera fatta, sia condenato da lire cinque fin in lire venticinque, hauto rispetto alla qualita del rimprovero e della persona, ad arbitrio del giudicante.

VIII. Delle Percosse con Mano vacua.

Se alcuna persona percotera alcun altra persona con le mani vacue o con il piede dalla gola in su e che sangue non esca sia punito e condannato da lire cinque fin in quaranta, hauto rispetto alla qual[ità] del Fatto e della persona e se in altra parte del corpo, sia co[ndenna]to da soldi quaranta Fin in lire cinque e questo se sangue non uscirà e se sangue uscirà in tutti i sopra detti casi, si duplichi le pene e caso che non debiliti membro alcuno o vero non rompi ossa, sia duplicata la pena; nelli quali casi sempre s'habbia rispetto alla qualità del peccato e conditione delle persone e in la imposta del doppio habbi loco quel che è detto nel precedente capitolo, cio è della percussione della mano piena.

IX. Della Frattura dell'ossa e Debilatione di Membri e Cicatrici.

Se per alcuna percossa violenta Fatta per alcuno o per alcuna spinta alcun membro sara debilitato o sara tagliato o alcuno osso sara rotto o vero che nella Faccia vi rimanesse apparente cicatrice, sia punito e condenato dal lire venticinque fino in lire dugento, ad arbitrio del giudicante, hauto rispetto alla qualità delle persone e dell'enormita del delitto; la qual pena, se non haverà pagato in fra dieci di dal di della data sententia, si risquota il doppio più della detta pena, come se fusse condannato nel doppio, intendendosi ancora per il membro il dito.

X. Del Homicidio.

Se alcuno studiosamente et appensatamente commettera homicidio in altra persona, sia punito nel'ultimo suplitio; se però serà nelle mani e Forza della giustitia, e *non* vi essendo sia bandito e condannato di il territorio della giurisdictione e Stato del Sig.re Ill.mo *in amputatione del capo* et in la publicatione e *confiscatione* di tutti i suoi beni, salva sempre la legittima delli figlioli, se ne averà e salve ancora le dote della moglie et se non studiosamente ne appensatamente, all'hora s'interverà per colpa del commesso Homicidio sia condannato da lire dugento fin in lire mille, hauto rispetto alla qualita del fatto e *conditione* delle persone, ad arbitrio del giudicante e se sarà stato commesso senza colpa o vero a sua difesa, sia punito in niente.

XI. De Furti e Rapine.

Se alcuno commetterà *Furto* o *Rapina* e che sia publico e famoso ladro sia suspeso alle Forche et all'emenda o vero alla restitutione delle cose rubate e s'intenda publico e Famoso ladro se per tre volte in diversi luoghi e tempi havera rubato e commesso Furto o vero se alla strada publica una sol volta havera rubato alcune persone. In la qual pena sia punito ancora ciascuno che rubato il valore di lire cento e piu e se il ladro non sera stato publico e famoso o vero che la cosa Rubata non ascendi al valore di lire cento, all' hora per il primo sia frustato per la terra di Rio, per la seconda volta li sia tagliato l'orechia destra e sigilato con sigillo di Ferro caldo in la Faccia sì e talmente che evidentemente apparisca et in tutti li predetti casi perpetuamente siano tenuti all'emenda del danno et alla restitutione della cosa rubata, secondo la Forma di Ragione et in tutte le predette cose si proceda sommariamente, semplicemente e de plano in di feriat etiam in honore di Dio e non feriato et il giudicante habbia arbitrio ricercare, investigare e procedere come li parera.

XII. Dell'Instrumenti e Scritture False.

Se alcun Notaio, Mercante o vero ciascun'altra persona fara instrumenti o scritture publiche e private false e che siano di importantia di lire venticinque, se sera Notaio, sia condannato in quattro volte più della quantita contenuta in la scrittura et alla restitutione del danno patito e niente di meno si debba per la prima volta imitriare e per tutta la terra, cosi mitriato in capo, essere menato e sia e s'intenda essere perpetuo infame e se la seconda volta haverà commesso falsità sia punito in amputatione della mano destra e se la terza volta commetterà Falsità alcuna, donde alcuno habbi perso alcuno membro, oltre le soprascritte pene, si debba Fare morire e se sarà Mercante o altra persona che havesse commessa tal Falsità in tutti i sopra detti casi, ne la metà delle pene pecuniarie e personale e dell'ignominia, ad arbitrio del giudicante, quale possa ancora in tutto absolvere, se li parera che tal Falsità non meriti pena, pur che sia tale che non offenda, ne possa offendere altrui.

XIII. De Falsi Testimonij.

Se alcuno dira o vero testifichera il Falso con giuramento datoli di dire la verità, sia punito nel doppio di quello del quale sarà stato testificato; se di denari o di Roba sarà testificato, siali forata la lingua per ciascuna volta e se haverà testificato Falsamente con giuramento di malefitio, per il quale ne venisse imposta pena personale in corra e sia condannato quel tale che haverà Falsamente con giuramento testificato in la simil pena in la quale in corresse o potesse in correre o dovesse quello contra il quale sia stato testificato. Chi dara falsa testimonianza sia condannato in amputatione della lingua et in simil pena sia punito chi in dura Falsi testimonij e se li sopra scritti Falsi Testimoni o chi l'haverà prodotti non seranno in le Forze del giudicante

e seranno contumaci, siano Banditi e condannati in le sopra scritte pene e se si dovera impore pena personale, all' hora, oltre la detta pena, sia Bandito e condannato in la confiscatione di tutti i soi beni, se non sera in Forza del giudicante e sera contumace.

XIV. Di False Merce, Pesi e Misure.

Ciascuno Mercante, Artigiano o altra persona scientemente havesse venduto o vendesse false merzarie o o altre cose e Robbe o vero una cosa per un'altra alienasse o Falsificasse o havesse venduto falsificata sia punito da lire dieci fino in lire cento, hauto rispetto alla qualità del valore della cosa del peccato e della persona. S'alcuno terra Falsj pesi o misure scientemente a' misurare o ad altri pesanti e vendenti havera accommodato tanto l'accommodante quanto scientemente chi pesera o vendera o comprera, sia punito e condannato da lire dieci fin in cinquanta, hauto rispetto sempre, come è detto, alla qualità del peccato e persona.

XV. Di chi si muta il Nome.

Qualunque persona che si mutasse il nome o se lo ponesse falso o non volesse dire il suo nome, possi essere condannato e punito da lire due fin in lire venticinque e chi si mutassi il nome o vero il suo nome vero non dicesse ne contratti o nelle acuse o dinanzi al giudicante, sia punito da lire cinquanta Fin in cento per ciascuna volta e di più in havere e in persona ad arbitrio del giudicante, hauto rispetto sempre alla qualità del peccato e della persona e non havendo donde pagare, li sia Forata la lingua.

XVI. Di Svellere e Mutare e Ponere li Termini.

Qualunque persona svellera o scavera e mutera o novi termini ponera in territorio d'altri senza consenso del patrone, sia condannato per ciascuna volta da lire venticinque fin in lire cento. ad arbitrio del giudicante e sia tenuto mettere il termine nel debito luogo.

XVII. Di chi tagliera arbori, vingne e Biade e amazzera o Ferira Bestie.

Se alcuna persona studiosamente tagliasse o guastasse alcun arbore *frutifero* o segasse vigna o Biade o Bestie ferisse o amazasse d'alcuna persona, debba essere condannato da lire cinque fin in lire cento et in la *emendatione* del danno patito e se non potrà pagare la pena sia condannato in la imputatione* della mano o vero in altra pena *personale*, ad arbitrio di sua ecc. Ill.ma o di suo Governatore.

* Leggi "amputatione".

XVIII. Del Incendio

Se alcuno metterà Fuoco o abruscerà casa o capanna, Biade o grano o altro edificio, Nave o altro vascello Culpabilmente d'altri, sia punito e condannato nel'ultimo supplicio e nel'emendatione del danno ad arbitrio del giudicante *e se in selve, siepe o vingue d'altri* culpabilmente metterà Fuoco, sia condonato da lire venticinque fin in cinquanta et all'emenda del danno e nel *medesimo* modo sia punito chi mettera o Farà Fuoco in la sua Possessione e quel passasse in quello d'altri per sua colpa, se prima non haverà ottenuta licentia dal Commissario o dal patrone della Robba, con dare Idonee sicurtà di pagare il danno che facesse e per investigare le predette cose, ricercarle e punirle il Commissario habbi arbitrio in procedere e se il malfattore non si troverà, la Communità di Rio sia tenuto emendare il danno e l'interesse.

XIX. Di chi rapisse Donna e commettesse adulterio, Stupro e incesto.

Se alcuno Farà o Rapira Vergine o altre donne di *Bona Fama* a Lui promise o vero sposate, senza consenso del Padre o di altri ai quali la cura di esse donne s'aspetti più, sia punito di lire venticinque fin in cento e se alcuna donna della *sopra scritta* conditione, non sposata, alcuno la Rapira o vero per rapirla l'entrerà in casa e che per lui non starà che non la rapisse, sia punito da lire cinquanta fin in lire trecento e più in havere e in persona ad arbitrio del sig.re Ill.mo o suo Governatore e niente di meno la donna rapita sia costretta restituire e si riduca nel Pristino stato et se alcuno senza rapina alcuna donna maritata o non maritata conosciera carnalmente per forza, sia condannato da lire cinquanta fin in lire dugento e più in havere e in persona, ad arbitrio del sig.re Ill.mo o suo Governatore; ma se essa donna fusse vila et di abietta conditione, sia punito da lire dieci fin in cento e se la donna sara maritata e sera cognosciuta volente lei, sia condannato da Lire venti fin in Lire cento et in havere e in persona, ad arbitrio del sig.re Ill.mo o suo Governatore, hauto rispetto alla qualità e conditione del luogo, del fatto e della persona e se castamente non fusse vivuta la detta donna cognosciuta, il cognosciente non sia in pena alcuna e Basti che essa non vivi castamente e lo provi per publica fama per quattro testimonij degni di fede d'ogni exceptione maggiore e se alcuna delle predette donne rapite e per violentia cognosciute o maritate e non fussero meretrice e per forza fussero *carnalmente* conosciute, sia punito e condannato da soldi dieci fin in cento; le quale meretrice basti provare che le siano come di sopra e se alcuno tenesse o ricevesse moglie d'altro al dispetto del marito, sia condannato da lire dieci fin in dugento et più in havere e in persona ad arbitrio del sig.re Ill.mo o suo Governatore, hauta consideratione del fatto e delle persone e niente di meno sia tenuto restituire la moglie. Il tutore o curatore il quale mariterà la pupilla o adulta minore d'anni sedici senza consenso de contutori o curatori o della maggior parte di quelli, de fratelli o della maggior parte o della madre non maritata, *se fratelli non haverà o vero* senza consenso *delli zij* da lato di padre o della madre non maritata e del'Avo Paterno e se

l'Avò *non haverà*, senza consenso di doi a lei più propinqui di legittima età, sia condannato da lire cento fin in lire dugento e piu ad arbitrio del sig.re Ill.mo o suo Governatore e nel medesimo sia condenato chi quella piglierà per moglie e se sarà maggiore si possa maritare a suo piacere e volontà et tutte le predette cose dette della Femina s'intendano et habbino luogo nel maschio maggiore, si e talmentechel tutore c'haverà consentito sia punito nella simil pena, se non il Padre ne' predetti casi haverà dichiarato in la sua ultima volontà e le predette cose non habbino loco in la vedova maggiore d'anni quindici.

XX. De Sodomiti.

Se alcuno commettesse il nefando male et abominevole vizio sodomitico da dio e dall'huomini antichi e moderni reprovato, sia abrusciato, accio sia exempio a tutti, a' quali non si debba admettere scusa alcuna e le predette cose non habbino loco ne minori di diciotto anni; quali minori siano frustati ad arbitrio del giudicante.

XXI. Dell'offesa fatta doppo la Pace.

Se alcuno doppo la pace d'alcuna Ingiuria commissa in fra alcuno, della qual pace ne apparisca publico instrumento, offendesse quello con il quale avesse fatto pace in detto o in fatti, sia punito in quattro volte più in el quale venisse punito se non fusse fatta la pace e di più nella pena contenuta nel'Instrumento della pace, oltre allo arbitrio del sig.re Ill.mo o suo Governatore, hauto rispetto alla qualità del peccato e Conditione delle persone.

XXII. Della Possessione turbata.

Qualunque avesse Possessione ottenuta per sententia del Commissario o per vigore di alcuno instrumento o per causa di alcuna executione di sententia o tenere, sia tenuto detto Commissario defenderla et se quella sarà occupata o presa da altri, la debba per offitio suo farla restituire al possidente spoliato, semplicemente, summariamente et de Plano, senza strepito con i danni et interessi et niente di meno sia punito l'inquietante turbante o spogliante alcuno della Possessione in alcuno de detti casi, in tanto quanto valesse la cosa in la quale fusse fatta la turbatione alla Camera fiscale per una metà e per un quarto al Commissario che la risquoterà e per l'altro quarto al turbato; se veramente la Possessione non fusse stimata, nientedimeno il ditto Commissario debba condannare il turbante da lire cinque fin in venticinque, ad arbitrio del Commissario, ma s'alcuno o Antecessore di quello conduttore, lavorante, Affittuario, o vero emphiteoticario de beni e Possessione d'alcuno, essi beni et possessione quale haverà tenuto e lavorato volesse lasciare e restituire, sia tenuto e debba al Patrone di dette Possessione renuntiare et restituire tutti i beni de quali possa commodamente pigliare et avere quella quantità dell'affitto o Pigione

e terratico o rendita, le quale esso o vero l'Antecessore antico pagava e respondeva; altrimenti le dette terre, Possessioni et beni non possa renuntiare et se alcuno temerariamente ardirà per sé o per altro, doppo la morte d'alcuno, occupare o turbare o vero entrare ne beni posseduti per detto morto, sia condannato e punito nella stima delle cose occupate e la Possessione di quelle ipso facto sia tenuto restituire all'erede del detto defunto; la quale non s'intenda nel successore universale in tutte, per parte o vero in singulare per la cosa in la quale serà entrato.

XXIII. Di non offendere gl'Anziani et altri offitiali.

S'ordina e statuisce che ciascuno che offendera alcuno offitiale in detti o in fatti, sia condenato dal doppio fin in quattro doppi che venisse condenato se offendesse un'altro, hauta consideratione al ingiuriante et all'Ingiuriato et ingiuria commessa e piu in havere et in persona, ad arbitrio di Sua ecc. Ill.ma o suo Governatore, salve l'altre pene che s'imponessero per il tempo e loco del commissio malefitio et possa il commissario, s'egli sarà offeso per suo offitio e senza processo punire il Reo, se la detta offesa sara stata fatta in tempo nel quale exercitava alcun'atto pertinente all'offitio del Commiss.to et se era notoria e se in altro tempo fusse offeso, debba formare il processo, ricevere le prove e dare sententia.

XXIV. Di chi riceve Banditi e li da aiuto, Consiglio o favore.

Il Bandito per malefitio dove sia imposto pena capitale, se alcuno l'accettera o cibo o Bere li dara o fara dare o in altro modo li pretera aiuto, consiglio o favore o li fara prestare, sia punito e condannato da lire venticinque fin in lire cento, hauto rispetto alla qualita del fatto et della persona; se non sara sbandito e rebello, pur che havesse tentato alcuna cosa contra il Stato di s. ecc. Ill.ma in detti o in fatti, nel qual caso sia punito tale receptore o chi pretera aiuto e consiglio da lire cento fin in cinquecento et di più in havere e in persona, se parera al sig.re Ill.mo o suo Governatore et se veramente serà condannato per altra causa et in pena pecuniaria e non capitale principalmente o vero sotto conditione e sia la condanna da lire venticinque in su, sia punito e condannato da lire dieci ad arbitrio del giudicante, hauto sempre rispetto nelle predette cose, alla qualita del fatto e delle persone et le predette cose non habbino luogo nell'attinenti fin in secondo grado, secondo la ragion canonica, ne in la moglie del detto Bandito, li quali attinenti e moglie per il recetto, bere e mangiare dato e prestato a tali Banditi in niente sieno condannati, se pero non recetteranno Rebelli o Banditi per causa di alcuno trattato o che haverà fatto contro il stato del detto sig.re Ill.mo.

XXV. Che Banditi non Siano uditi.

Ciascuno Bandito o condannato per causa d'alcuno Malefitio o vero per cia-

scun'altra occasione, non sia udito a' Ragione in civile, né in criminale, per fin che starà contumace nel Bando e se per malefitio sara sbandito o condannato in lire Dugento e da indi in sù possa da ciascuno essere offeso alla morte si e talmente che tale offendente per detta occasione non possa essere in niente punito e condannato.

XXVI. Del beneficio della conf.ss.ne et pace*.

Ciascuno presterà consiglio, aiuto o favore ad alcuno per alcuno malefitio che commettesse in Jetti o in fatti, assistendo o favorendo, sia punito e condannato in la meta della pena di quello nel quale fusse condannato e se havesse negato et se del Malefitio intentato nel processo haverà pace con l'ingiuriato o vero offeso inanzi si dia sententia, della quale pace ne apparischi publico instrumento, goda il Benefitio della metà della condanna, nella quale venisse condannato se non havesse hauto pace e qualunque sarà condannato in pena pecuniaria per cagione di Malefitio alcuno e pagherà la condanna effectualmente e spontaneamente *fra dieci di, poi che li sera notificato in persona o a casa paghi il quarto meno e non pagando fra un mese caschi nel quarto più di quello fusse condannato.*

XXVII - Della duplicatione et augmentatione delle Pene.

S'alcuno offenderà il Commissario, Anziani, Consoli di mare o altri officiali della terra e piaggia di Rio in persona, sia condannato, oltre la pena in le quale dovesse essere condannato s'offendesse un privato, in lire venticinque et in tanto piu quanto parerà al giudicante, secondo la conditione e dignità dell'ingiuriato e secondo quelle cose le quali son dette di sopra nel statuto sotto la Rubrica di offendere l'Anziani, eccetto il Messo, il quale se per causa del suo offitio sarà offeso in persona, possa essere condannato chi l'offendera in lire dieci, oltre la pena ne' statuti comprese; al qual messo non sia creduto del offesa a lui fatta, se non per legittime provationi o vero confessione di chi haverà offeso et se l'offesa sara stata fatta contro alcuno de [.....]

* Il titolo risulta essere vergato con una grafia diversa da quella comune al contesto. Esso sostituisce un primo titolo, cancellato, "Di chi dà aiuto, consiglio o favore a' Malefattori" (cfr. pag. 140).

[.]usatore che gli sara dato dieci scudi et essendo compagno [.] tre accuserà l'altro compagno gli serà perdonato e s'intenda sub.o assoluto della detta pena della galera.

Si prohibisce ancora, di commissione della medesima S. ecc. Ill.ma, a chiunq. vassallo di quella toccare denari di Principato alcuno per andare alla guerra sotto pena della testa et per esser cosi di mente sua habb.mo commandato il presente questo di 7 di Maggio 1571 in Piomb.no.

Nofri Roselli L.T.

Locus Sigilli

Giamm.o Ghini Can.re

II

Costantino Salvi Doctor da Perugia et Gover.re
Generale per S. ecc. Ill.ma dello Stato di Piomb.o

Comandiamo a voi Piero di Bart.o, Vettorio di Michele, Pasqualino di Mario et Biagino di Quilico, tutti da Rio, Agenti et Fattori de Maghonieri della vena, che Sotto Pena di scudi cinquanta per ciascuno et ciascuna volta in caso di contravvec-tione da *plicarsi* detta pena ipso fatto per li tre quarti per la camera fiscale et l'altro q.to allo accusatore, che non dobbiate dare vena delli ferrazuoli a' caricare se non alli Vassalli di Sua ecc. Ill.ma che ano Barche, osservando l'ordine fra di loro, chi sera primo carichi prima et di mano in mano il secondo et poi il terzo et successi-vamente li altri, tanto per le gite *vicine* quanto di lontano, senza che habbino da impacciarsi co' le vene de Maghonieri, per che habb.mo sentito la difficulta che voi dite et per torre ogni difficulta et occasione di discordia et parendoci ragionevole che li vassalli quali hanno Barche, Accio che non stieno otiosi, che tale vena delli ferrazuoli la Debbino *caricare* loro vasselli et non forestieri, in pero comandiamo a voi sopra detti Agenti et fattori che sotto detta pena inviolabilmente observiate et facciate osservare il presente Nostro comman.o et ordine, non per questo che non possino caricare, anchora per servitio delle *maone*, comandando se la dandoseli da caricare da noi, non obstante.

In fede dicta.

Data in Rio il di 31 di luglio 1571.

Costantino Salvi Gov.re Generale
Ber.ro Malvicini Not.o et Ca.re de [..]

III

Iacomo VI Arag.na d'App.no per la Dio gratia S.r di Piomb.o,
dell'Isola dell'Elba, Montecr.o, Pianosa.

Mossi da giuste et ben considerate ragioni et per ridare la valuta alle monete che corrono nel Nostro Stato al corso delli Stati convicini, habbiamo istabilito pigliare

provedimento sopra di esse, acciò che il contrattare et mercatare [...] si renda piu facile et non generi confusione. Vogliamo, adunq., ordiniamo et espressamente comandiamo in vertù del presente decreto, firmato di Nostra propria mano et sigillato del Nostro piccolo et solito sigillo che nel ditto Nostro Stato:

lo scudo d'oro in oro di qual si voglia sorte, conio o lega, pur che sia di buono et giusto peso, non si spenda per piu che per quindici carlini di soldi dieci corenti per carlino, come valeva prima;

Reali d'argento di Spagna per soldi quattordici corenti per Reale;

Cianfroni d'argento di Napoli per lire tre et un soldo corente per Cianfrone;

Piastre grosse d'argento di genova, battute in quella città per lire otto l'una di questa moneta, intendiamo si debbino spendere per lire sette e mezzo et le piastre minori di detta Città battute per lire quattro non si spendino per piu che per lire tre et soldi quindici, parlando sempre a moneta fiorentina.

Le monete del Ser.mo Gran Duca di Toscana restino tutte nel lor proprio valore et si spendino per lo Stato che si spendino nelli istati di Sua Altezza Ser.ma. Tutte l'altre monete di qual si voglia valuta, sorte, come lega et inpronta, delle quali di sopra non ne sia facta ispitiale mentione, s'intendino et intendere si debbino in vigor di questo medesimo decreto, bandite et proibite, ne si possino ispendere, accettare o tenere da alcuna persona, sotto posta al Nostro dominio et in esso habitante o in qual si voglia modo conmorante et negoziante sotto pena et alla pena di scudi dieci d'oro in oro per ciascuna volta et della perdita delle monete; nella qual pena e perdita dichiariamo cosi in corsi coloro che riceveranno dette monete, come quelli che li paghano, intendendo prima che fatto il pagamento di tal moneta Bandite et proibite, caschi il danno sopra del ricevitore, ma sino a che non sieno finite di numerar sia il rischio et perdita del pagatore, la qual pena et perdita come di sopra si applichi per la meta alla camera nostra fiscale, per un quarto allo acusatore, al quale li sera tenuto segreto et per l'altro quarto allo executore. Diano niente di meno tempo a ogni persona che avessi di dette monete proibite tutto il dì 15 d'aprile prossimo futuro 1573 a smaltirle et levarsele da presso, il qual termine passato, caschi ciascuno nel medesimo pregiudicio. Ordiniamo ad ogni Nostro Gover.re, Vicario, Commissario, Podestà, Offitiale, Ministro et Rettore che ne faccia exequire inviolabilmente il presente Decreto.

Dato in Crispignano questo dì 3 di marzo 1573.

Il S.r di Piomb.o

Ant.o Maria Calzetti Segre.rio

IV

Iacomo VI Arag.na d'App.no per la Dio gratia S.r di Piomb.o, dell'Isola del'Elba, Montecr.o, Pianosa.

Volendo che la vena del ferro, tanto in su li scali quanto per maghazini et altri luogi o aperti o chiusi, per tutto lo Stato di Sua Ecc. Ill.ma, sia sicura da furti et dalle rapine, per la presente legge in perpetuo duratura si hordina et estatuisce che ogni e

qualunq. persona, tanto del dominio della prefata Sua Ecc. Ill.ma quanto foristiera, che per l'avenire in corirà in simili furti della vena o per errore o inscientemente, caschi e caduto esser intenda ipso fatto in pena della forca et perdita delle Bestie et Vasselli con le robe caricatovi suso, sopra quali fussero trovati portare et extrare detta Vena, applicati per la metà al fisco, per un quarto a l'acusatore et sarà tenuto segreto et per un quarto allo executore. Et per esser tale la mente di Sua Ecc. Ill.ma et di quella di tutto il disposto di sopra, comandiamo generalmente la inviolabile observantia.

Dato in Ghezzano il dì 4 d'aprile 73

Il S.r di Piomb.o

Ant.o M.a Calzetti Seg.rio

V

Alessandro Arag.na App.no eletto s.r di Piomb.o.

Havendo inteso il Patimento che hanno fatto il anno passato le terre Nostre dell'Elba di pane per loro vivere, crediamo potere in parte ovviare con la infra scritta provvisione per la quale ci contentiamo che l'Antiani di Rio possino prevalersi di scudi centoventi d'oro di quelli della loro comunità e convertirli in tanto grano per tutto il mese d'Agosto prossimo, consegnando detto grano ad uno canovaio da deputarsi per loro a tempo et anno per anno, el quale ne facci fare pane e a tempi di necessita ne tenga provvista la piazza per e prezzi et a pesi che seranno tassati dalli medesimi Antiani in presentia del Commissario et il retratto di detto grano deva detto canovaio tornare di novo senza molta dilatione a reinvestire in altro grano et continuare di fare tale reinvestimento successivamente e tempo che si trovera avere smaltito parte di detti grani, in maniera che sempre si trovi la provvisione fatta e non si cada in mancamento di pane. Avertendo li detti Antiani nella elettione de canovai pigliare da loro sicurtà idonee accio vengha osservato quanto di sopra è detto, sotto pena di essere tenuti del loro proprio et il Commissario possa et habbia facultà di fare osservare l'ordine sopra detto et imporre pene e quelle esequire tempo per tempo che vederà per difetto de canovai o d'altri patirsi di pane alla piazza e tenersi e denari otiosi e senza reinvestirli in grano et per che così è mente Nostra, habbiamo comandato la presente sotto scritto di Nostra propria mano et siggillato del Nostro solito Sigillo. Data in Scarlino li XXIII di lug.o 79.

Aless.o Arag.a d'App.no

Stefano Berti Seg.rio

VI

Spettabile Nostro Car.mo

Essendo tra il Ser.mo Gran Duca di Toscana et il S.r Nostro Padre nata conventione scritta, la quale contiene in effetto che per quiete et bona vicinanza delli homini dell'Isola de l'Elba s'intenda et sia perpetuamente introdotto il comertio et estrat-

tione libera de grani, Vini, olij, Biade, carni et altre robe, grascie necessarie all'uso et vitto humano fra gli homini et habitatori di Portoferraio et suo territorio et fra l'homini et habitatori delle terre Nostre dell'Elba è convenuto che tutte le suddette robe et grascie si possino per gli isolani scambievolmente trapassare et estrarre da un territorio all'altro, franche di diritti, datij et Gabelle di qualunque sorte, eccettuato pero il pagamento della ghabella del vino solita et consueta, non mancherete però all'hauta di questa, publicare per bando expresso il contenuto di detta convention et quella per memoria *de successori nostri far registrare alli Statuti di cotesto luogo* et procurarne l'osservanza in ogni sua parte, che cosi vi comandiamo per quanto havete cara la gratia nostra e temete l'indignatione et per che si è parimente convenuto, per evitare le fraudi, che quando si veranno a estrarre dette robe e grascie in grosso et più oltre d'una soma per volta, che se ne deva pigliar la poliza *dallo rettore* de luoghi di dove si estraranno et tal rettore sia obligato fare detta poliza et licentia gratis e senza pagamento. Non mancherete pero d'exequire circa questo particolare delle estrattioni in grosso quanto è detto di sopra, cioe che devete dar le licenze e far le polize gratis, ricordandovi non di meno di registrare dette licentie a un libro che terete appartato per questo effetto per haverne riscontro sempre che bisognassi e tal libro consegnerete poi a' successori e state sano.

Di Piomb.o, li X d'Aprile 1581.

Aless.o Arag.a d'Appiano
Ant.o Melelli Seg.rio de [.]

VII

Alfonso Arag.na App.no L.T. Dello Ill.mo et Ecc. s.r di Piomb.o.

Si notifica a qualunq. persona della terra di Rio o abitante in essa, di qual si voglia grado, stato, qualita, conditione si sia, che non ardisca ne prosuma sotto alcun quisito colore fare alcuna sorte di porte, finestre o qual si voglia altro magistero nelle mura castellane della ditta terra che sieno sotto lo spatio di sei braccia di dette mure; facendovi finestre sotto a le ditte sei braccia, le debbino fare ferate et non altrimenti, sotto pena di scudi venticinq. d'oro da chi contrafarà, da pagarsi di fatto, aplicati per tre quarti alla cambera fiscale et uno quarto allo executore e tanto voliamo che inviolabilmente si osservi per rigore di questo Nostro decreto sotto scritto di Nostra propria mano, sigillato del Nostro solito Sigillo e consueto. Dato in la Nostra cancell.a in Rio el di VIII di lug.o 15[82].

Alfonso Arag.na App.no

Aless.o Casini de [.]

VIII

Si proibisce espressamente a tutti li Notari et altri Ministri che non ardischino in *modo alcuno scrivere atti alcuno in altro luogo che in detti libri respectivamente et*

non in cartucce o Bastardelli sotto pena di *scudi cento d'oro et dello arbitrio* di sua Ecc. Ill.ma.

In oltre che subito seranno levate l'offese o fatto pace o *tregua o Fianza*, promessa di Rapresentarsi et di Ben vivere. Debbin dare Nota qui Subitamente e di chi seranno l'offese et fatti detti contratti respettivamente et sotto che pena però con escludere a quante carte del tale libro sarà scritto dette levate di offese e contratti et di più vi ordiniamo, che occorendo fare spesa alcuna i malfattori e delinquenti e tanto del mangiare quanto della acompagnatura alle Galere, quando vi saranno Rilegati, tali spese le debbi pagare cotesta comunità, essendo el delinquente di costi o presi in cotesta iurisdittione, dichiarando ancora che debbi soportar le spese delle carcere quando il carcerato non avesse il modo da pagarle dell suo proprio, avendo pero detta comunità regresso per le dette spese contro li beni dell delinquente.

Farete Registrare queste Nostre nel libro delli statuti, lassandone memoria a successori et non ne mancate d'eseguire quanto di sopra, sotto pena dello arbitrio di Sua Ecc. Ill.ma, di commissione della quale si è scritto quanto di sopra. Date aviso della ricevuta e state sano. Da Piomb.o, a di 13 di 8bre 1582.

Dom.co Taglia auditore

IX

Spetabili Nostri car.mi

Il grano di cotesta canova non intendiamo che si spiani altrimenti che serva per quelle persone particolari che voranno per proprio uso acomodarsene, ma bene ci contentiamo che quelli che non averanno compero et incettato particolarmente possono comperarne a comodo loro.

E quanto alle spese *dell'bargiello faretevi* mostrare i suoi capitoli e conforme a quelli vi governerete con lui, dichiarandovi che quelle spese che necessariamente vi occorreranno, così per la venuta di Esso Bargiello come delli altri mandati che venghino come Scalo principale dell'Isola, facciate rimborsarvene dalle altre comunità in cui servitio e caso renderanno tali venute respettivamente et così farete che l'Auditore vi faccia osservare in virtù di questa Nostra e Dio vi guardi. Da Moresca, li 27 di 7bre 1582.

Il s.r di Piomb.o

X

Il Presente S.r Auditore dello Stato di Piomb.o, avvertendo alla *scieleratezza* di coloro i quali, facendo merchantia del Sangue humano, vanno insidiando alla vita di quelli e quali, sendo Banditi di Altri Stati, sono assicurati in questo Stato, per valersi poi delli omicidij contro di loro commissi et taglie e rimettere altre volte loro istessi in quelli Stati de quali l'amazassi dall' loro erano banditi et volendo il più che è possibile di vertire con le difficulta dell' potere per difetto di provationi conseguire quei

premi gl'animi di questi tali [...] a' e quali non viene fatto molte volte di potere portare sicuri e infalibili contra segni, fa publicamente Bandire di commissio. di sua ecc. Ill.ma che non sia alchuno, ancor che forastiero, di quale si voglia Stato e giuriditione, grado e conditione, che faccia testimonianza, fede, provationi o dia inditio di qual si voglia sorte ancor che remoto et imperfetto di tali omicidij commissi in persone di Banditi di altri stati commoranti in questo stato ad altri tribunali et corte che a quelle di questo stato medesimo a quali si trattasse di punire tali omicidij, ne ad altre persone private, le quali potessino trasmettere queste provanze in altri stati; ne i rettori de luoghi i quali precedessino in cause di tali omicidij possino fare publica o privata fede, ne dare copia di quei processi o parte di essi, ne mostrarli a qual si voglia persona senza licentia dell'Auditore che per i tempi saranno, sotto pena a chi trasghedira in alcuno de sopra detti casi dello arbitrio di Sua ecc. Ill.ma, da estendersi sino alla vita inlussivamente.

Scipione Naldi Aud.re generale
A dì 20 di 8bre 1584

XI

Iacomo VI Arag.na d'App.no S.r di Piomb.o,
dell'Isola dell'Elba, Montecr.o, Pianosa.

Per rafrenare l'ingordigia che le occasione ci a fatto conoscere de Nostri Ministri, vassalli et altri che intervenghino a ricuperare e Custodire li stracchi di Barche e Mercantie che i corsali et la fortuna fanno vedersi ne Nostri Mari e per riprimere la malitia di quelli che con falsita et inganno vanno a farsene padroni, seduciendo la nostra vista e tentando di coromper e ministri per che glie ne faccino ristituire, aviamo fermato il presente Decreto e vogliamo che per l'avenire, ogni volta che appariranno stracchi, il Commissario mandi a ricuperarli e quando e saranno a terra, prima che vi si acosti huomo alcuno, monti sopra le Barche lui stesso, se sara in paese, col Notaio di quella corte, dove sarano condotte e se non vi fusse lui, vi vada il depositario dell luogo, pure col Notaio o con il Rettore della iustitia, il quale faccia subito inventario con fede e diligentia et fede di tutte le robe e mercantie che vi si troverano, né lassi ch'altra persona vi si acosti, fino che tale inventario non sia fatto, ne quelli che averanno, ne quelli che anno recuperato lo stracho portino cosa alcuna in terra. Non sia lecito ne a patroni delle Barche che si fussino salvati, ne a mercanti che vi avessino interesse ancora essi espressamente proibito il donare o pagare cosa alcuna ne a ricuperatori delle barche ne ad altra qual si voglia persona, fino che tali barche e robe non saranno restituite loro et consegniate d'alcuno o dalla corte et allora que Notai che anderanno affare l'inventario, anzi che vi seranno andati, abino solamente per loro merciede uno scudo d'oro et il comess. el Depositario; la merciede de ricuperatori delli stracchi abbi da essere dichiarate, secondo le fatiche dall'Auditore, dal comess. e dal corsalo della Natione e dua faccino sententia e quelli delle guardie che staranno su le Barche si intenda di lire una per ciascuna il giorno,

secondo Barche aranno Mercantie o Robe, ma se non ne aranno, non ochoreranno guardie, per rispiarmo delle quale spesa; se le Barche saranno cariche sub.o che siano arivate, si metta mano a farle scaricare in luogo sicuro e comodo, a spese de patroni delle barche e de Mercanti, i quali siano ancho tenuti alle mercedede dichiarata come di sopra.

Non sia lecito ne a l'Auditore né al com.o ne a persona veruna, anzi expressamente proibito a ciascheduno restituire di tali strachi cosa alcuna senza rescritto expresso Nostro et allora a' propri padroni che abbino fede autenticha delle loro comunità o altri che abbino procura legittimamente da loro o fede autentica della loro legittimat.ne, eccettuati, pero, quelli strachi che i padroni che vanno in su le barche compariranno in termine di 24 hore dalla recuperatione et che l'Auditore sara chiaro spettarsi alloro, nel quale caso gne ne possa fare restituire senza rescritto.

Le pene di chi fara contro l'ordini sopra detti siano, quanto a ricuperatori delli stracchi, di sei per ognuno che ricevessino 4 tratti di fune per ciascheduno e ciascheduna volta et l'arbitrio che sara fino dua anni di confino in galera ai più e mercanti di sei per ogni uno che donassino et quattro tratti di fune, se le cose donate saranno le sue, ma essendo di altri et non sue, s'imputi loro a furto et di facto siano gasticati et puniti et alli Offitiali e Ministri Nostri sia, per la prima volta, la pena di scudi venticinq. et per la segunda, scudi cinquanta et la privatura delli offitij rispettivamente; quali pene di danari e robe aprichiamo, per un quarto, allo acusatore palese o segreto che sia et ogni persona ne possa essere acusatore et gli sia tenuto segreto, pure che si verifichi il caso, et il quarto al Rettore che fara la executione et il resto al Nostro fisco e per essere cosi la mente Nostra sara questo decreto sotto scritto di Nostra mano e firmato del Nostro solito minor Sigillo. Data dalla Nostra Villa di Cappiano li 6 di Marzo 1583.

Il S.r di Piomb.o
Iac.o Lupi Seg.rio de [.]

BIBLIOGRAFIA

- | | | | |
|---------------------------|-------------|--|-----------------|
| Fernand | Braudel | Civiltà ed Imperi nel Mediterraneo | Torino, 1965 |
| Francesco | Calasso | Medio Evo nel diritto | Milano, 1954 |
| Umberto | Canovaro | La Giurisdizione penale nell' Antico Stato di Piombino | Pontedera, 1999 |
| Licurgo | Cappelletti | Storia della Città e Stato di Piombino | Livorno, 1897 |
| Romualdo | Cardarelli | Le miniere di ferro dell'Elba durante la Signoria degli Appiano e l'industria siderurgica toscana nel cinquecento, in AA.VV., Miniere e ferro dell'Elba dai tempi etruschi ai nostri giorni. | Roma, 1938 |
| Romualdo | Cardarelli | Comunanza etnica degli Elbani e dei Còrsi, in Archivio Storico di Corsica, fasc 4. | 1934 |
| Bruno | Casini | Guida Inventario degli Archivi del Principato di Piombino | CPSS, 1971 |
| Agostino | Cesaretti | Istoria del Principato di Piombino | Firenze, 1788 |
| Rodolfo | Del Gratta | Giovan Battista De Luca e gli Statuti di Piombino | Napoli, 1985 |
| Rodolfo | Del Gratta | Pietro Calafati, giurista piombinese professore nello Studio di Pisa, in Ricerche Storiche, III, 1. | 1973 |
| Rodolfo | Del Gratta | Acta graduum Academiae Pisanae vol. I, 1543 - 1599. | Pisa, 1980 |
| Antonio Ferri, antiquario | | Indice ovvero succinto spoglio delle cose più Interessanti ritrovate nei documenti e libri dello Archivio vecchio della Comunità di Piombino e nelle filze dei tribunali. 1840. | Piombino, 1930 |
| Riguccio | Galluzzi | Istoria del Granducato di Toscana | Firenze, 1781 |

Eugenio	Massart	Brevi note sull'ordinamento giuridico di Piombino, in Bollettino Storico Pisano	Pisa, 1969
Vincenzo	Mellini	Notizie varie intorno all'industria mineraria dell'Isola dell'Elba	Livorno, 1865
Vincenzo	Mellini	Memorie storiche dell'Isola d'Elba, parte archeologica ed artistica	Firenze, 1965
Giuseppe	Ninci	Storia dell'Isola dell'Elba	Porto Longone 1898
Emanuele	Repetti	Dizionario geografico, fisico – storico della Toscana Voll. I – VI.	Firenze, 1845
Umberto	Santarelli	Premessa storica, in Ordinamento delle autonomie locali	Bologna, 1996
Ivan Tognarini e Mario Bucci		Piombino Città e Stato dell'Italia moderna nella storia e nell'arte	Piombino, 1978
Gianfranco	Vanagolli	Statuta Rivi	Roma, 1998
Gianfranco	Vanagolli	Turchi e barbareschi all'Elba nel cinquecento	Roma, 1994

Dizionari consultati per la voce: improprium

S. Battaglia	Grande dizionario della lingua italiana	Torino, 1972
T. De Mauro	Grande dizionario italiano dell'uso	Torino, 2000
G. Devoto - G.C.Oli	Vocabolario illustrato della lingua italiana voll. I e II	Milano, 1974
F. Calonghi	Dizionario Latino - italiano	Torino, 1950
Charles Du Cange	Glossarium Mediae et Infimae latinitatis	Graz, 1954

Fonti medievali:

Pietro	Cavalli	Resolutiones Criminales	Firenze, 1646
Angelo	Gambiglioni	Tractatus de maleficiis	Venezia, 1573

Archivio di Stato di Firenze:

Fondo: Mediceo del Principato

- Filza 11: Minute di lettere e registri
- Filza 606: Carteggio Universale
- Filza 616: Carteggio Universale
- Filza 1174: Carteggio del segretario

Fondo: Principato di Piombino: Miscellanea

- Filza 637: Statuto e altre carte di Capoliveri (1524 - 1562)
- Filza 642: Lettere varie fra cui alcune di Cosimo I e notizie storiche e diplomatiche del Principato (1551 - 1797)

Fondo: Principato di Piombino: Lettere

- Filza 644: Lettere dei Principi d'Appiano (1520 - 1749)
- Filza 645: Lettere dei Signori d'Appiano, sec. XVI
- Filza 646: Lettere degli Anziani e dei Principi di Piombino (1511 - 1565)
- Filza 650: Lettere ufficiali di Capoliveri, di Rio, di Suvereto e di altri paesi al Governatore Generale, sec. XVI
- Filza 652: Lettere ufficiali di Rio, di Capoliveri e di altri paesi al Governatore Generale (1573 - 1575)
- Filza 657: Lettere degli Anziani al Principe e di Vari agli Anziani (1581 - 1599)

- Filza 659: Lettere dei Principi di Piombino (1552 - 1559)
- Filza 662: Lettere dei Principi agli Anziani e di
Altri ai Principi e agli Anziani ecc. (1521 - 1648)
- Filza 664: Lettere dei Principi agli Anziani (1585 - 1646)
- Filza 667: Contratti e Contabilità (1498 - 1643)
- Filza 668: Contratti e Contabilità (1498 - 1643)

Archivio di Stato di Pisa:

Fondo: Vicariato di Piombino: Civile fino al 1807

366	215	Contratti e testamenti	1477 - 1582
367	216	Contratti e testamenti	1583 - 1807

Archivio Comunale di Rio Elba

Statuta Rivi

Archivio Comunale di Piombino:

Fondo Comune di Piombino:

Libro dei Consigli degli Anziani	1547 - 1553
Libro dei Consigli degli Anziani	1557 - 1571
Libro dei Consigli degli Anziani	1571 - 1575
Libro dei Consigli degli Anziani	1591 - 1598
Libro delle Ragioni	1537 - 1559
Contratti e testamenti	1477 - 1582

Libro delle Convenzioni fra i Principi e la Comunità di Piombino (copia del 1842)	1451 - 1777
Copialettere degli Anziani	1551 - 1557
Copialettere degli Anziani	1580 - 1595
Debitori e creditori di censi, affitti, spese diverse	1537 - 1559
Famiglie nobili dell'Isola d'Elba	1570 - 1818

Archivio Comunale di Portoferraio:

Statuta Rivi, copia del 1861

Archivio Comunale di Massa Marittima:

Ordinamenta facta (super) Fossarum ramerie et Argenterie Civitatis Massae.

Biblioteca Universitaria di Pisa:

Breve della città di Piombino

Statuti di Pisa (1286) editi dal Bonaini, Libro III, Firenze 1854

Vita di Ms. Pietro Calafati, ms. 734, ronc. 98

Biblioteca Comunale di Piombino:

Statutorum Plumbiniensium

Memorie storiche, le più antiche che si sono potute ricavare dalla città di Piombino

**Biblioteca dell' Istituto di storia del diritto
Presso l'Università degli Studi di Pisa,
facoltà di giurisprudenza**

Catalogo della raccolta degli Statuti conservati presso la Biblioteca
del Senato della Repubblica, Torino, 1963.

Biblioteca del Senato della Repubblica:

Leggi, decreti, regolamenti, circolari, atti diversi concernenti le Sostanze Minerali,
Torino 1861

Altre Fonti consultate:

Lo Statuto della Sambuca (1291 - 1340) Pisa, 1996

Archivio Vescovile di Massa Marittima



Mapa dell' Isola d'Elba conservata presso l'archivio storico di Piombino

I N D I C E

Presentazione del sindaco del comune di Rio Elba Catalina Schezzini	Pag. 5
Presentazione dell'Assessore alla Cultura del Comune di Piombino Pablo Gorini	» 7
Introduzione	» 10
Cap. I: La popolazione Riese e Grasserese e la lavorazione mineraria del '500	» 13
Cap. II: Il contesto storico del XVI secolo e gli Statuti di Rio: il problema della datazione	» 18
Cap. III: Analisi delle divergenze fra i due libri: L'incongruenza della rubrica XXVI	» 23
Cap. IV: Esame comparato delle norme sulla Magistratura giudicante: dal giuramento durante l'"ingresso", al modo di procedere in udienza	» 29
Cap. V: Il trattamento della contumacia nei due testi normativi	» 34
Cap. VI: Lo stipendio del giudice nelle due legislazioni	» 36
Cap. VII: Rapporti comparativi fra la statuizione penale riese e quella piombinese	» 39
Cap. VIII: Gli interrogativi sul "Criminalia" degli Statuta Rivi - Il linguaggio	» 55
Cap. IX: L'avvaloramento dell'ipotesi sul traduttore	» 62
Cap. X: Il problema della datazione del manoscritto conservato a Rio Elba	» 67
Cap. XI: Il problema della datazione - Seconda ipotesi	» 70
Conclusione	» 75
Appendice	» 79
Testo integrale degli "Statuta Rivi"	» 83
Bibliografia	» 147

STAMPATO DA
BANDECCHI & VIVALDI
PONTEDERA



AGOSTO 2002

De Sodomiti

2
e alcuno commettere il nefando male et abominabile delitto Sodomita
la dio e dall'huomini antichi e moderni reprobato sia ab-
scritto: accio sia exempio a tutti a quali no' si debba admettere
in alcuna e se pudete cose non habbino loco le minori di
otto anni quali minori siano giurati ad arbitrio del giudice

Dell'offesa fatta d'oro a Dio

3
e alcuno tenore la pace di natura Ingiuria commissa infra alcuno de
quali parte apparir in pubblico strumento offerdesse quello co-
mune in esse tempo parte o detto o in fatto sia punito in quatro
anni in carcere et se non si fatto se non si fatto la pace e di qua
non contenuta nel strumento della pace oltre all'arbitrio del si-
gnor S. o Governatore: habito rispetto alla qualita del peccato e
dittione delle persone.

Della furbania

4
alcuna havesse Possessione ottenuta per Sententia del Commissario
per il nome di alcuno in strumento o per causa di alcuna excep-
tione di Sententia o tenere sia tenuto detto Commissario defenderla
quella sarà occupata o presa da altri la debba per offito suo
restituire al possidente spoliato. Semplicemente. Simanamente
de Plano. Senza strepito con i danni et in teressi et merito di
sia punito l'ingrudente furbanco o concubante alcuno della
scione in alcuno de dotti casi in fatto. Quanto a queste la cosa
quale fusse fatta la furbania o alla Camera Reale per una
e per un quarto al Commissario che la registrarà o per l'alt
quarto al furbanco. Se veramente la Possessione non fusse. Rima-
nente di meno il ditto Commissario debba condennare il furban-
co da Siracusa fin in ventimila ad arbitrio del Commissario: ma
cuno o Antecessore di quello conduttore. Sauozante Affittuario
o imphitenciarario de' beni e Possessione d'alcuno: e di beni et
affittanze quale hauerà tenuto e sauozato: no sette la sua et re-
sistere sia tenuto e debba al Patrone di dette Possessioni renun-
ciare e restituire tutti i beni de' quali possa comodamento publico

Umberto Canovaro é nato a Portoferraio (Isola d'Elba) nel 1954. Vive a Piombino dal 1968 ed opera all'interno di un Istituto di Credito. Sposato e con una figlia, è Vicesindaco della città di Piombino dal 1995.

Nel 1997 ha scritto un dramma a sfondo politico intitolato "Silvio Mina", ovvero passione e morte di un uomo popolare.

Nel 1999 ha pubblicato "La giurisdizione penale nell'Antico Stato di Piombino (sec. XV - XVIII)", rivisitazione della sua tesi di laurea in Storia del diritto italiano.

Nel 2000, per la Pasqua del millennio, ha scritto un testo teatrale con monologhi a carattere religioso dal titolo "Mystero Sacro".

Nello stesso anno, è stato insignito dal Presidente della Repubblica dell'onoreficenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.